

GAMAX FUNDS FCP

Fondo Comune di Investimento
Mobiliare di Diritto Lussemburghese

Prospetto

Pubblicato mediante deposito presso
l'Archivio Prospetti della CONSOB in
data 5 Agosto 2025



Società di Gestione



Collocatore Unico



PROSPETTO INFORMATIVO

GAMAX FUNDS FCP

Edizione di agosto 2025

Struttura organizzativa di G A M A X F U N D S F C P

Società di gestione, gestore di fondi d'investimento e responsabile di cassa

Mediolanum International Funds Limited

4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC, Dublin 1, Irlanda

Consiglio di amministrazione della società di gestione

Presidente del consiglio di amministrazione

Karen Zachary, amministratore indipendente

Membri del consiglio di amministrazione

Martin Nolan, amministratore indipendente

Carin Bryans, amministratore indipendente

Furio Pietribiasi, amministratore delegato, Mediolanum International Funds Limited

Corrado Bocca, amministratore non esecutivo

Edoardo Fontana Rava, Banca Mediolanum S.p.A.

Christophe Jaubert, responsabile investimenti, Mediolanum International Funds Limited

Michael Hodson, amministratore indipendente

Fiona Frick, amministratrice indipendente

Banca depositaria e ufficio amministrativo

CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Ufficio di trasferimento e registrazione

Moventum S.C.A.

(fino al 31 dicembre 2024) 12, rue Eugène Ruppert L-2453, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

(all'1 gennaio 2025) 6, rue Eugène Ruppert L-2453, Lussemburgo 6, rue Eugène Ruppert, L-2453

Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Revisore contabile indipendente

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014

Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo

Ufficio liquidazioni in Lussemburgo

CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Ufficio pagamenti in Italia

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, 20125

Milano, Italia

Ufficio vendite in Italia

Banca Mediolanum S.p.A., Via Ennio Doris, 15, 20079 Basiglio – Milano 3 - (MI), Italia

INDICE

	Pagina
1. GAMAX FUNDS FCP	1
2. Obiettivo e politica d'investimento di GAMAX FUNDS	2
3. Investimento in GAMAX FUNDS	3
3.1. Classi di quote	3
3.2. Emissione di quote	3
3.3. Riscatto di quote	5
3.4. Riacquisto di quote da parte della società di gestione	6
3.5. Conversione di quote	6
4. Anno d'esercizio e distribuzioni	6
5. Imposte e costi	7
6. Informazioni generali	11
6.1. Società di gestione	11
6.2. Gestore dell'investimento	11
6.3. Gestore del portafoglio	11
6.4. Gestore della liquidità	12
6.5. Banca depositaria, ufficio amministrativo centrale, ufficio di trasferimento e registrazione	12
6.6. Uffici vendite	15
6.7. Condizioni contrattuali	15
6.8. Limitazioni d'investimento	16
6.8.2. Ulteriori facoltà di tutti i fondi	18
6.8.8. Procedimento di gestione dei rischi	27
6.9. Valore del patrimonio netto	27
6.10. Accordi soft dollar	30
6.11. Gestione congiunta del patrimonio	30
6.12. Durata e liquidazione di GAMAX FUNDS	31
6.13. Fusione	31
6.14. Informazioni ai sottoscrittori e reclami dei sottoscrittori	32
6.15. Misure antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo	33
6.16. Protezione dei dati	35
6.17. Divieto di attività di market timing e late trading	36
6.18. Performance	36
6.19. Avvisi generali sui rischi	36
6.20. Scambio automatico di informazioni in ambito fiscale	37
6.21. Rischi specifici relativi all'utilizzo di derivati, operazioni di prestito titoli e total return swap	38
6.22. Rischi specifici dovuti ai nuovi obblighi fiscali in Germania di fornire la documentazione di riferimento	43
6.23. Tassazione degli investimenti in Germania	43
6.24. Integrazione dei rischi di sostenibilità	43
6.25. Rischio di custodia	45
6.26. Rischi correlati a CSDR	46
ALLEGATO	47
GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC	47
GAMAX FUNDS – MAXI-BOND	55
GAMAX FUNDS – JUNIOR	62

1. GAMAX FUNDS FCP

GAMAX FUNDS è un cosiddetto "fondo a ombrello", ossia un fondo d'investimento con una struttura a ombrello. GAMAX FUNDS è stato creato come "fonds commun de placement", conformemente al diritto del Granducato di Lussemburgo, dal GAMAX Management AG. A decorrere dalla data 29 luglio 2019, GAMAX Management AG è stata sostituita in qualità di società di gestione del fondo GAMAX da Mediolanum International Funds Limited (la "società di gestione"). GAMAX FUNDS è iscritto nel registro del commercio e delle società del Lussemburgo ("Registre de Commerce et des Sociétés") con il codice R.C.S. K 293.

GAMAX FUNDS è stato creato in base alla Parte I della Legge del Lussemburgo del 30 marzo 1988 relativa agli Organismi d'investimento collettivo (e successive modifiche e integrazioni). A decorrere dal 10 giugno 2005, è stato modificato in modo da soddisfare le disposizioni della Parte I della legge del 20 dicembre 2002 nonché i requisiti della direttiva modificata 85/611/CEE del 20 dicembre 1985. Dal 1° luglio 2011, GAMAX FUNDS è soggetto ai requisiti previsti dalla Parte I della legge del 2010. All'interno di GAMAX FUNDS possono essere emesse diverse masse patrimoniali (rispettivamente un "Fondo"). Attualmente sono presenti i fondi descritti negli allegati al presente prospetto. La società di gestione ha la facoltà di decidere in ogni momento di emettere fondi aggiuntivi o di liquidare quelli esistenti. In tal caso si apportano le dovute modifiche al prospetto informativo di vendita e al documento delle informazioni fondamentali (di seguito indicato con "KID").

La totalità di tutti i fondi emessi costituisce GAMAX FUNDS. Le quote in GAMAX FUNDS vengono emesse ogni volta per un fondo specifico. Per un fondo possono essere emesse più classi di quote con diverse dotazioni (le "classi" o "classi di quote").

A propria discrezione, la società di gestione ha facoltà di modificare le caratteristiche di una classe di quote secondo la descrizione fornita nella presente versione del prospetto di vendita di GAMAX FUNDS o in quella del KID (secondo la definizione riportata di seguito).

Le quote dei fondi sono quotate nella borsa del Lussemburgo.

Ogni fondo, incluse le sue classi di quote, viene descritto dettagliatamente negli allegati al presente prospetto. Per ogni fondo, gli allegati riportano le seguenti informazioni:

- Nome del fondo
- Valuta del fondo
- Classi di quote
- Linee guida in merito agli investimenti e alle distribuzioni
- Procedure di emissione, rimborso e conversione
- Commissioni di gestione e vendita e costi di costituzione

I titolari di quote di ciascuna classe sono comproprietari dei valori patrimoniali del GAMAX FUNDS. Tale partecipazione si riferisce ai valori patrimoniali del fondo associabili alla classe di quote pertinente, per il quale sono state emesse le relative quote. I diritti e i doveri dei sottoscrittori, della società di gestione e della banca depositaria sono regolati dalle condizioni contrattuali. Mediante l'acquisto di quote, il sottoscrittore accetta le condizioni contrattuali. I sottoscrittori non possono richiedere la ripartizione o lo scioglimento di GAMAX FUNDS o di singoli fondi. Nelle condizioni contrattuali non è prevista un'assemblea dei sottoscrittori.

2. Obiettivo e politica d'investimento di GAMAX FUNDS

La società di gestione investe le risorse dei singoli fondi per l'investimento collettivo dei sottoscrittori di questo fondo in titoli e in altri valori patrimoniali, secondo il principio della ripartizione dei rischi.

La società di gestione stabilisce delle linee guida per la composizione del portafoglio di ogni singolo fondo. Tali linee guida sono pubblicate nel relativo allegato.

Di norma, i titoli devono essere quotati in una borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, accessibile al pubblico e regolarmente funzionante.

Un fondo può investire essenzialmente in strumenti finanziari derivati, tanto a fini d'investimento quanto anche ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o a fini di copertura, in ogni caso a condizione che vengano osservati i limiti d'investimento del fondo nonché le norme e i limiti stabiliti dall'Autorità lussemburghese di controllo del settore finanziario (la "CSSF"). Le transazioni del fondo in strumenti finanziari derivati possono avere come conseguenza un effetto leva per il fondo e determinare posizioni speculative.

Gli strumenti finanziari derivati in cui un fondo ha facoltà di investire o che ha facoltà di utilizzare a fini d'investimento includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, swap (ivi compresi total return swap, credit default swap e swap su tassi d'interesse), opzioni, operazioni a termine personalizzate e standardizzate (forward e future), operazioni a termine relative a strumenti finanziari e opzioni per tali operazioni, warrant collegati a strumenti finanziari ai sensi dell'art. 41 (1) (g) della legge del 2010 (ivi compresi i certificati di investimento), titoli, panieri di titoli, valute, tassi d'interesse e indici. Tali strumenti possono eventualmente presentare come sottostante posizioni lunghe o corte e possono eventualmente essere anche utilizzati per la compensazione di posizioni lunghe e corte su singole operazioni. Nonostante la genericità di quanto sopra indicato, un fondo ha facoltà di acquistare e sottoscrivere opzioni di acquisto e vendita su titoli e panieri di titoli (ivi compresi straddle), indici di titoli e valute, nonché effettuare operazioni a termine relative a indici di tassi d'interesse, valute, azioni ordinarie o obbligazioni e utilizzare le opzioni su tali operazioni a termine (ivi compresi straddle). Ogni fondo ha inoltre la facoltà di stipulare contratti di swap, ivi compresi quelli relativi a tassi d'interesse, tassi di cambio, indici di titoli, titoli specifici, panieri di titoli e/o indici tracker che rispecchino il rendimento di un paniere di indici dinamico (il "paniere di indici") e/o fondi negoziati in borsa (exchange-traded fund – ETF) e/o organismi di investimenti collettivi che sono monitorati da un'autorità di regolamentazione, sono illimitati nel tempo e sono soggetti a leva finanziaria (fino al 10% del valore del patrimonio netto del fondo) e/o non soggetti a leva. Inoltre, ciascun fondo ha facoltà di acquistare opzioni su contratti di swap relativi a valute, tassi d'interesse, titoli, panieri di titoli o indici di titoli.

Ogni fondo può mantenere disponibilità liquide aggiuntive. I patrimoni dei fondi sono soggetti ai normali rischi di mercato e non può essere data alcuna garanzia in merito al conseguimento degli obiettivi d'investimento dei fondi.

Laddove lo si ritenga opportuno, per quanto concerne le rispettive aree d'investimento, il consiglio d'amministrazione della società di gestione (il "**consiglio di amministrazione**") ha facoltà, in conformità alle condizioni contrattuali, di decidere di costituire un fondo comune patrimoniale per due o più fondi e di investire congiuntamente in tale fondo, in maniera integrale o parziale, e gestire quest'ultimo. Per maggiori informazioni a riguardo, si rimanda al punto 6.11.

La società di gestione amministrerà il patrimonio di GAMAX FUNDS nell'ambito delle norme stabilite al paragrafo "Limiti d'investimento".

3. Investimento in GAMAX FUNDS

3.1. Classi di quote

Quote A:

Al momento dell'emissione matura una commissione di sottoscrizione riportata al paragrafo "Emissione". Il rimborso avviene senza che venga applicato alcun diritto di rimborso.

La società di gestione offre piani di risparmi per le quote A di ogni singolo fondo. Per questa attività la società di gestione esige diritti amministrativi annuali pari a 19 euro. In caso contrario, trovano applicazione le regolamentazioni generali descritte in modo più dettagliato nel presente prospetto informativo d'emissione valido per le emissioni e i rimborsi delle quote.

Quote I:

Al momento dell'emissione non matura alcuna commissione di sottoscrizione. Il rimborso avviene senza che venga applicato alcun diritto di rimborso. L'acquisto di quote I è limitato a investitori istituzionali, ai sensi della legge del 2010. La somma minima d'investimento per la sottoscrizione iniziale delle classi di quote I è pari a EUR 1.000.000. Tuttavia, la società di gestione si riserva la facoltà di discostarsi dal suddetto importo minimo. Non è stata stabilita nessuna somma d'investimento minimo per la conseguente sottoscrizione.

3.2. Emissione di quote

L'emissione di quote avviene al prezzo di emissione corrispondente al valore del patrimonio netto per quota (secondo la definizione riportata di seguito) della relativa classe di quote di un fondo, se previsto, più una commissione di sottoscrizione (fino a un massimo indicato nel relativo allegato) a favore della società di gestione ovvero delle società di distribuzione. La commissione di sottoscrizione in vigore per ogni emissione è stabilita nel relativo modulo di sottoscrizione. Se in un paese in cui vengono vendute le quote, sono previste imposte di bollo o altri oneri, il prezzo di emissione aumenta di conseguenza.

Le società di distribuzione possono acquistare o vendere quote per proprio conto. Queste transazioni avvengono ai prezzi di emissione e di rimborso al momento applicabili.

Le richieste di sottoscrizione pervenute entro le ore 14:00 (ora locale del Lussemburgo) di un giorno di valutazione presso la società di gestione o l'ufficio di trasferimenti e registrazione verranno processate al prezzo d'emissione del giorno di valutazione successivo. Le richieste di sottoscrizione ricevute dopo le ore 14:00 (ora locale del Lussemburgo) vengono elaborate al prezzo d'emissione valido il giorno di valutazione successivo.

La società di gestione ha facoltà di rifiutare l'investimento nel caso in cui non riceva tutta la documentazione considerata necessaria ai fini dell'apertura del conto. Le quote verranno trasferite, secondo l'importo appropriato, subito dopo l'emissione tramite il rilascio di conferme di quote. Il prezzo di emissione deve essere pagato entro due giorni lavorativi bancari dal rispettivo giorno di valorizzazione.

Se dopo 15 giorni lavorativi bancari dall'accredito dell'importo dell'investimento su uno dei conti degli uffici di pagamento non perviene alcuna richiesta di sottoscrizione presso la società di gestione, l'importo viene ritrasferito.

Le quote dei fondi vengono emesse esclusivamente come quote in forma nominativa. Queste vengono documentate tramite conferme scritte da parte della società di gestione. In caso di quote in forma nominativa, agli investitori vengono accreditate anche frazioni di quote.

L'iscrizione del nome del sottoscrittore nel registro dei sottoscrittori fornisce la prova della proprietà di tale sottoscrittore delle sue quote in forma nominativa. Le quote in forma nominativa possono essere trasferite a terzi mediante istruzione inoltrata all'ufficio di trasferimento e registrazione.

La società di gestione si riserva il diritto di regolare tale emissione di quote in modo provvisorio o completo. In tali casi, i pagamenti già versati saranno rimborsati immediatamente.

È possibile acquisire le quote presso la società di gestione, l'ufficio trasferimenti e registrazioni o gli uffici vendite. Indipendentemente da un'eventuale vendita a terzi, per l'acquisto o il rimborso di quote, gli investitori possono rivolgersi in qualsiasi momento direttamente alla società di gestione.

La società di gestione richiama l'attenzione dei sottoscrittori sul fatto che ognuno di loro potrà far valere i propri diritti di sottoscrittore nel loro complesso direttamente nei confronti di GAMAX FUNDS, solo nel caso in cui il sottoscrittore stesso sia iscritto nel registro dei sottoscrittori con il proprio nome. Nei casi in cui un sottoscrittore abbia investito in GAMAX FUNDS o in un fondo avvalendosi di un intermediario che ha effettuato l'investimento a proprio nome ma su mandato del sottoscrittore, non è possibile far valere necessariamente tutti i diritti del sottoscrittore nei confronti di GAMAX FUNDS direttamente tramite l'investitore. Si consiglia ai sottoscrittori di informarsi in merito ai propri diritti.

Le quote dei fondi non possono essere acquistate da persone statunitensi né vendute a queste ultime.

Per "persone statunitensi" si intendono le persone fisiche o giuridiche che, a prescindere dalla fonte del loro reddito, (i) dispongono della cittadinanza statunitense; (ii) hanno la propria residenza negli Stati Uniti; (iii) sono possessori di green card; (iv) hanno soggiornato negli Stati Uniti per un certo numero di giorni consecutivi negli ultimi tre anni soddisfacendo il cosiddetto "substantial presence test"; o (v) sono società, partnership o enti ai sensi dei diritti statunitensi e organizzati negli Stati Uniti d'America o in una delle loro suddivisioni politiche, o sono attività o trust soggetti alle leggi federali in materia d'imposta sul reddito degli Stati Uniti d'America. In particolare, sono compresi da questa disposizione tutti i cittadini degli Stati Uniti d'America che rientrino nel campo d'applicazione delle normative di FATCA ("Foreign Account Tax Compliance") emanato a marzo 2010 come parte integrante di "Hiring Incentives to Restore Employment Act".

In virtù dell'entrata in vigore del FATCA il 1° gennaio 2013, i sottoscrittori e i soggetti interessati all'acquisto di quote sono tenuti a specificare di non essere persone statunitensi e che le quote di GAMAX FUNDS o di un altro fondo non sono acquistate per procura di persone statunitensi né saranno a queste rivendute, ovvero di non rientrare nell'ambito di applicazione di FATCA.

Le disposizioni FATCA stabiliscono l'obbligo di comunicare a "IRS" (Internal Revenue Service – agenzia delle entrate), l'ente fiscale federale degli Stati Uniti, il caso in cui un soggetto statunitense disponga, in maniera diretta o indiretta, di conti extra USA e soggetti giuridici americani extra USA. L'omissione della comunicazione delle informazioni richieste può comportare l'imposizione di una ritenuta d'acconto pari al 30% sui redditi d'origine statunitense (ivi compresi i dividendi e gli interessi) e sui redditi lordi derivanti da vendita o altre cessioni del patrimonio eventualmente in grado di costituire redditi da interessi o dividendi statunitensi.

In data 28 marzo 2014 il Granducato di Lussemburgo e gli Stati Uniti d'America hanno sottoscritto un accordo interstatale ("IGA") per semplificare il rispetto delle disposizioni FATCA per il fondo come nella fattispecie ed evitare la tassazione alla fonte precedentemente descritta. Ai sensi di IGA, il fondo o la società di gestione deve trasmettere alle autorità fiscali lussemburghesi le informazioni in merito a identità, investimenti ed entrate conseguite dagli investitori. L'autorità fiscale lussemburghese inoltra le suddette informazioni ad IRS in modo automatico.

Tuttavia non si tratta di un'operazione necessaria a meno che il fondo non si possa appellare ad un'esenzione fiscale specifica o ad una classificazione alla stregua di "deemed-compliant" ai sensi di IGA. In questo contesto la società di gestione parte dal presupposto che il fondo ricada nella categoria "deemed-compliant" e per questo motivo componga le restrizioni specifiche per quanto concerne gli investitori ammessi. Quindi la società di gestione non risulta tenuta ad inoltrare le informazioni degli investitori all'autorità fiscale lussemburghese.

A prescindere dalle disposizioni discordanti contenute nel presente prospetto informativo d'emissione e ai sensi di quanto consentito dal diritto lussemburghese, la società di gestione deve avere il diritto di:

- Trattenere tutte le imposte o i tributi simili per cui è tenuta dal punto di vista giuridico dalla legge o altre fonti ad operare in tal senso per quanto concerne tutte le quote del fondo.
- Esigere da ogni sottoscrittore o parte autorizzata delle quote a livello economico la produzione immediata dei suddetti dati personali che la società di gestione ritenga a propria discrezione necessari all'adempimento dei requisiti di tutte le leggi e/o alla determinazione immediata dell'ammontare dell'importo da trattenere.
- Inoltrare tutti i suddetti dati personali alle autorità fiscali o di controllo, come previsto ai sensi di legge o dalle suddette autorità.
- Trattenere il versamento di ogni singolo dividendo o di un ricavo della restituzione ad un sottoscrittore fino a quando la società di gestione non disponga di informazioni adeguate a determinare l'importo corretto da trattenere.

A tutti gli investitori potenziali si consiglia di contattare il proprio consulente fiscale per quanto concerne gli eventuali effetti di FATCA sull'investimento nei fondi.

3.3. Riscatto di quote

I sottoscrittori possono richiedere il rimborso delle proprie quote in qualsiasi momento alla società di gestione, all'ufficio di trasferimento e registrazione, agli uffici di pagamento o alle società di distribuzione.

L'importo minimo per il rimborso delle quote di ciascun fondo è pari a EUR 500. La società di gestione si riserva tuttavia il diritto di accettare, a propria discrezione, riscatti per un importo inferiore a EUR 500. Inoltre è tenuta a riprendere le quote al prezzo di rimborso al momento applicabile per conto del rispettivo fondo. Le richieste di rimborso pervenute entro le ore 14:00 (ora locale del Lussemburgo) di un giorno di valutazione presso la società di gestione o l'ufficio di trasferimenti e registrazione verranno processate al prezzo di rimborso del giorno di valutazione successivo. Le richieste di rimborso pervenute dopo le ore 14:00 (ora locale del Lussemburgo) verranno processate al prezzo di rimborso del giorno di valutazione successivo. Il prezzo di rimborso corrisponde al valore del patrimonio netto per quota della classe di quote pertinente di un fondo. Il pagamento del prezzo di rimborso avviene mediante bonifico entro sette giorni lavorativi bancari dal relativo giorno di valutazione. Il pagamento avviene esclusivamente su un conto a nome del sottoscrittore o su un conto di un incaricato del sottoscrittore. In caso di pagamenti non effettuati in EURO, saranno a carico del sottoscrittore tutte le spese derivanti dalla conversione di valuta.

In caso di richieste di rimborso presentate da un sottoscrittore di tutte le quote di un fondo o di una parte delle stesse, è consentito reinvestire l'intero ricavo del rimborso o una sua parte in quote dello stesso fondo o di un altro fondo senza premio d'emissione. A tal proposito, è obbligatorio presentare una richiesta in forma scritta alla società di gestione o a un ufficio pagamenti entro e non oltre 90 giorni dalla vendita specifica.

In caso di un numero ingente di richieste di rimborso, la società di gestione, previo accordo della banca depositaria, si riserva il diritto di riscattare le quote al prezzo di rimborso applicabile solo quando ha ceduto prontamente valori patrimoniali corrispondenti, tenendo tuttavia conto degli interessi di tutti i sottoscrittori.

Il prezzo di rimborso viene calcolato nella valuta in cui viene calcolato il valore patrimoniale netto per ciascun fondo.

3.4. Riacquisto di quote da parte della società di gestione

La società di gestione ha la facoltà di stabilire delle restrizioni, da lei ritenute necessarie, al fine di garantire che l'acquisto o il possesso di quote da parte di un sottoscrittore non comporti una violazione dei requisiti legali o amministrativi.

La società di gestione può, inoltre, imporre restrizioni ai sottoscrittori che, a suo parere, acquistano o posseggono quote in circostanze tali che potrebbero determinare un obbligo di imposizione del fondo o che potrebbero procurare al fondo un altro svantaggio, che diversamente lo stesso non subirebbe. In particolare, la società di gestione può escludere l'acquisto o il possesso di quote (i) da parte di persone statunitensi (come definite al paragrafo 3.2), (ii) da persone che non mettono a disposizione della società di gestione o dei terzi da essa incaricati a tale scopo le informazioni richieste dalla società di gestione o dai terzi da essa incaricati a tale scopo, che sono necessarie in compatibilità con le norme previste da FATCA e con altre disposizioni legali statunitensi o (iii) da qualsiasi persona che potrebbe possibilmente causare rischi finanziari al fondo. La società di gestione è autorizzata a riacquistare quote detenute da detti sottoscrittori anche contrariamente alla loro volontà al valore netto d'inventario al momento applicabile.

Nel caso in cui un sottoscrittore di quote si rivelasse una persona statunitense, un istituto finanziario non coinvolto o una società straniera passiva con uno o più proprietari statunitensi, la società di gestione ha facoltà di richiedere ai diversi sottoscrittori di quote tutte le imposte o le penali che derivino sulla base della violazione di FATCA e IGA. Inoltre la società di gestione ha la facoltà di disinvestire le quote a propria discrezione.

3.5. Conversione di quote

I sottoscrittori possono convertire, interamente o parzialmente, le proprie quote in quote della stessa classe di un altro fondo. Nell'arco di un anno solare vengono processate gratuitamente fino a due richieste di conversione da parte di ciascun sottoscrittore, tranne nelle circostanze riportate negli allegati. Ogni conversione aggiuntiva è soggetta a una commissione dell'1% del valore delle quote convertite a favore delle società di gestione.

Le richieste di conversione devono essere inoltrate alla società di gestione, all'ufficio di trasferimento e registrazione o alle società di distribuzione, e possono essere soggette alle limitazioni riportate negli allegati.

Le richieste di conversione pervenute entro le ore 14:00 (ora locale del Lussemburgo) di un giorno di valutazione presso la società di gestione o l'ufficio di trasferimenti e registrazione verranno processate in base al valore del patrimonio netto del giorno di valutazione successivo. Le richieste di conversione pervenute dopo le ore 14:00 (ora locale del Lussemburgo) vengono processate in base al valore del patrimonio netto del giorno di valutazione successivo.

Si applicano le disposizioni previste per la conversione delle quote.

4. Anno d'esercizio e distribuzioni

L'anno di esercizio di GAMAX FUNDS corrisponde all'anno solare.

Ai sensi dell'articolo 13 delle condizioni contrattuali, dopo la chiusura dei conti di ogni anno solare, la società di gestione stabilisce l'importo della distribuzione annuale per il fondo pertinente nonché il giorno di distribuzione valido per il fondo.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di stabilire il tasso di distribuzione dei dividendi. Il suddetto tasso può eventualmente essere pari a zero a seconda delle condizioni di mercato e del posizionamento del portafoglio.

Inoltre, la società di gestione può decidere di effettuare distribuzioni intermedie. La politica di distribuzione può differire per ogni fondo; le linee guida stabilite a riguardo sono indicate nell'allegato.

Le distribuzioni possono essere effettuate solo in quanto non fanno scendere il valore patrimoniale netto di GAMAX FUNDS al di sotto dell'importo minimo previsto ai sensi di legge. Attualmente, tale importo minimo ammonta a un milione duecentocinquantomila euro (EUR 1.250.000,00).

Gli eventuali diritti di distribuzione cadono in prescrizione dopo 5 anni a decorrere dalla maturazione. I valori patrimoniali corrispondenti ritornano al relativo fondo.

Le distribuzioni vengono effettuate mediante bonifico o assegno bancario.

5. Imposte e costi

GAMAX FUNDS è sottoposto a tassazione nel Granducato del Lussemburgo con una "taxe d'abonnement" da versare a cadenza trimestrale, pari allo 0,05% annuo del patrimonio netto evidenziato alla fine di ogni trimestre. I redditi derivanti dai fondi non vengono tassati nel Lussemburgo. Tuttavia, è possibile che siano soggetti a imposte alla fonte nei paesi in cui viene investito il patrimonio dei fondi.

Ai sensi della legislazione fiscale attualmente in vigore, in linea di massima i titolari delle quote nel Granducato del Lussemburgo non sono soggetti a nessuna imposta sui redditi da capitale, sul reddito, sulle donazioni, sulle successioni, ritenute alla fonte o altri tipi di imposte (sono esclusi i titolari domiciliati o residenti in Lussemburgo o aventi una sede o un rappresentante permanente in Lussemburgo).

Scambio di informazioni sugli accordi transfrontalieri soggetti a obbligo di segnalazione alle autorità

A seguito dell'adozione della legge del Lussemburgo del 25 marzo 2020 ("legge DAC 6") che attua la direttiva del Consiglio (UE) 2018/822 del 25 maggio 2018, che emenda la direttiva 2011/16/UE relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale in relazione agli accordi transfrontalieri a obbligo di segnalazione alle autorità, gli intermediari specifici e, in alcuni casi, i contribuenti saranno tenuti a fornire le informazioni specifiche in merito ad accordi transfrontalieri soggetti a obbligo di segnalazione alle autorità fiscali del Lussemburgo entro un lasso di tempo definito.

Un accordo transfrontaliero soggetto a obbligo di segnalazione alle autorità comprende gli eventuali accordi che (i) interessino più stati membri o uno stato membro e uno stato terzo e (ii) presentino almeno una caratteristica o una proprietà che segnali un'indicazione di rischio potenziale di evasione fiscale secondo quanto stabilito dalla legge DAC 6 ("tratto distintivo"). Un accordo transfrontaliero rientra nell'ambito della legge DAC 6 solo nel caso in cui la sua prima fase sia stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 o nel caso in cui uno dei meccanismi di attivazione (gli "eventi scatenanti") si verifichi a decorrere dal 1° luglio 2020: l'accordo è reso disponibile per l'attuazione, l'accordo è predisposto all'attuazione, la prima fase dell'attuazione dell'accordo risulta completata oppure si fornisce supporto, assistenza o consulenza per quanto riguarda la progettazione, la commercializzazione, l'organizzazione, la predisposizione all'attuazione o la gestione dell'attuazione di un accordo transfrontaliero soggetto a obbligo di segnalazione alle autorità.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, la legge DAC 6 impone alle figure competenti coinvolte nell'attuazione dell'accordo transfrontaliero che soddisfino i criteri EU nexus ("intermediari") di divulgare le informazioni alle autorità fiscali del Lussemburgo entro e non oltre trenta giorni dall'evento scatenante. Le suddette informazioni comprendono i dettagli identificativi dell'Intermediario e del contribuente e, laddove adeguato, i dati identificativi e finanziari dell'accordo transfrontaliero. In determinate circostanze, al posto dell'Intermediario, l'obbligo di segnalazione può eventualmente essere trasferito al contribuente di un accordo transfrontaliero soggetto a obbligo di segnalazione alle autorità.

Le informazioni fornite saranno scambiate in modo automatico dalle autorità fiscali del

Lussemburgo con le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri dell'UE.

A seconda dei casi, è eventualmente possibile considerare la società di gestione come un Intermediario potenziale soggetto alla segnalazione degli accordi transfrontalieri che soddisfano uno o più tratti distintivi, e/o le transazioni contemplate nel presente prospetto informativo si possono eventualmente classificare come accordi transfrontalieri soggetti a obbligo di segnalazione alle autorità nell'ambito dell'accezione della legge DAC 6. In virtù di tali considerazioni, la società di gestione ha facoltà di intraprendere qualsiasi azione ritenuta richiesta, necessaria, consigliabile, auspicabile o opportuna al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione imposti agli intermediari e/o ai contribuenti ai sensi della legge DAC 6. La segnalazione tardiva, incompleta, inesatta o mancante è soggetta a una pena pecuniaria massima di 250.000 euro. I sottoscrittori, in qualità di contribuenti, sono eventualmente vincolati ad un obbligo secondario di segnalazione di eventuali accordi specifici.

I sottoscrittori vengono informati del fatto che la direttiva in materia di tassazione degli interessi transfrontalieri è stata abolita a partire dal 1° gennaio 2016 (dal 1° gennaio 2017 nel caso dell'Austria) e il 9 dicembre 2014 è stata approvata dal Consiglio europeo la direttiva 2014/107/UE, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai fini fiscali ("direttiva DAC"), entrata in vigore il 1° gennaio 2016. L'obiettivo fondamentale e generale di tale direttiva è quello di standardizzare il sistema di scambio automatico di informazioni nell'ambito della tassazione e di avviare l'adozione dello standard comune di rapporti (Common Reporting Standard "CRS") all'interno dell'Unione Europea a decorrere dalla data 1° gennaio 2016. Attraverso questo sistema di semplificazione dello scambio di informazioni, l'obiettivo è quello di fornire una tassazione più efficace dei redditi e dei patrimoni di persone fisiche in paesi diversi da quelli di residenza per finalità fiscali. Inoltre, il Lussemburgo ha sottoscritto l'Accordo Multilaterale con le autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni nell'ambito del CRS di OECD ("Accordo Multilaterale"). In conformità a questo accordo multilaterale, dal 1° gennaio 2016 il Lussemburgo ha stabilito di scambiare in modo automatico le informazioni relative ai conti finanziari con altre giurisdizioni partecipanti. La legge del Lussemburgo del 18 dicembre 2015 ("Legge CRS") trasforma l'Accordo Multilaterale e la direttiva DAC, che introduce lo standard comune di comunicazione CRS, in legge nazionale.

Ai sensi della legge CRS, la società di gestione può essere obbligata, tra l'altro, a comunicare all'autorità fiscale lussemburghese il nome, il recapito, lo/gli stato/i membro/i di domiciliazione, il numero di identificazione fiscale, la data e il luogo di nascita di ciascun investitore soggetto all'obbligo di notifica e, in caso di "passive NFE", di ciascuna persona controllante, ed è inoltre soggetta all'obbligo di notifica. L'autorità fiscale lussemburghese provvederà a inoltrare automaticamente tali informazioni al rispettivo stato membro/partecipante.

La capacità della società di gestione di adempiere gli obblighi previsti dalla legge CRS dipende dalla collaborazione dei titolari dei fondi, che sono tenuti a mettere a disposizione della società tutte le informazioni (in particolare riguardanti i titolari diretti o indiretti delle unità di investimento) che, secondo il parere della società, siano necessarie per l'adempimento degli obblighi. Ogni titolare dichiara di essere pronto a fornire le suddette informazioni in caso di richiesta.

Il titolare che manchi di esibire la documentazione richiesta sarà soggetto al pagamento di tutte le tasse e/o le sanzioni imposte alla società di gestione o a GAMAX FUNDS in conseguenza della mancata presentazione, secondo quanto previsto dalla legge CRS. La società di gestione ha la facoltà di riacquistare le quote del titolare in questione su un fondo a sua discrezione.

Non è da escludersi che altri titolari che abbiano adempiuto i loro obblighi informativi siano anch'essi soggetti al pagamento di tasse e/o sanzioni a causa dell'omissione di un altro titolare, nonostante la società di gestione prenda ogni misura opportuna per acquisire le informazioni e le documentazioni per adempiere i suoi obblighi ed evitare questo tipo di tasse e/o sanzioni.

Ai soggetti interessati si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale in merito a possibili effetti della legge CRS o conseguenze di un investimento in un fondo.

I soggetti interessati sono tenuti a informarsi e, se necessario, a richiedere consulenza in merito alle leggi e agli ordinamenti che si applicano in caso di acquisto, possesso e rimborso di azioni.

Per la gestione di GAMAX FUNDS, la società di gestione riceve dal patrimonio del fondo pertinente una commissione fissa e una commissione di performance ("commissione di performance"). Tali commissioni sono indicate separatamente per ciascun fondo nel relativo allegato.

Inoltre, la società di gestione riceve una commissione di assistenza pari allo 0,3% per anno per le quote A.

Il gestore degli investimenti riceve dal patrimonio del fondo in questione una remunerazione pari allo 0,02% per anno del patrimonio netto del comparto pertinente (più l'eventuale IVA applicabile).

Il gestore di liquidità riceve dal patrimonio del fondo in questione una remunerazione pari allo 0,01% per anno del patrimonio netto del comparto pertinente (più l'eventuale IVA applicabile).

La remunerazione di ciascun portfolio manager è a carico della società di gestione o del gestore degli investimenti (quest'ultimo viene rimborsato a sua volta di ciò dalla società di gestione in base alla remunerazione di quest'ultima) e non è a carico dei singoli patrimoni del fondo. I portfolio manager non ottengono un risarcimento di esborsi e spese derivanti dai singoli patrimoni dei fondi.

Il rimborso della banca depositaria e dell'ufficio amministrativo ("tassa sui servizi") può ammontare ad un massimo dello 0,5% calcolato su base annua del valore d'inventario netto dei diversi fondi, con una commissione minima di 31.000 euro, su base annua a livello di fondo, e 93.000, su base annua a livello di GAMAX FUNDS.

Questa commissione di servizio viene versata su base mensile e non comprende le commissioni sulle transazioni e le commissioni delle agenzie depositarie secondarie o dei gestori di servizi simili. Le eventuali uscite in contanti o i costi dei progetti della banca depositaria e dell'ufficio amministrativo, che si presentano per quanto riguarda GAMAX FUNDS e che non sono compresi nella presente tassa sui servizi, possono essere rimborsati o versati alla banca depositaria o all'ufficio amministrativo a partire dal capitale dei diversi fondi. L'importo versato effettivamente a partire dal valore patrimoniale di GAMAX FUNDS a favore della banca depositaria e dell'ufficio amministrativo viene presentato nel resoconto annuale di GAMAX FUNDS.

Per i servizi erogati gli uffici registrazioni e trasferimenti ricevono una commissione pari ad un massimo dello 0,35% calcolato su base annua (per le quote A) o 0,10% calcolato su base annua (per le quote I) del patrimonio netto del fondo.

Le retribuzioni summenzionate vengono pagati dal patrimonio del fondo in questione. Fatta eccezione per la performance della tassa sulle plusvalenze a favore della società di gestione, tali retribuzioni vengono calcolate su base giornaliera e pagate successivamente ogni mese. Tutti i costi vengono imputati primariamente al reddito in corso, poi alle plusvalenze e infine al patrimonio del singolo fondo.

Oltre ai costi derivanti dall'acquisto e dalla vendita di valori patrimoniali del fondo, possono essere addebitati al relativo patrimonio del fondo i seguenti costi e spese:

- a) Costi di contabilità e revisori contabili
- b) Costi di consulenza legale
- c) Commissioni, oneri, costi e spese ragionevoli di ciascun ufficio collocatore, ufficio strutturatore, ufficio pagamenti, banca corrispondente e altro ufficio vendite
- d) Commissioni addebitate da banche e operatori di borsa e per il finanziamento delle imprese, ivi compresi gli interessi per prestiti, il calcolo degli indici, l'assegnazione delle

performance, il controllo dei rischi e le commissioni e i costi per servizi analoghi

- e) Imposte e oneri richiesti da qualsiasi ente fiscale
- f) Costi ed esborsi sostenuti in relazione alla quotazione in borsa e all'adempimento dei rispettivi requisiti
- g) Commissioni della banca depositaria e commissioni di trasferimento
- h) Costi assicurativi
- i) Tutti gli altri costi ed esborsi, ivi compresi i costi d'emissione e il rimborso delle quote
- j) Costi di preparazione, traduzione, stampa e/o produzione delle condizioni contrattuali e di tutti gli altri documenti relativi a GAMAX FUNDS o al fondo pertinente in tutte le lingue, compresi i documenti da depositare, i prospetti di vendita, KID (secondo la definizione riportata di seguito), i documenti per la quotazione in borsa, il materiale informativo, le relazioni annuali e semestrali nonché le relazioni straordinarie, le conferme relative alla sottoscrizione di quote e le comunicazioni ai sottoscrittori presso tutte le autorità competenti per i fondi o per uno dei fondi o per la vendita del fondo pertinente (comprese le associazioni locali di operatori in valori mobiliari) e i costi per la trasmissione di uno dei documenti summenzionati ai sottoscrittori;
- k) Spese pubblicitarie in relazione alla vendita di quote o del/i comparto/i
- l) Costi di pubblicazione delle comunicazioni su quotidiani di ogni giurisdizione interessata
- m) Tutti i costi relativi alla ristrutturazione del fondo e/o dei rispettivi fondi
- n) Tutti i costi e gli esborsi sostenuti in relazione alle operazioni di prestito titoli da parte di un fondo, ivi compresi (i) tutti i costi e gli esborsi amministrativi e/o operativi della società di gestione o della banca depositaria e (ii) tutte le commissioni, i costi e gli esborsi di eventuali uffici prestiti, broker, trader, gestori di terze parti o altri uffici i cui servizi devono essere prestati a tale proposito. Dopo la deduzione dei suddetti importi, il reddito percepito dall'investimento delle garanzie in contanti e gli altri redditi conseguiti dalle operazioni di prestito titoli in tale contesto sono ripartiti tra il fondo e l'ufficio prestiti (più eventuale IVA applicabile). Questa ripartizione viene saltuariamente definita in forma scritta.
- o) Nel caso in cui la società di gestione o un gestore di terze parti negozi il rimborso di parte delle commissioni addebitate da broker o trader in relazione all'acquisto e/o alla cessione di titoli di un fondo ("rimborso delle commissioni"), tale rimborso viene versato a favore del fondo interessato. La società di gestione o il manager di terze parti hanno diritto ad un risarcimento di rispettivi commissioni, costi ed esborsi adeguati e documentati in modo corretto, che si sono generati direttamente in rapporto alla trattativa di un rimborso delle tasse e del monitoraggio dei programmi al fine del raggiungimento degli standard più elevati per l'esercizio del mandato, i benefici aggiuntivi e la ricerca di investimenti per i fondi, da parte del fondo interessato. Il suddetto importo da rimborsare non supererà in ogni caso il 50% della somma del rimborso delle tasse. Di conseguenza, è possibile che la società di gestione o il dirigente terzo in questione non abbiano alcun diritto al rimborso di tutte o di una parte delle tasse, dei costi e delle spese sostenute, con riferimento al rimborso delle tasse.
- p) Tutti i compensi debitamente documentati e i costi, le commissioni e gli esborsi ragionevoli sostenuti da un gestore di terze parti in relazione al calcolo dell'indice, all'assegnazione delle performance, al controllo dei rischi, alla misurazione della performance, all'analisi dei rischi, alla ricerca e ai servizi specifici per un fondo (i compensi, i costi, le commissioni e gli esborsi riportati al punto 5 (p) sono pari allo 0,045% annuo del patrimonio netto del fondo pertinente)

Tutte le voci si intendono al netto di eventuale IVA.

La società di gestione ha facoltà di rinunciare, in via permanente o temporanea, in maniera parziale o totale, alle commissioni, alle spese e agli esborsi maturati in relazione a tutte o a parte delle attività in gestione attribuibili alla/e classe/i di quote specifica/che.

La relazione annuale verificata di GAMAX FUNDS contiene tutte le informazioni relative alla totalità dei costi sostenuti.

6. Informazioni generali

6.1. Società di gestione

GAMAX FUNDS è gestito da Mediolanum International Funds Limited in regime di libera erogazione di servizi in conformità all'art. 119 e seguenti della legge del 17 dicembre 2010. Si è costituita come società per azioni di diritto irlandese in data 27 marzo 1997 e ha sede legale presso 4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC, Dublino 1, Irlanda. Dispone di un capitale azionario autorizzato di 6.250.000 euro e un capitale assegnato, versato e interamente corrisposto pari a 165.203 euro.

Nel caso in cui vengano nominati uno o più gestori dell'investimento e/o portfolio manager e/o gestori di liquidità, la società di gestione si impegna a garantire il coordinamento delle attività di questi manager.

Politica di rimborso della società di gestione

La società di gestione ha definito una politica di rimborso che risponde alla gestione del rischio, intelligente ed efficace, e non incoraggia né l'assunzione dei rischi nei confronti dei profili del fondo, né ostacola il rispetto dell'obbligo della società di gestione di operare nel migliore interesse del fondo e dei rispettivi azionisti.

Questa politica di rimborso è stata approvata dal consiglio d'amministrazione e viene verificata almeno una volta all'anno. La politica di rimborso si basa sulla valutazione che il rimborso sia in accordo con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione, dei fondi che amministra e dei rispettivi azionisti comprendendo le misure tese all'esclusione dei conflitti d'interessi.

Gli obiettivi della politica di rimborso sono tra l'altro costituiti dai punti riportati di seguito:

- (a) Promozione di un ambiente orientato alle performance
- (b) Garanzia di un rapporto bilanciato tra retribuzione fissa e variabile che prende in considerazione l'importanza e la responsabilità del ruolo di ogni dipendente e che contribuisce all'incentivazione di linee di condotta ed operazioni adeguate
- (c) Garanzia e promozione di un comportamento efficace nei confronti dei rischi

I dettagli sull'attuale politica retributiva della società di gestione, che comprende, tra l'altro, una descrizione delle modalità di calcolo delle retribuzioni e dei benefici e dei responsabili della concessione di tali retribuzioni e benefici, sono pubblicati all'indirizzo www.mifl.ie e vengono forniti a titolo gratuito agli investitori che ne fanno richiesta.

6.2. Gestore dell'investimento

Inoltre, la società di gestione rappresenta il gestore degli investimenti del patrimonio del fondo, è responsabile della gestione del patrimonio del fondo in base agli obiettivi d'investimento, alla politica d'investimento e ai vincoli d'investimento che trovano applicazione per ciascun fondo.

6.3. Gestore del portafoglio

La società di gestione ha la facoltà di trasferire, interamente o in parte, a uno o più portfolio manager i propri diritti e doveri con riferimento all'investimento, alla vendita e al reinvestimento

di tutti e di una parte dei valori patrimoniali di uno o più fondi.

Per i fondi a gestori multipli, è consentito assegnare parti dei patrimoni a uno o più co-gestori del portafoglio (i **"co-gestori del portafoglio"**).

La società di gestione sarà responsabile della selezione e della nomina dei co-gestori del portafoglio per quanto riguarda un fondo a gestori multipli al fine di delegare in modo completo o parziale la conduzione quotidiana dei rispettivi obblighi di gestione degli investimenti e dei servizi di consulenza in materia di investimenti in relazione ad alcuni patrimoni del fondo. La società di gestione è responsabile del monitoraggio dei risultati complessivi del fondo e del riequilibrio della ripartizione del portafoglio del fondo. La società di gestione è tenuta a ripartire il patrimonio del fondo tra i co-gestori del portafoglio in base alle proporzioni previste e ritenute, a propria discrezione, adeguate a raggiungere l'obiettivo del fondo.

La società di gestione sarà inoltre responsabile del monitoraggio del quadro della gestione del rischio attuato a livello di ogni co-gestore del portafoglio e della conformità generale del fondo ai limiti d'investimento in vigore. La società di gestione monitorerà anche i risultati dei co-gestori del portafoglio in relazione al fondo al fine di valutare l'eventuale necessità di apportare modifiche / effettuare sostituzioni. La società di gestione ha facoltà di nominare o sostituire i co-gestori del portafoglio in relazione al fondo in qualsiasi momento e in conformità ad eventuali regolamenti in vigore o periodi di preavviso validi.

È possibile sostituire senza preavviso i co-gestori del portafoglio ai sottoscrittori. L'elenco dei co-gestori del portafoglio e dei rispettivi delegati secondari, incaricati della gestione effettiva del fondo, sarà reso disponibile su richiesta e a titolo gratuito presso la sede legale della società di gestione e sul sito Internet MIFL, all'indirizzo <https://www.mifl.ie/products/gamax-funds>, presso cui è disponibile l'elenco. L'elenco dei co-gestori del portafoglio che hanno agito per un fondo a gestori multipli nell'arco del periodo in esame è riportato nei rapporti periodici di GAMAX FUNDS.

6.4. Gestore della liquidità

Inoltre, è di competenza della società di gestione amministrare la liquidità accessoria dei fondi con l'obiettivo di massimizzare gli utili derivante dalla quota del portafoglio dei fondi interessati.

6.5. Banca depositaria, ufficio amministrativo centrale, ufficio di trasferimento e registrazione

CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo, opera in qualità di banca depositaria del fondo (il "depositario") in conformità al contratto di banca depositaria e ufficio pagamenti principale del 29 luglio 2019 stipulato tra la società di gestione, che opera per conto di GAMAX FUNDS, e il depositario (il "contratto di banca depositaria e ufficio pagamenti principale") e alle disposizioni pertinenti della direttiva OICVM.

CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo, opera in qualità di filiale di CACEIS Bank, società per azioni (société anonyme) registrata ai sensi del diritto francese con un capitale sociale di 1.280.677.691,03 euro, sede legale presso 89-91, rue Gabriel Peri, 92120 Montrouge, Francia, iscritta nel registro del commercio e delle imprese francese con il codice 692 024 722 RCS Nanterre. CACEIS Bank è un istituto di credito autorizzato dalla Banca Centrale Europea ("BCE") e dalla "Autorité de contrôle prudentiel et de résolution" ("ACPR"). È inoltre autorizzata a svolgere, attraverso la propria filiale del Lussemburgo, attività bancarie e d'amministrazione centrale in Lussemburgo.

CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo, opera in qualità d'amministratore centrale del fondo (**"amministratore centrale"**). È eventualmente possibile suddividere l'attività dell'amministratore centrale in 2 funzioni principali: la funzione di calcolo e contabilità NAV e la funzione di comunicazione ai clienti.

La funzione di calcolo e contabilità NAV è responsabile della registrazione corretta e completa

delle transazioni per una tenuta adeguata dei registri del fondo ai sensi dei requisiti di legge, norme e contratti in vigore, nonché ai sensi dei principi contabili specifici. Risponde inoltre del calcolo e della produzione di NAV del fondo in conformità alla normativa vigente in materia.

La funzione di comunicazione ai clienti comprende la produzione e la consegna dei documenti riservati destinati agli investitori. Sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, l'amministratore centrale ha facoltà di delegare varie funzioni e mansioni ad altri enti qualificati e competenti del loro svolgimento in conformità con la/e normativa/e vigente/i.

I sottoscrittori hanno facoltà di consultare, su richiesta, la sede legale della società di gestione, il contratto di banca depositaria e l'ufficio pagamenti principale per ottenere una migliore comprensione e conoscenza dei compiti e delle responsabilità limitate del depositario e dell'amministratore centrale.

Il depositario è stato incaricato della custodia e/o, a seconda dei casi, della tenuta dei registri e della verifica della proprietà dei patrimoni dei comparti ed è tenuto ad adempiere agli obblighi e ai doveri previsti dalla Parte I della legge. In particolare, il depositario è tenuto a garantire un monitoraggio efficace e corretto dei flussi di cassa del fondo.

Nel rispetto del regolamento OICVM, il depositario è tenuto a:

- (i) Garantire che le operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo siano svolte in conformità con la legge nazionale in vigore e con il regolamento OICVM e le condizioni contrattuali di GAMAX FUNDS.
- (ii) Garantire che il valore delle quote sia calcolato in conformità al regolamento OICVM e alle condizioni contrattuali di GAMAX FUNDS.
- (iii) Eseguire le istruzioni della società di gestione, che opera per conto di GAMAX FUNDS, salvo eventuali conflitti con il regolamento OICVM o con le condizioni contrattuali di GAMAX FUNDS.
- (iv) Garantire che nelle transazioni che coinvolgono i patrimoni del fondo, qualsiasi corrispettivo per il fondo sia rimesso a quest'ultimo entro i consueti termini.
- (v) Garantire che il reddito di un fondo sia applicato in conformità al regolamento OICVM e alle condizioni contrattuali di GAMAX FUNDS.

Il depositario non è tenuto a delegare a nessuno gli obblighi e i doveri esposti dal punto (i) al punto (v) della presente clausola.

In conformità alle disposizioni della direttiva OICVM, del contratto di banca depositaria e dell'ufficio pagamenti principale, delle condizioni contrattuali e delle norme in vigore, il depositario ha facoltà, a determinate condizioni, di affidare una parte o la totalità del patrimonio posto sotto la sua custodia e/o la tenuta di registri a corrispondenti o a depositari di terze parti nominati di volta in volta. La responsabilità del depositario non sarà interessata dalla suddetta delega, salvo altre eventuali specifiche, tranne che entro i limiti previsti ai sensi di legge.

L'elenco dei suddetti corrispondenti / depositari di terze parti è disponibile sul sito Internet del depositario (Environnement réglementaire – CACEIS). Una panoramica aggiornata dei depositari di terze parti è disponibile anche sul sito Internet della società di gestione www.mifl.ie o è consultabile a titolo gratuito presso la sede legale della società di gestione.

Tale elenco è sottoposto ad eventuali aggiornamenti periodici. Un elenco completo e aggiornato di tutti i corrispondenti / depositari di terze parti è eventualmente reperibile, a titolo gratuito e su richiesta, presso il depositario e la società di gestione. Le informazioni aggiornate in merito all'identità del depositario, alla descrizione dei suoi compiti e dei conflitti d'interesse che possono eventualmente delinearli, alle funzioni di custodia delegate dal depositario e agli eventuali conflitti d'interesse eventualmente derivanti da tale delega sono inoltre messe a disposizione degli investitori sul sito Internet del depositario <https://www.caceis.com/fr/veille-reglementaire/>,

sul sito Internet della società di gestione www.mifl.it e su richiesta della società di gestione. Sono presenti varie situazioni in cui può eventualmente configurarsi un conflitto d'interessi, in particolare nel caso in cui il depositario deleghi le proprie funzioni di custodia o il depositario svolga anche altre mansioni per conto del fondo, come ad esempio i servizi d'amministrazione, conservazione e trasferimento.

Al fine di tutelare gli interessi del fondo e dei rispettivi sottoscrittori, nonché di rispettare le normative in vigore, all'interno del depositario sono state predisposte una direttiva e le procedure tese a prevenire situazioni di conflitti d'interesse e a monitorarle nel momento in cui si verifichino, perseguendo l'obiettivo di:

- a. Identificazione e analisi di eventuali situazioni di conflitti d'interesse
- b. Registrazione, gestione e monitoraggio delle situazioni di conflitti di interesse in:

- Affidamento alle misure permanenti in vigore tese ad affrontare i conflitti d'interesse, come ad esempio il mantenimento di entità legali separate, la separazione delle mansioni, la separazione delle linee di segnalazione, gli elenchi di insider per i membri del personale oppure in realizzazione di una gestione caso per caso al fine di (i) adottare le misure preventive appropriate, come ad esempio la stesura di una nuova lista di controllo, la realizzazione di una nuova "muraglia cinese", l'assicurazione di aver eseguito le operazioni a condizioni di mercato e/o di informare i sottoscrittori interessati del fondo o di (ii) rifiutarsi di svolgere l'attività che innesca il conflitto d'interesse.

Il depositario ha stabilito una separazione funzionale, gerarchica e/o contrattuale tra lo svolgimento delle proprie funzioni di depositario OICVM e l'esecuzione di altri compiti per conto del fondo, in particolare i servizi di amministrazione e di conservazione dei registri e trasferimento.

La società di gestione e il depositario hanno facoltà di rescindere il contratto di banca depositaria e ufficio pagamenti principale in qualsiasi momento con un preavviso di novanta (90) giorni in forma scritta. La società di gestione ha tuttavia facoltà di revocare il depositario solo nel caso in cui si nomini entro due (2) mesi una nuova banca depositaria che ne assuma le funzioni e le responsabilità. Dopo la sua revoca, il depositario è obbligato a proseguire lo svolgimento delle proprie funzioni e l'adempimento delle proprie responsabilità fino al trasferimento dell'intero patrimonio del/i comparto/i alla nuova banca depositaria.

Il depositario non dispone di alcun potere decisionale né alcun obbligo di consulenza in relazione agli investimenti del fondo. Il depositario è un fornitore di servizi per il fondo e non è da ritenersi responsabile della redazione del presente prospetto informativo e pertanto declina ogni responsabilità nei confronti dell'accuratezza delle informazioni contenute nel presente prospetto informativo o della validità della struttura e degli investimenti del fondo.

La Moventum S.C.A. svolge la funzione di ufficio di trasferimento e registrazione. È tra l'altro responsabile della conservazione del registro dei nominativi dei sottoscrittori ed esegue le registrazioni, le modifiche o le eliminazioni necessarie a garantirne il regolare aggiornamento e la manutenzione, nonché dell'elaborazione delle richieste d'acquisto, rimborso e conversione. Moventum S.C.A. è una società in accomandita per azioni ai sensi del diritto del Lussemburgo con sede legale presso 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo (*dall'1 gennaio 2025*).

6.6. Uffici vendite

La società di gestione agisce in qualità di distributore globale del fondo e ha facoltà di nominare uno o più uffici vendite per la distribuzione a proprio nome di quote di una o più classi di uno o più fondi. La società di gestione ha nominato Banca Mediolanum S.p.A. per la distribuzione e la commercializzazione delle quote di tutti i fondi in Italia. I nomi di specifiche classi di quote possono comprendere il nominativo del rispettivo ufficio vendite e specifiche classi di quote possono essere distribuite esclusivamente con il marchio o il logo del rispettivo ufficio vendite. Ad eccezione dei casi in cui l'ufficio vendite sia stato nominato in altre eventuali vesti per quanto riguarda il fondo, l'unico rapporto tra l'ufficio vendite e il fondo sarà quello di ufficio vendite delle quote di classi / fondi specifici alla propria clientela. È eventualmente possibile emettere schede informative a parte relative a una o più classi distribuite da un ufficio vendite eventualmente riportando il marchio / il logo dell'ufficio vendite interessato.

Gli uffici vendite indicati hanno la facoltà di stipulare contratti con terze parti in qualità di uffici vendite secondari per la distribuzione e la commercializzazione delle quote dei fondi. Nel caso in cui uno degli uffici vendite indicati non disponga di nessuna autorizzazione rilasciata dall'autorità di controllo competente per l'effettivo esercizio della funzione di ufficio pagamenti, l'ufficio vendite interessato non riceve né investimenti né altri valori patrimoniali dei clienti e non acquisisce nemmeno la facoltà di disporre degli stessi. La società di gestione si riserva il diritto di nominare altri uffici vendite.

6.7. Condizioni contrattuali

Le condizioni contrattuali di GAMAX FUNDS sono pubblicate nel Mémorial del 21 luglio 1992. Le condizioni contrattuali sono state emendate l'ultima volta con effetto a decorrere dal 2 gennaio 2020 e una segnalazione della corrispondente modifica è stata pubblicata in data 2 gennaio 2020 sulla piattaforma elettronica di RCS, RESA ("Recueil électronique des sociétés et associations" – raccolta elettronica delle società ed associazioni). Le eventuali modifiche alle condizioni contrattuali saranno depositate presso il registro delle imprese del tribunale

distrettuale del Lussemburgo e in RESA sarà pubblicata una nota relativa a tale deposito. Le condizioni contrattuali sono depositate nella loro stesura valida presso il tribunale distrettuale del Lussemburgo. È eventualmente possibile reperire le copie delle condizioni contrattuali anche presso la società di gestione e la banca depositaria, nonché gli uffici pagamenti, le società di vendita e i facility agent.

Le condizioni contrattuali regolano i rapporti contrattuali tra la società di gestione, la banca depositaria e i sottoscrittori.

La società di gestione, con l'autorizzazione della banca depositaria, può modificare le condizioni contrattuali. Queste modifiche verranno pubblicate in RESA ed entreranno in vigore nel giorno della loro sottoscrizione, salvo disposizione contraria. La società di gestione potrà ordinare ulteriori pubblicazioni in giornali di sua scelta.

6.8. Limitazioni d'investimento

Gli obiettivi e la politica d'investimento specifica di un fondo vengono stabiliti sulla base delle linee guida generali contenute nel prospetto di vendita.

Ai fini del presente atto si applicano le definizioni riportate di seguito.

"Paese terzo": ai sensi del presente regolamento amministrativo si considera paese terzo ogni stato europeo che non sia membro dell'Unione Europea e ogni stato d'America, Africa, Asia o Australia ed Oceania.

"Strumenti del mercato valutario": si tratta di strumenti che di solito vengono trattati sul mercato valutario, sono liquidi ed è possibile determinarne il valore con precisione in qualsiasi momento.

"Mercato regolamentato": si tratta del mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE.

"Legge del 17 dicembre 2010": si tratta della legge del 17 dicembre 2010 in materia di enti per gli investimenti comuni (comprese gli emendamenti e le integrazioni successivi).

"OIC": si tratta dell'organismo d'investimento collettivo.

"OGAW": abbreviazione tedesca per Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OICVM – organismi d'investimento collettivo in titoli) che è regolato dalla direttiva 2009/65/CE)

"Titoli":

- Azioni e altri titoli equivalenti ad azioni ("Azioni")
- Titoli obbligazionari e altri titoli di debito garantiti ("Titoli di debito")
- Tutti gli altri titoli negoziabili che consentono l'acquisto di titoli mediante la sottoscrizione o lo scambio, fatta eccezione per le operazioni di finanziamento in titoli citate di seguito al punto 6.8.5
- Con "fattori di sostenibilità" si intendono le materie ambientali, sociali e relative ai dipendenti, il rispetto dei diritti dell'uomo e le questioni relative al contrasto a corruzione e tangenti.

La politica d'investimento di un fondo è soggetta alle regolamentazioni e alle limitazioni degli investimenti riportate di seguito.

6.8.1. Gli investimenti di GAMAX FUNDS possono essere costituiti dai seguenti valori patrimoniali:

In virtù della politica d'investimento specifica di un fondo, è possibile che diverse possibilità d'investimento di seguito indicate su determinati fondi non possano essere applicate. Laddove risulti appropriato, tale circostanza è riportata nel prospetto di vendita e in KID (secondo la definizione riportata di seguito).

- a) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o trattati su un mercato regolamentato
- b) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato regolamentato di uno stato membro dell'Unione Europea, che operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico
- c) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori di un paese terzo o negoziati in un altro mercato regolamentato ivi operante regolarmente, riconosciuto e aperto al pubblico, purché la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalle condizioni contrattuali
- d) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione purché le condizioni d'emissione richiedano l'obbligo di presentare una richiesta d'ammissione alla contrattazione in un mercato regolamentato ai sensi dei punti da (a) a (c) e che l'ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione
- e) Quote di OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e/o di altri OIC nell'ambito dell'accezione dell'art. 1, par. 2, lett. a) e b), della direttiva 2009/65/CE con sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, purché:
 - Tali altri OIC siano stati autorizzati, secondo le disposizioni di legge che li sottopongono a un controllo delle autorità, che, secondo il parere della CSSF, è equivalente a quello previsto dal diritto comunitario e sussista una garanzia sufficiente per la collaborazione tra le autorità.
 - Il livello di protezione dei sottoscrittori degli altri OIC sia equivalente al livello di protezione dei sottoscrittori di un OICVM e, in particolare, le disposizioni per il deposito separato del patrimonio del fondo, per l'accensione di crediti, per la concessione di crediti e per la vendita allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della direttiva 2009/65/CE.
 - L'attività commerciale degli altri OIC sia oggetto delle relazioni semestrali e annuali che consentono di farsi un giudizio in merito al patrimonio, agli obblighi, alle entrate e alle transazioni nel periodo di riferimento della relazione.
 - Sia consentito a OICVM o all'altro OIC, le cui quote devono essere acquistate, d'investire complessivamente al massimo per il 10% del rispettivo patrimonio in quote di altri OICVM o altri OIC ai sensi delle rispettive condizioni contrattuali o documenti di creazione.
- f) Depositi presso gli istituti di credito rimborsabili a vista o con diritto di prelievo, con decorrenza massima di 12 mesi purché l'istituto di credito abbia sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea o, nel caso in cui l'istituto di credito abbia sede legale in un paese terzo, a condizione che sia soggetto a disposizioni prudenziali considerate da CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario
- g) Strumenti finanziari derivati (in particolare opzioni, future e swap), ivi compresi gli strumenti equivalenti regolati in contanti, negoziati su un mercato regolamentato descritti alle lettere da a) a c) o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (OTC), purché:
 - I valori di base siano strumenti, ai sensi del presente paragrafo da (a) a (h), indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute.
 - Le controparti in operazioni con Derivati di OTC siano istituti delle categorie autorizzate dalla CSSF, soggetti al controllo da parte delle autorità.
 - I derivati di OTC siano soggetti a una valutazione giornaliera affidabile e verificabile e, su iniziativa del relativo fondo, in qualsiasi momento possano essere venduti, liquidati o saldati con un'operazione di compensazione al loro valore di mercato.

- h) Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati in un mercato regolamentato, contemplati nella precedente definizione, nel caso in cui l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano a loro volta regolamentati al fine di tutelare gli investitori e i risparmi, e purché siano:
- Emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da un paese terzo o, nel caso di uno stato federale, da uno degli stati membri che compongono la federazione o da un organismo pubblico internazionale che appartiene almeno a uno Stato membro
 - Emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui alle lettere precedenti a), b) e c), o
 - Emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza delle autorità, conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario, o da un istituto che è soggetto e si conforma a norme di controllo considerate dalla CSSF almeno altrettanto rigorose come quelle previste dal diritto comunitario
 - Emessi da altri emittenti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, purché per gli investimenti in tali strumenti vengano applicate disposizioni di protezione degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, secondo o terzo trattino e purché l'emittente sia un'impresa con capitale proprio pari ad almeno dieci milioni di euro (euro 10.000.000), che presenti e pubblici i bilanci annuali conformemente alle disposizioni della quarta direttiva 78/660/CEE, oppure sia un soggetto di diritto che, all'interno di un gruppo di imprese comprendente una o più società quotate in borsa, sia dedicato al finanziamento del gruppo ovvero si tratti di un soggetto di diritto dedicato al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una linea di credito bancaria

6.8.2. Ulteriori facoltà di tutti i fondi

- a) Investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario diversi da quelli riportati nel paragrafo 6.8.1.
- b) Detenere patrimoni liquidi accessori per un importo massimo pari al 10% del rispettivo patrimonio netto. In circostanze eccezionali particolari, questi possono ricevere anche una quota superiore al 10%, se e nella misura in cui ciò risulti essere necessario nell'interesse dei sottoscrittori.
- c) Ottenere prestiti a breve termine fino a un importo equivalente al 10% del rispettivo patrimonio netto. Le operazioni di copertura in abbinamento alla vendita di opzioni o all'acquisto o alla vendita di contratti a termine e future non sono considerati come forme di accensione di credito ai sensi della presente limitazione degli investimenti.
- d) Acquisire valute in relazione a transazioni back-to-back.

6.8.3. Limitazioni aggiuntive d'investimento del patrimonio dei fondi

- a) I fondi hanno facoltà di investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo. Ai fondi è consentito investire al massimo il 20% del proprio patrimonio netto in depositi costituiti presso lo stesso medesimo istituto. L'esposizione al rischio di insolvenza della controparte nelle operazioni di un fondo con derivati OTC non può superare il 10% del suo patrimonio netto, nel caso in cui la controparte sia un istituto di credito ai sensi del punto 6.8.1. f). In altri casi, il limite massimo è pari al 5% del patrimonio netto del fondo in questione.
- b) Il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli organismi emittenti in ciascuno dei quali un fondo investe oltre il 5% del proprio patrimonio netto non

deve superare il 40% del valore del rispettivo patrimonio netto. Questa limitazione non si applica ai depositi costituiti e alle operazioni con derivati OTC effettuate con gli istituti soggetti ad una vigilanza amministrativa.

A prescindere dai limiti superiori indicati al punto 5.3. a), ai fondi non è consentito combinare diversi elementi riportati di seguito quando questa operazione porterebbe ad un investimento pari a oltre il 20% del patrimonio netto presso lo stesso medesimo istituto.

- Investimenti in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario emessi dall'organismo interessato
 - Depositi effettuati presso tale organismo
 - Esposizioni derivanti da operazioni in derivati OTC con tale organismo
- c) Il limite massimo riportato al punto (a), par. 1, è pari a un massimo del 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea, dai rispettivi enti locali, da un paese terzo o da un organismo pubblico internazionale a cui appartengono uno o più stati membri dell'Unione Europea.
- d) Il limite massimo riportato alla lettera a), par. 1, è pari a un massimo del 25% nel caso in cui le obbligazioni siano emesse da un istituto di credito con sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea e soggetto per legge a una speciale vigilanza prudenziale tesa a tutelare i titolari di obbligazioni. In particolare, i proventi risultanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investiti, conformemente alle disposizioni di legge, in valori patrimoniali che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire in misura sufficiente i debiti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso maturato del capitale e il pagamento degli interessi.

Quando un fondo investe più del 5% del proprio patrimonio netto in obbligazioni, ai sensi del precedente sotto-paragrafo, emesse da uno stesso emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare l'80% del valore del patrimonio netto di OICVM.

- e) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario riportati ai punti (c) e (d) non vengono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% specificato al punto (b).

Non è consentito accumulare i limiti indicati in 5.3. a), b), c) e d). Per questo motivo, in base a 5.3. a), b), c) e d) gli investimenti effettuati in titoli o strumenti del mercato monetario presso lo stesso medesimo emittente o in depositi costituiti presso tale emittente o in derivati dello stesso non devono superare il 35% del patrimonio netto del fondo.

Le società, che per quanto riguarda la stesura del rapporto consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE o in conformità alle disposizioni internazionali riconosciute in materia di bilancio consuntivo fanno parte dello stesso gruppo aziendale, devono essere considerate come emittente unico per il calcolo dei limiti degli investimenti previsti ai punti da a) a e).

Ai fondi è consentito investire al massimo il 20% del proprio patrimonio netto con modalità cumulativa in titoli o strumenti del mercato monetario dello stesso medesimo gruppo aziendale.

- f) Fermi restando i limiti esposti ai punti da (k) a (m), i limiti riportati dai punti da (a) a (e) ammontano a un massimo del 20% per l'investimento in azioni o titoli di debito emessi dallo stesso organismo quando, ai sensi delle condizioni contrattuali o dei documenti costitutivi, l'obiettivo della politica d'investimento del fondo è replicare la composizione di un determinato indice azionario o di titoli di debito riconosciuto da CSSF, in virtù di quanto riportato di seguito.
- La sua composizione è sufficientemente diversificata.

- L'indice rappresenta un parametro di riferimento adeguato al mercato a cui fa riferimento.
 - È pubblicato in modo appropriato.
- g) Il limite riportato al punto (f) è pari al 35% laddove tale condizione risulti giustificata da condizioni di mercato straordinarie, in particolare nei mercati regolamentati dove certi valori mobiliari o strumenti del mercato monetario sono fortemente predominanti. Un investimento fino al suddetto limite superiore è possibile solo presso un unico emittente.
- h) **Ferme restando le disposizioni dei punti da (a) a (e), un fondo ha facoltà, secondo il principio della diversificazione del rischio, di investire fino al 100% del proprio patrimonio in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea, dai rispettivi enti locali, da un paese OCSE o da un organismo pubblico internazionale a cui appartengono uno o più stati membri dell'Unione Europea, purché (i) tali titoli provengano da almeno sei diverse emissioni e (ii) i titoli di una singola emissione non costituiscano oltre il 30% del patrimonio netto del fondo.**
- i) Un fondo ha facoltà di acquistare quote di OICVM e/o altri OIC riportati nel par. 6.8.1 (e) purché non oltre il 20% del suo patrimonio netto sia investito in quote di un singolo OICVM o un altro OIC.
- Nell'applicazione di questo limite d'investimento, ogni comparto di un fondo a ombrello, ai sensi dell'articolo 181 della legge del 2010, deve essere considerato come un emittente distinto, ammesso che venga applicato il principio di responsabilità individuale per ogni comparto nei confronti di terzi.
- j) Agli investimenti effettuati in quote di altri OIC diversi dagli OICVM non è consentito superare complessivamente il 30% del patrimonio netto dei fondi.
- Se i fondi hanno acquisito le quote di un OICVM e/o OIC particolari, non si prendono in considerazione i valori degli investimenti di OICVM interessato o dell'altro OIC in rapporto ai limiti superiori indicati in 5.3. da (a) a (e).
- Se i fondi acquistano le quote di altri OICVM e/o OIC particolari, amministrati direttamente o indirettamente dalla stessa società di gestione o un'altra società con cui la società di gestione è connessa da una gestione o un possesso comuni o da una partecipazione diretta o indiretta sostanziale, alle società di gestione o alle altre società non è consentito addebitare le commissioni per la sottoscrizione o il riscatto delle quote di altri OICVM e/o altri OIC attraverso il fondo.
- k) La società di gestione non ha facoltà di acquisire azioni con diritto di voto in nessuno degli OICVM da essa gestiti in una misura tale da consentirle di esercitare complessivamente un'influenza sostanziale sulla gestione di un organismo emittente.
- l) Inoltre, a un fondo non è consentito acquistare più di:
- 10% delle azioni senza diritto di voto di un singolo organismo emittente
 - 10% dei titoli di debito di un singolo organismo emittente
 - 25% delle quote di un singolo OICVM e/o altro OIC
 - 10% degli strumenti del mercato monetario di un singolo organismo emittente
- I limiti d'investimento, di cui al secondo, al terzo e al quarto trattino, possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto, se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.
- m) Le disposizioni dei punti (k) e (l) non trovano applicazione per quanto concerne:
- aa) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea o dai rispettivi enti locali

- bb) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un paese terzo
- cc) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da un organismo pubblico internazionale a cui appartengono uno o più stati membri dell'Unione Europea
- dd) Azioni di società costituite ai sensi di legge di un paese che non è uno stato membro dell'Unione Europea, purché (i) tale società investa il proprio patrimonio principalmente in valori mobiliari di emittenti del suddetto paese; (ii) ai sensi della legge del suddetto paese, la partecipazione del fondo al capitale della suddetta società rappresenti l'unico modo possibile per acquisire valori mobiliari di emittenti del suddetto paese; (iii) nell'ambito del proprio investimento patrimoniale, tale società rispetti le limitazioni d'investimento esposte ai punti da (a) a (e) e da (i) a (l)
- n) A nessun fondo è consentito acquistare metalli preziosi o certificati ad essi relativi.
- o) A nessun fondo è consentito investire in immobili, sebbene siano consentiti investimenti in valori mobiliari garantiti da immobili o versamenti di interessi derivanti da questi ultimi o investimenti in valori mobiliari emessi da società che investono in immobili e versamenti di interessi derivanti da questi ultimi.
- p) Non è consentito concedere prestiti o garanzie a terze parti a discapito dei patrimoni di un fondo, sebbene la suddetta limitazione d'investimento non impedisca ad alcun fondo di investire il rispettivo patrimonio netto in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non interamente versati nell'ambito dell'accezione del par. 6.8.1 (e), (g) e (h).
- q) Non è consentito effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari a cui si fa riferimento al par. 6.8.1. (e), (g) e (h).

6.8.4. Disposizioni contrapposte contenute nel presente atto

- a) I fondi non sono tenuti a rispettare i limiti d'investimento riportati nei par. da 6.8.1 a 6.8.3 nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione connessi ai valori mobiliari o agli strumenti del mercato monetario che fanno parte del loro patrimonio.
- b) Fermo restando l'obbligo di osservare il principio della diversificazione dei rischi, i fondi recentemente autorizzati hanno facoltà di derogare alle disposizioni del par. 6.8.3 da (a) a (j) per i sei mesi successivi a decorrere dalla data di autorizzazione.
- c) Nel caso in cui, per motivi che esulano dal controllo del fondo interessato o a causa dei diritti di sottoscrizione, si violino le suddette disposizioni, un fondo è obbligato ad adoperarsi in qualsiasi modo possibile al fine di risolvere la situazione nell'ambito delle proprie transazioni di vendita tenendo conto degli interessi dei propri sottoscrittori.
- d) Nel caso in cui un emittente costituisca un soggetto giuridico con diversi comparti e il patrimonio di un comparto rispondano esclusivamente nei confronti dei crediti degli investitori del suddetto comparto, nonché dei creditori le cui richieste fanno riferimento alla costituzione, alla durata o alla liquidazione del comparto, ogni comparto è considerato un emittente indipendente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in merito alla diversificazione dei rischi riportata nel par. 6.8.3 da (a) a (g) e nel par. 6.8.3 da (i) e (j).

Il consiglio di amministrazione della società di gestione è autorizzato a prevedere dei limiti d'investimento aggiuntivi nella misura in cui ciò risulti essere necessario per soddisfare le disposizioni di legge e amministrative nei paesi in cui le quote del fondo vengono offerte o vendute.

6.8.5. Operazioni di finanziamento in titoli e Total Return Swap

a) Disposizioni generali

Allo stato del presente prospetto, la società di gestione è autorizzata a utilizzare per un fondo operazioni di finanziamento in titoli e Total Return Swap, a condizione che ciò sia espressamente menzionato nella parte dell'allegato riferita al fondo in questione.

A parte le operazioni di prestito titoli e i total return swap, la società di gestione non effettua operazioni di finanziamento in titoli per conto dei fondi nell'ambito dell'accezione dell'art. 3 (11) del regolamento UE 2015/2365 ("SFTR"). Nel caso in cui, in un secondo tempo, la società di gestione decidesse di ricorrere a ulteriori strumenti di finanziamento in titoli, le presenti condizioni contrattuali saranno adeguate di conseguenza.

b) Operazioni di prestito titoli

In conformità alle norme relative alla politica d'investimento descritte al precedente paragrafo 6.8, la società di gestione può effettuare per un determinato fondo operazioni di prestito di titoli, a condizione che ciò sia espressamente menzionato nella parte dell'allegato riferita al fondo in questione. La società di gestione può stipulare operazioni di prestito titoli per il rispettivo fondo nel quadro dei principi d'investimento allo scopo di una gestione efficiente del portafoglio. In particolare, tali operazioni di prestito titoli non dovrebbero dare luogo a variazioni dell'obiettivo d'investimento del fondo interessato, né comportare ulteriori rischi di considerevole entità rispetto al profilo di rischio del fondo in questione.

Le operazioni di prestito titoli consistono in transazioni in cui il prestatore trasferisce titoli al prestatario, con l'obbligo per la parte prestataria di restituire titoli equivalenti in un momento successivo o su richiesta della parte prestatrice; per la controparte che cede in prestito i titoli si tratta di un'operazione di concessione in prestito di titoli e per la controparte a cui vengono trasferiti si tratta di un'operazione di presa in prestito di titoli.

I titoli coinvolti nel trasferimento di proprietà al prestatario non sono più soggetti alla custodia e alla vigilanza della banca depositaria.

La società di gestione può effettuare per un fondo solo operazioni di prestito titoli ai sensi della legge del 2010 che siano conformi alla politica d'investimento e alle limitazioni d'investimento del rispettivo fondo.

In circostanze normali e se non diversamente indicato nella parte riferita al fondo dell'allegato, in generale è previsto che la quota effettiva del patrimonio di un fondo che può essere oggetto di operazioni di prestito titoli non superi in alcun momento il 60% del patrimonio netto del fondo in questione. Tuttavia, la società di gestione non prevede che l'impegno di un fondo in operazioni di prestito titoli superi il 20% del patrimonio netto del fondo stesso. La quota effettiva dipende da svariati fattori, come ad esempio il valore dei titoli in questione che sono detenuti dal fondo interessato e la domanda di mercato relativa a tali titoli in un determinato momento. La società di gestione assicura che la portata delle operazioni di prestito titoli di un fondo rimanga a un livello adeguato, o di essere autorizzata a esigere la restituzione dei titoli dati in prestito con modalità che le consentano di ottemperare in qualsiasi momento ai suoi obblighi di riscatto.

Nell'arco del periodo in cui sono di proprietà del fondo, non è consentito disporre di titoli concessi in prestito da un fondo a meno che non siano dotati di sufficienti coperture attraverso strumenti finanziari che mettano il fondo in condizione di rimborsare i titoli concessi alla scadenza del contratto.

Con riferimento all'esecuzione di una transazione di titoli, un fondo può presentarsi come parte prestataria nelle seguenti circostanze: (i) Nell'arco di un periodo in cui i valori mobiliari siano stati trasmessi per il rinnovo della registrazione; (ii) nel caso in cui i valori mobiliari siano stati concessi, ma non rimborsati tempestivamente; o (iii) al fine di evitare la mancata esecuzione laddove la banca depositaria non adempia al rispettivo obbligo di consegna.

Tutti i proventi raccolti sulle commissioni derivanti dal programma di prestito titoli saranno ripartiti tra il fondo interessato e l'agente di prestito titoli nelle proporzioni (più IVA laddove prevista) concordate di volta in volta in forma scritta e rese note nella relazione di bilancio annuale di GAMAX FUNDS. Tutti i costi o le spese in relazione al programma di prestito titoli, ivi comprese le commissioni del fiduciario, saranno a carico del fondo interessato, dell'agente di prestito titoli e di qualsiasi agente secondario nominato dall'agente di prestito titoli nelle proporzioni concordate di volta in volta in forma scritta e rese note nella relazione di bilancio annuale di GAMAX FUNDS. Al fondo coinvolto e all'agente di prestito titoli tramite viene rispettivamente accreditato il 90% e il 10% del reddito conseguito dalle operazioni di prestito titoli. La società di gestione non partecipa agli introiti delle operazioni di prestito titoli.

Le controparti delle operazioni di prestito titoli devono essere istituti finanziari di prim'ordine e regolamentati di qualsiasi forma giuridica con un rating minimo necessario di qualità Investment Grade, specializzati in questo tipo di operazioni e con sede sociale in uno Stato membro dell'OCSE. Devono essere assoggettati a norme di vigilanza riconosciute da CSSF come equivalenti a quelle della legislazione dell'UE.

Per le operazioni di prestito titoli eseguite, i fondi coinvolti ricevono garanzie in contanti o non in contanti che al contempo sono conformi al vigente diritto lussemburghese e soddisfano i requisiti descritti nel successivo capitolo "Garanzie e reinvestimento delle garanzie".

Per le operazioni di prestito titoli e i derivati OTC, il rischio d'insolvenza nei confronti della controparte deve essere considerato nel calcolo dei limiti del rischio della controparte di cui al paragrafo 6.8.3. Il rischio della controparte può essere ignorato se il valore delle garanzie valutato con sconti adeguati è superiore all'importo che è esposto al rischio della controparte.

c) Total return swap

Conformemente alle norme riguardanti la politica d'investimento di cui al paragrafo 6.8, la società di gestione può ricorrere a Total Return Swap per un determinato fondo a condizione che ciò sia esplicitamente menzionato nella parte riferita al fondo dell'allegato. La società di gestione può stipulare Total Return Swap per il rispettivo fondo nel quadro dei principi d'investimento allo scopo di una gestione efficiente del portafoglio o con finalità d'investimento. In particolare, questi Total Return Swap non dovrebbero dare luogo a variazioni dell'obiettivo d'investimento del fondo interessato, né comportare ulteriori rischi di considerevole entità rispetto al profilo di rischio del fondo in questione.

Un Total Return Swap è un contratto derivato OTC nel quale un soggetto detto protection buyer cede a un altro soggetto detto protection seller la totalità della performance economica, inclusi i redditi da interessi e commissioni nonché i profitti e le perdite dovuti alle variazioni di prezzo e alle perdite di realizzo del sottostante. A titolo di contropartita, il protection seller effettua un pagamento in acconto o pagamenti periodici a rate fisse o variabili al protection buyer.

La società di gestione può stipulare Total Return Swap per un fondo solo in riferimento a titoli trasferibili ai sensi della legge del 2010 che siano conformi alla politica d'investimento e alle limitazioni d'investimento del rispettivo fondo.

In circostanze normali e se non diversamente indicato nella parte riferita al fondo dell'allegato, in generale è previsto che la società di gestione non investa in Total Return Swap più del 20% del patrimonio netto di un fondo. In circostanze particolari tale quota può essere incrementata fino a un massimo del 100% del patrimonio netto del rispettivo fondo.

I valori patrimoniali soggetti a Total Return Swap vengono custoditi dalla rispettiva controparte. Il fondo riceve almeno l'80% delle entrate lorde derivante dal Total Return Swap. Tutti i redditi provenienti dai Total Return Swap, al netto delle spese, tra cui in particolar modo i costi di transazione e le commissioni per garanzie pagate alla controparte dello swap, vengono trasferiti al rispettivo fondo. Il valore massimo pari al 20% delle entrate lorde da Total Return Swap verrà attribuito alla rispettiva controparte e ad ogni agente coinvolto nel Total Return Swap. Per i Total

Return Swap privi di copertura, normalmente tali costi di transazione vengono pagati nella forma di un tasso d'interesse concordato, che può essere fisso o variabile. Per i Total Return Swap con copertura, il fondo paga un acconto del valore nominale del Total Return Swap, normalmente senza ulteriori pagamenti periodici. Un Total Return Swap con copertura parziale combina le caratteristiche e i profili di spesa dei Total Return Swap con e senza copertura in proporzione adeguata. I costi delle garanzie dipendono solitamente dalla valutazione di mercato del rispettivo strumento, dall'ammontare delle garanzie scambiate e dalla frequenza di scambio delle garanzie. Le informazioni relative alle spese e commissioni applicate a tale riguardo per ciascun fondo, all'identità delle società a cui sono state pagate tali spese e commissioni e alla loro eventuale relazione con la società di gestione sono disponibili nei rapporti annuali e semestrali. La società di gestione non partecipa agli introiti dei Total Return Swap.

La controparte non è in contatto con l'Investment Manager.

La società di gestione esegue operazioni di Total Return Swap per un fondo solo tramite istituti finanziari di prim'ordine di qualsiasi forma giuridica con un rating minimo necessario di qualità Investment Grade, specializzati nell'ambito di questo tipo di operazioni e con sede sociale in uno Stato membro dell'OCSE. Devono essere assoggettati a norme di vigilanza riconosciute da CSSF come equivalenti a quelle della legislazione dell'UE.

Ai fini dei Total Return Swap, la società di gestione ricorrerà esclusivamente ai servizi di agenti che siano istituti finanziari di prim'ordine di qualsiasi forma giuridica con un rating minimo necessario di qualità Investment Grade, specializzati nell'ambito di questo tipo di operazioni e con sede legale in uno Stato membro dell'OCSE. Devono essere assoggettati a norme di vigilanza riconosciute da CSSF come equivalenti a quelle della legislazione dell'UE.

Per le operazioni di Total Return Swap effettuate, i fondi coinvolti possono ricevere garanzie in contanti o non in contanti che al contempo sono conformi al vigente diritto lussemburghese e soddisfano i requisiti descritti nel successivo capitolo "Garanzie e reinvestimento delle garanzie".

Nel caso in cui i fondi investano nei cosiddetti "Total Return Swap" o strumenti finanziari derivati simili, nei diversi allegati dei prospetti informativi d'emissione vengono fornite le seguenti indicazioni aggiuntive:

- aa) Informazioni sulla strategia sottostante e sulla composizione del portafoglio o dell'indice d'investimento
 - bb) Informazioni sulle controparti delle suddette transazioni
 - cc) Informazioni (laddove applicabili) sull'entità della discrezione concessa alla controparte in merito alla composizione o alla gestione del portafoglio del fondo o del derivato sottostante, ma anche informazioni sull'eventuale necessità d'approvazione della controparte per le operazioni che riguardano il portafoglio del rispettivo fondo
 - dd) Il nominativo (laddove applicabile) della controparte in qualità di gestore dell'investimento
- d) Informazioni nel rapporto finanziario

La relazione di bilancio annuale di GAMAX FUNDS divulga le seguenti informazioni:

- Esposizione di ogni fondo ottenuta mediante tecniche di gestione efficiente del portafoglio e total return swap
- Identità delle controparti delle suddette tecniche di gestione efficiente del portafoglio e total return swap
- Rapporto delle suddette controparti con la società di gestione, il gestore del portafoglio interessato o il depositario

- Tipo e importo delle garanzie ricevute dai fondi per ridurre l'esposizione al rischio della controparte
- Ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio e dai total return swap per tutto il periodo di riferimento della relazione, con i costi operativi diretti e indiretti e le commissioni sostenute
- Identità degli enti a cui vengono versati tali costi e commissioni
- Altre eventuali informazioni richieste da SFTR

6.8.6. Derivati

Nel rispetto delle condizioni e dei limiti specificati nei par. da 6.8.1 a 6.8.4 e nel rispettivo allegato al presente prospetto informativo, è possibile acquistare strumenti finanziari derivati, come ad esempio future, forward, opzioni e swap, a fini d'investimento, gestione efficiente del portafoglio e/o di copertura (in relazione ai rischi di cambio, di tasso d'interesse e di prezzo, nonché per la copertura di altri rischi). Inoltre, occorre rispettare le disposizioni del seguente paragrafo 6.8.8 relative al procedimento di gestione dei rischi nel caso dei derivati.

6.8.7. Garanzie e reinvestimento di garanzie

Con riferimento alle operazioni derivate OTC, alle operazioni di prestito titoli e ai Total Return Swap, la società di gestione ha facoltà di ottenere garanzie nell'ambito della strategia definita in questo paragrafo per ridurre il rischio della controparte. Il seguente paragrafo definisce la strategia applicata dalla società di gestione per i diversi fondi e tesa alla gestione delle garanzie. Possono essere considerati garanzie ai sensi di questo paragrafo tutti i valori patrimoniali ottenuti dalla società di gestione in relazione a operazioni derivate OTC, operazioni di prestito titoli e Total Return Swap.

Norme generali

Le garanzie ottenute dalla società di gestione per i diversi fondi possono essere utilizzate per ridurre il rischio della controparte, a cui è esposta la società di gestione, se quest'ultima soddisfa le disposizioni contenute nelle leggi applicabili e le richieste elencate nelle circolari emanate da CSSF, in particolare per quanto concerne la liquidità, la valutazione, la qualità in rapporto alla solvibilità degli emittenti, la correlazione, i rischi in relazione alla gestione delle garanzie e la possibilità d'attuazione. In particolare, le garanzie devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Tutte le garanzie accettate, diverse dai contanti, devono essere ad alta liquidità e negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema di negoziazione multilaterale a prezzi trasparenti in modo da consentirne la vendita con breve preavviso a un prezzo vicino alla valutazione effettuata prima della vendita.
- È necessario valutare le garanzie accettate su base giornaliera. È consentito accettare il patrimonio che presenta un'elevata volatilità dei prezzi come garanzie solo nel caso in cui si applichino strategie di deprezzamento (note come "strategie haircut").
- L'emittente delle garanzie deve presentare un elevato rating creditizio.
- Le garanzie accettate devono essere emesse da un soggetto che è indipendente dalla controparte e non è strettamente correlato con la performance della controparte.
- Le garanzie accettate devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti, con un'esposizione massima del 20% del valore del patrimonio netto del rispettivo fondo rispetto a un singolo emittente. Se un fondo è esposto a varie controparti, i vari panieri di garanzie vengono riuniti per calcolare la limitazione al 20% per un emittente. In deroga al requisito di diversificazione precedentemente specificato, un fondo ha facoltà di fornire garanzie in modo completo attraverso diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario che vengano emessi o garantiti da uno Stato membro

dell'Unione Europea, uno o più dei suoi enti locali, da uno stato terzo o istituti internazionali di diritto pubblico di cui fa almeno parte uno Stato membro dell'Unione Europea. Il suddetto fondo dovrebbe detenere i valori mobiliari, negoziati nell'ambito di almeno sei diverse emissioni, laddove tuttavia i valori mobiliari derivanti da un'unica emissione non superino il 30% del patrimonio netto del fondo. I seguenti stati membri, enti locali o istituzioni internazionali, di diritto pubblico, emettono o garantiscono i titoli mobiliari che il fondo ha facoltà di accettare per oltre il 20% del rispettivo patrimonio netto: Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Belgio, Regno Unito.

- (vi) La gestione del rischio deve identificare, gestire e mitigare i rischi associati alla gestione delle garanzie, come ad esempio i rischi operativi e legali.
- (vii) In caso di trasferimento del titolo di proprietà, le garanzie ricevute devono essere custodite dalla banca depositaria. Per altri tipi di accordi di garanzie possono essere custodite garanzie di una terza persona soggetta a vigilanza e non correlata all'ente che concede le garanzie. Le garanzie concesse in forma diversa dai contanti non possono essere custodite dalla controparte a meno che non vengano separate adeguatamente dal suo patrimonio.
- (viii) La società di gestione deve essere sempre in grado di realizzare le garanzie accettate senza alcun riferimento o approvazione della controparte.

Generalmente, la garanzia deve essere fornita in uno dei modi seguenti:

- (i) **Fondi liquidi**
I fondi liquidi comprendono non solo il denaro contante e i depositi bancari con un breve periodo di validità, ma anche gli strumenti del mercato valutario ai sensi della definizione ad opera della direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 per l'attuazione della direttiva 85/611/CEE del consiglio in materia di coordinamento delle disposizioni giuridiche ed amministrative riguardanti OICVM specifici per quanto riguarda le spiegazioni delle specifiche definizioni. Un'apertura di credito o una fideiussione a prima richiesta, concessa da un istituto di credito di prima categoria non connesso alla controparte sono considerati equivalenti ai fondi liquidi.
- (ii) Le obbligazioni sono emesse o garantite da un paese membro dell'OCSE o dai rispettivi enti locali o da istituti sovranazionali a livello UE, regionale o internazionale.

Le garanzie fornite in contanti possono esporre il fondo ad un rischio di credito per quanto riguarda il depositario delle suddette garanzie. Nel caso in cui sia presente un tale rischio, il fondo deve prendere in considerazione tale situazione a livello dei limiti di deposito dell'articolo 43 (1) della legge del 2010.

Le garanzie ricevute non vengono reinvestite.

Entità delle garanzie

La società di gestione definirà l'entità necessaria delle garanzie per le operazioni derivate OTC, le operazioni di prestito titoli e i Total Return Swap per i diversi fondi a seconda della natura e delle caratteristiche delle transazioni eseguite, dell'affidabilità e dell'identità delle controparti, ma anche delle rispettive condizioni di mercato.

La portata minima delle garanzie in relazione a operazioni di prestito di titoli ammonta al 105% (riferito al valore dei sottostanti delle operazioni di prestito in titoli).

La portata minima delle garanzie in relazione a Total Return Swap ammonta al 100% (riferito al valore dei sottostanti del Total Return Swap).

Nel caso dei derivati OTC vengono richieste garanzie almeno a partire da un importo minimo di 500.000 euro (in rapporto alla portata delle garanzie) a condizione che il rischio massimo per la

controparte indicato nel paragrafo 6.8.3 lettera a) sia rispettato anche senza garanzie. L'esposizione che supera il valore massimo consentito del rischio della controparte dei diversi fondi viene tutelato al 100%.

Strategia di valutazione

Le garanzie ricevute vengono valutate secondo il principio del valore corrente (mark-to-market) in ogni giorno di valutazione sulla base del prezzo di mercato e in considerazione di deprezzamenti adeguati, che vengono stabiliti dalla società di gestione in conformità alla sua strategia di deprezzamento (strategia di haircut). Se il valore della garanzia scende al di sotto dei requisiti di copertura vengono utilizzati margini di variazione giornalieri adeguati.

Strategia di deprezzamento (strategia di haircut)

Le garanzie ricevute vengono valutate sulla base di ogni giorno di valutazione e applicando i prezzi di mercato a disposizione, nonché considerando i deprezzamenti adeguati stabiliti dalla società di gestione per ogni tipo di patrimonio del rispettivo fondo sulla base della strategia di haircut adottata dalla società di gestione. Tale strategia tiene conto di diversi fattori in funzione delle garanzie ricevute, come la solvibilità della controparte, la maturazione, la valuta e la volatilità dei prezzi dei valori patrimoniali.

Nell'ambito della strategia per il deprezzamento vengono concessi i seguenti sconti:

Tipo di garanzie	Sconto
Patrimonio liquido	Fino al 10%
Titoli di stato	Fino al 10%

6.8.8. Procedimento di gestione dei rischi

La società di gestione impiega per il fondo un processo di gestione dei rischi conforme alla legge del 2010 ed altre disposizioni applicabili, ed in particolare la circolare CSSF 11/512. Mediante il procedimento di gestione dei rischi, la società di gestione valuta e pondera il rischio di mercato, il rischio di liquidità e il rischio del contraente, inclusi i rischi operativi, fondamentali per il rispettivo fondo.

Il procedimento di gestione dei rischi applicato per ogni singolo fondo è descritto in dettaglio nel relativo allegato.

Un fondo, come parte della sua strategia d'investimento, può effettuare investimenti in derivati entro i limiti stabiliti al precedente paragrafo 6.8.3. (e), purché il rischio complessivo dei valori sottostanti non superi i limiti d'investimento di cui sopra al paragrafo 6.8.3 da (a) a (e). Se un fondo investe in derivati basati su indici, tali investimenti non devono essere considerati per i limiti d'investimento di cui al precedente paragrafo 6.8.3. da (a) a (e).

Un derivato, collocato in un titolo o in uno strumento del mercato monetario, deve essere preso in considerazione per quanto concerne il rispetto delle disposizioni del presente punto 6.

6.9. Valore del patrimonio netto

Per il calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote che viene espresso nella valuta di riferimento, la banca depositaria determina il valore del relativo fondo e del patrimonio netto (i valori patrimoniali al netto dei debiti) imputabile alle relative classi di quote in ogni giorno di valutazione del Lussemburgo (di seguito denominato "giorno di valutazione") alle ore 12.00 e lo divide per il numero delle quote indicate di tale classe ("valore del patrimonio netto per quota"). Il valore patrimoniale netto complessivo di GAMAX FUNDS viene stabilito in euro e viene commercialmente arrotondato per eccesso o per difetto fino al centesimo successivo.

I valori patrimoniali e le passività vengono suddivisi come riportato di seguito.

- a) Il prezzo d'emissione al momento dell'emissione delle quote di un fondo viene accreditato al rispettivo fondo nei registri contabili di GAMAX FUNDS. I valori patrimoniali e i debiti del fondo, nonché le entrate e le uscite riferibili a un fondo, vengono attribuiti allo stesso tenendo conto delle seguenti disposizioni.
- b) Il patrimonio acquisito come risultato di un altro patrimonio già presente nel fondo viene accreditato a favore di tale fondo. Ad ogni rivalutazione di un investimento, la plusvalenza o la diminuzione del valore viene imputata al fondo specifico.
- c) Nel caso in cui, in relazione a un patrimonio di un fondo, GAMAX FUNDS si assuma qualsiasi tipo di vincolo, quest'ultimo viene imputato al fondo interessato.
- d) Nel caso in cui non sia possibile imputare un'attività o una passività a un fondo specifico, queste vengono attribuite a tutti i fondi in proporzione ai diversi valori del patrimonio netto dei singoli fondi.
- e) In seguito alle distribuzioni ai sottoscrittori di un fondo specifico o in seguito al versamento dei costi dei sottoscrittori di un fondo specifico, nonché all'accantonamento di tali costi, la quota del suddetto fondo del valore del patrimonio netto totale viene decurtata dell'importo della distribuzione o di tali costi.
- f) Nel caso in cui per un fondo vengano emesse varie classi di quote, la percentuale di ogni classe di quote del patrimonio netto di tale fondo viene specificata tenendo conto di emissioni, rimborsi, conversioni, distribuzioni e costi a carico delle singole classi di quote.

Tutti i fondi rispondono solo delle passività che è possibile attribuire al suddetto fondo.

Il patrimonio del fondo netto viene calcolato in base ai principi riportati di seguito.

- a) Il valore delle disponibilità di cassa e bancarie, dei certificati di deposito e dei crediti esigibili, delle spese anticipate, dei dividendi in contanti e degli interessi dichiarati o maturati non ancora percepiti corrisponde al rispettivo importo totale a meno che non sia possibile corrispondere o ottenere in modo completo tale valore, nel qual caso il valore è determinato comprendendo uno sconto ragionevole al fine di ottenere il valore effettivo.
- b) Il valore del patrimonio quotato o negoziato in borsa viene calcolato in base al prezzo di chiusura del giorno lavorativo precedente al giorno di valutazione specifico. A tal riguardo viene riportata in conto la quotazione di chiusura in borsa che di solito rappresenta il principale mercato di tale effetto. Se un titolo o un altro valore patrimoniale è quotato in più borse, è determinante il corso di chiusura pertinente di tali borse ovvero di tale mercato regolamentato, che costituisce il mercato principale per questo valore patrimoniale.
- c) Il valore del patrimonio negoziato in un diverso mercato regolamentato viene calcolato in base al prezzo di chiusura del giorno lavorativo precedente al giorno di valutazione specifico.
- d) Laddove un patrimonio non sia quotato o negoziato in borsa o in un altro mercato regolamentato o i prezzi del patrimonio quotato o negoziato in borsa o in un altro mercato come precedentemente indicato non rispecchino in modo adeguato l'effettivo valore di mercato dei patrimoni specifici in conformità agli accordi riportati al punto (b) o (c), il valore di tale patrimonio viene calcolato in base al prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile e stimato in modo prudentiale.
- e) Il valore di liquidazione di future, forward e opzioni non negoziati in borsa o in altri mercati organizzati corrisponde al rispettivo valore netto di liquidazione determinato secondo le linee guida del consiglio di amministrazione in base all'applicazione coerente di tutti i vari tipi di contratti. Il valore di liquidazione di future, forward e opzioni negoziati in borsa o in altri mercati organizzati viene calcolato in base agli ultimi prezzi di liquidazione disponibili per tali contratti nelle borse o nei mercati organizzati in cui si trattano tali future, forward o opzioni del fondo. Laddove non sia possibile liquidare future, forward o opzioni in un giorno

per cui è specificato il valore del patrimonio netto, la base di valutazione di tale contratto è indicata dal consiglio di amministrazione in modo appropriato e ragionevole.

Gli swap vengono valutati al rispettivo valore di mercato specifico in rapporto all'andamento degli interessi applicabile.

- f) In linea generale, il valore degli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato e presentano una durata residua inferiore a 12 mesi e superiore a 90 giorni, corrisponde al rispettivo valore nominale, maggiorato degli interessi maturati. Nei casi in cui sia specificato dal consiglio di amministrazione e a seconda della qualità dell'emittente, è eventualmente possibile calcolare il valore di tali strumenti del mercato monetario in base al valore contabile residuo. Gli strumenti del mercato monetario con un periodo di validità residuo pari a un massimo di 90 giorni vengono definiti in base ai costi d'ammortamento, il che corrisponde al valore di mercato indicativo.
- g) Tutti gli altri valori mobiliari e patrimoni vengono stimati al loro valore equo secondo quanto stabilito in buona fede in base alle procedure stabilite dalla società di gestione.

Il valore di tutti i valori patrimoniali e debiti che non sono espressi nella valuta del fondo, viene convertito in questa valuta in base all'ultimo cambio disponibile presso la banca depositaria. Se tali corsi non sono disponibili, il corso di cambio viene determinato in fede e secondo il processo disposto dal consiglio d'amministrazione.

La società di gestione può, a propria discrezione, ammettere altri metodi di valorizzazione, se lo dovesse ritenere opportuno nell'interesse di una valorizzazione adeguata di un valore patrimoniale del fondo.

- Se la società di gestione reputa che il valore delle quote calcolato in un determinato giorno di valorizzazione non esprime il valore effettivo delle quote del fondo, o se dal momento del calcolo del valore delle quote si sono verificate variazioni considerevoli che hanno interessato le borse e/o i mercati pertinenti, la società di gestione ha la facoltà di decidere di aggiornare il valore delle quote in quello stesso giorno. In tali circostanze, verranno onorate tutte le richieste di sottoscrizione e rimborso pervenute per questo giorno di valutazione sulla base del valore delle quote, che sarà stato aggiornato secondo il principio di buona fede.

La società di gestione ha facoltà di sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto nonché l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote nel caso in cui e finché:

- Una borsa, in cui viene negoziata una parte considerevole dei titoli di un fondo (eccetto nei normali fine settimana e giorni festivi), è chiusa, la negoziazione è limitata o sospesa.
- La società di gestione non può disporre dei valori patrimoniali.
- Non è possibile trasferire i controvalori per gli acquisiti e le vendite.
- È impossibile effettuare la definizione del valore patrimoniale netto in modo corretto.

La sospensione e la ripresa del calcolo del valore patrimoniale netto viene comunicata immediatamente a quei sottoscrittori che hanno richiesto il rimborso delle proprie quote.

Se il calcolo del valore patrimoniale netto delle quote di un fondo viene sospeso, ciò non produce alcun effetto sulle quote di altri fondi, se per questi ultimi non sussistono tali circostanze.

In caso di errore nel calcolo del valore del patrimonio netto e/o di violazione della politica d'investimento del comparto in vigore, la società di gestione darà applicazione alla circolare 24/856 di CSSF, in materia di tutela dei sottoscrittori in caso d'errore del calcolo del valore del patrimonio netto e di correzione degli effetti derivanti dalla violazione delle norme d'investimento in vigore da parte degli organismi d'investimento collettivo e si atterrà alle procedure riportate

nella suddetta circolare al fine di correggere tale errore e/o violazione.

La circolare 24/856 di CSSF fa riferimento in modo specifico al concetto di "intermediari finanziari" e sostiene che gli investitori finali (ovvero i beneficiari finali) ricorrano spesso ai servizi degli intermediari finanziari per sottoscrivere le quote di un fondo. Di conseguenza, in linea generale, i suddetti investitori non sono compresi nel registro degli investitori tenuto dall'amministratore del fondo poiché l'intermediario finanziario può sfruttare un conto cumulativo.

Agli investitori si ricorda di tenere presente che i loro diritti possono essere eventualmente pregiudicati dal versamento di un indennizzo in caso di errori di calcolo del valore del patrimonio netto e/o di violazione delle regole d'investimento e/o di altri tipi di errori che si verifichino a livello di GAMAX FUNDS alla sottoscrizione delle quote tramite un intermediario finanziario e nel caso in cui l'investitore finale non sia iscritto nel registro. Si consiglia agli investitori una consulenza in merito ai propri diritti.

6.10. Accordi soft dollar

Ogni gestore terzo nominato in relazione al fondo, compreso il gestore dell'investimento e ogni portfolio manager (ognuno un "manager") può stipulare cosiddetti accordi soft dollar con i broker. In base a tali accordi, le terze parti erogano servizi commerciali specifici e vengono retribuiti dai broker per tali servizi dalle provvigioni che ricevono per le transazioni.

A condizione che il gestore riceva la migliore prestazione possibile, le commissioni per i broker per le transazioni di portafoglio per il fondo possono essere pagate dal gestore al broker come compenso per servizi di ricerca e servizi che questi hanno prestato in relazione all'esecuzione degli ordini.

Gli accordi soft dollar pertinenti del fondo devono soddisfare le seguenti condizioni: (i) Quando stipula accordi soft dollar, un gestore negozierà nel miglior interesse del fondo. (ii) I servizi prestati nell'ambito di accordi soft dollar devono essere direttamente correlati all'attività del gestore. (iii) Le provvigioni per i broker per le transazioni di portafoglio del fondo vengono pagate dal gestore solo ai broker che rappresentano persone giuridiche. (iv) Un gestore presenta alla società di gestione relazioni sugli accordi soft dollar indicando il tipo di prestazioni ricevute. (v) Gli accordi soft dollar vengono riportati nelle relazioni periodiche.

6.11. Gestione congiunta del patrimonio

Nella misura in cui le direttive in materia d'investimento lo consentano e si presenti utile per quanto concerne i diversi campi d'investimento, il consiglio d'amministrazione dei fondi specifici è autorizzato a condurre la gestione congiunta al fine di garantire un'amministrazione efficiente del fondo. I relativi valori patrimoniali vengono indicati di seguito come "fondo comune patrimoniale", nonostante il fatto che la gestione comune sia finalizzata esclusivamente a scopi amministrativi interni. Tali fondi comuni patrimoniali non rappresentano un patrimonio speciale proprio e non sono direttamente accessibili agli investitori. A ciascun fondo, i cui valori patrimoniali sono gestiti in comune, vengono assegnati i valori patrimoniali spettanti.

Quando vengono gestiti in comune i valori patrimoniali di diversi fondi, occorre determinare i valori patrimoniali, imputabili originariamente ai diversi fondi, in base alla valutazione originaria dei valori patrimoniali nel fondo comune patrimoniale. I rapporti di partecipazione dei fondi ai diversi pool di capitali variano secondo quanto stabilito dai successivi afflussi e deflussi di risorse.

Il diritto proporzionale dei diversi fondi ai valori patrimoniali gestiti in comune è correlato a tutti gli oggetti d'investimento del rispettivo fondo comune patrimoniale.

6.12. Durata e liquidazione di GAMAX FUNDS

GAMAX FUNDS è costituito a tempo indeterminato.

GAMAX FUNDS e ogni singolo fondo può essere liquidato in ogni momento su decisione della società di gestione.

Se GAMAX FUNDS o un altro fondo viene sciolto, l'informazione deve essere pubblicata in RESA e anche sui giornali. A tale scopo, la società di gestione sceglierà, oltre a un giornale lussemburghese, giornali dei paesi in cui le quote sono ammesse per la vendita pubblica. L'emissione, il rimborso e la conversione di quote vengono sospesi nel giorno della decisione di liquidazione di GAMAX FUNDS o dei singoli fondi. I valori patrimoniali vengono venduti e la banca depositaria procede alla distribuzione tra i sottoscrittori dei proventi della liquidazione al netto dei costi di liquidazione e degli onorari, su istruzione della società di gestione o, eventualmente, dei liquidatori nominati da quest'ultima o dalla banca depositaria, d'intesa con l'autorità di controllo.

I proventi della liquidazione, che al termine di una procedura di liquidazione non vengono reclamati dai sottoscrittori, verranno convertiti in euro, qualora ciò sia legalmente richiesto, e depositati dalla banca depositaria, per conto dei sottoscrittori aventi diritto, presso la Caisse de Consignation del Lussemburgo, dove tali importi scadranno, qualora non verranno richiesti entro il termine legale.

6.13. Fusione

La società di gestione può decidere, conformemente alle disposizioni della legge del 2010, di effettuare una fusione, ai sensi dell'art. 1 comma 20 della legge del 2010, di GAMAX FUNDS o di uno dei fondi, in cui GAMAX FUNDS o il fondo pertinente possono partecipare come OICVM cedente o incorporante.

6.13.1. Fusione di GAMAX FUNDS

La società di gestione può decidere di effettuare una fusione di GAMAX FUNDS, come OICVM cedente o incorporante, con

- Un'altra OICVM lussemburghese o straniera (il "nuovo OICVM") o
- Un comparto di tale OICVM lussemburghese o straniero

ed eventualmente di cambiare la denominazione delle quote di GAMAX FUNDS in quote del nuovo OICVM ovvero del comparto di quest'ultimo.

6.13.2. Fusione di uno dei fondi

La società di gestione ha facoltà decisionale in merito all'esecuzione di fusioni di un fondo in qualità di OICVM cedente o mutuatario con

- Un altro fondo esistente o un altro comparto di un nuovo OICVM (il "nuovo comparto") o
- Un nuovo OICVM

ed eventualmente di cambiare la denominazione delle quote del fondo pertinente in quote del nuovo OICVM ovvero del nuovo comparto.

In caso di fusione di GAMAX FUNDS o di un fondo, la società di gestione provvederà a comunicare l'intento di realizzare tale fusione ai sottoscrittori di GAMAX FUNDS ovvero del fondo con una relativa comunicazione, ai sensi dell'articolo 72 paragrafo 2 della legge del 2010, almeno 30 giorni prima del momento del calcolo del rapporto di cambio. A questo punto, ai sensi delle disposizioni della legge del 17 dicembre 2010, agli azionisti spetta il diritto, entro 30 giorni, di restituire le rispettive quote di OICVM cedente al prezzo di riscatto in vigore senza ulteriori

costi (a prescindere dagli eventuali costi di disinvestimento) o eventualmente convertire in quote di un altro OICVM caratterizzato da una politica d'investimento simile, gestito dalla società di gestione o da un'altra organizzazione a cui la società di gestione risulti connessa attraverso una gestione o un controllo collettivi o attraverso una partecipazione sostanziale e diretta o indiretta. Questo diritto acquista efficacia a decorrere dal momento in cui gli azionisti di OICVM cedente o mutuatario vengono informati in merito alla fusione pianificata e risulta nullo a cinque giorni bancari prima della scadenza del calcolo del rapporto di conversione.

I costi legati alla fusione non sono a carico di GAMAX FUNDS, né di OICVM cedente o incorporante e neppure dei relativi sottoscrittori.

6.14. Informazioni ai sottoscrittori e reclami dei sottoscrittori

Il prospetto di vendita, KID (secondo la definizione riportata di seguito), le relative relazioni correnti annuali e semestrali, i principi della società di gestione per la migliore esecuzione, per l'esercizio dei diritti di voto nonché per l'esclusione di conflitti di interesse, sono disponibili presso la sede della società di gestione, presso la banca depositaria, presso ogni ufficio pagamenti e presso le società di distribuzione e i facility agent.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 e ai sensi del regolamento UE 1286/2014 e successivi emendamenti nonché del regolamento delegato della commissione UE 2017/653 e successivi emendamenti (collettivamente denominati come "Regolamento PRIIPs") sarà pubblicato un documento delle informazioni fondamentali ("KID") per ogni classe di quote laddove tali classi siano a disposizione degli investitori individuali all'interno dello Spazio Economico Europeo ("SEE").

Nell'ambito dell'accezione del precedente paragrafo, con investitore individuale si intende qualsiasi soggetto che rappresenti un cliente al dettaglio secondo la definizione fornita all'articolo 4, comma 1, punto 11 della direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") (di seguito indicato con "investitore individuale").

Agli investitori individuali e professionali viene fornito un KID nei casi in cui le azioni siano rese disponibili, offerte o cedute all'interno di SEE in un tempo utile prima della sottoscrizione del fondo. Ai sensi del regolamento PRIIPs, gli investitori individuali e professionali (i) ricevono i KID su un supporto di lunga durata, diverso dalla carta, o (ii) presso www.gamaxfunds.com. In quest'ultimo caso, è anche possibile ottenerlo a titolo gratuito su richiesta in formato cartaceo presso la sede legale della società di gestione. KID è disponibile per le classi di quote lanciate di tutti i comparti.

Inoltre, sul sito Internet www.gamaxfunds.com vengono messe a disposizione dei sottoscrittori le versioni aggiornate di KID, del prospetto informativo, dei rendiconti annuali e semestrali, oltre ai dati relativi ai rendimenti e ai premi, ai valori fiscali e a ulteriori informazioni aggiornate sui fondi.

Il prospetto di vendita è valido solo insieme al relativo allegato e all'ultima relazione annuale, il cui giorno di riferimento non può essere trascorso da più di 16 mesi. Se il giorno di riferimento della relazione annuale è trascorso da più di 8 mesi, all'acquirente deve essere consegnata anche una relazione semestrale. Anche le relazioni annuali e semestrali pertinenti (al 31 dicembre e al 30 giugno di ogni anno) sono disponibili presso la società di gestione, la banca depositaria e presso ogni ufficio pagamenti e ogni società di distribuzione e facility agent.

Altre informazioni diverse da quelle contenute nei documenti, menzionate nel prospetto di vendita, nel KID e nelle relazioni annuali e semestrali, accessibili al pubblico, non possono essere trasmesse.

Nella misura in cui legalmente richiesto, le informazioni ai sottoscrittori vengono pubblicate in RESA e anche nei giornali dei paesi in cui i fondi hanno diritto alla distribuzione pubblica delle proprie quote.

Le copie delle condizioni contrattuali in vigore sono disponibili presso la sede della società di gestione e presso ogni ufficio di pagamento, società di distribuzione e facility agent, dove gli investitori hanno anche la possibilità di prendere visione dei contratti menzionati nel prospetto di vendita e nel KID.

I prezzi di emissione e di rimborso sono disponibili in qualsiasi momento presso la sede della società di gestione, presso tutti gli uffici di pagamento e i facility agent. Inoltre, la società di gestione può realizzare una pubblicazione adeguata dei prezzi delle quote servendosi di diversi media (ad esempio, pubblicazioni sui giornali, sulle riviste di settore o su Internet) nei paesi in cui le quote di GAMAX FUNDS vengono distribuite pubblicamente.

I reclami dei sottoscrittori possono essere presentati alla società di gestione, alla banca depositaria, agli uffici di trasferimenti e registrazione, agli uffici pagamenti, agli uffici vendite o ai facility agent. I reclami presentati dai sottoscrittori vengono processati in modo adeguato e tempestivo. Maggiori informazioni sul processo di lavorazione dei reclami possono essere richieste alla società di gestione.

6.15. Misure antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Al fine di impedire l'utilizzo dei fondi ai fini del riciclaggio del denaro sporco e del finanziamento del terrorismo ("ML/FT"), la società di gestione garantisce la conformità alla direttiva UE 2015/849 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di denaro sporco o di finanziamento del terrorismo ("4° direttiva AML") ai sensi degli emendamenti della direttiva UE 2015/849 ("5° direttiva AML"), collettivamente indicate con "norme AML/CFT (antiriciclaggio del denaro sporco / finanziamento del terrorismo)".

Le leggi e i regolamenti del Lussemburgo in vigore in materia di contrasto al riciclaggio del denaro sporco e al finanziamento del terrorismo ("AML/CFT") comprendono a titolo esemplificativo, ma non esaustivo la legge del Lussemburgo del 12 novembre 2004 in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo e relativi emendamenti ("Legge del 2004"), la normativa del Granducato del 10 febbraio 2010 che fornisce dettagli in materia di disposizioni specifiche della Legge del 2004 e relativi emendamenti, il regolamento CSSF 12-02 del 14 dicembre 2012 in materia di contrasto al riciclaggio del denaro sporco e al finanziamento del terrorismo e relativi emendamenti ("Regolamento CSSF 12-02") nonché le circolari CSSF specifiche in materia di contrasto al riciclaggio del denaro sporco e al finanziamento del terrorismo e rispettivi emendamenti periodici, collettivamente indicati con "Regolamento del Lussemburgo AML/CFT").

Tra l'altro, le norme AML/CFT impongono di determinare e verificare l'identità degli eventuali sottoscrittori e, a seconda dei casi, di qualsiasi soggetto che agisca per conto dei suddetti sottoscrittori e dei beneficiari. Si prevede la verifica dall'identità degli eventuali sottoscrittori sulla base di documenti, dati o informazioni acquisiti presso una fonte attendibile ed indipendente e a seconda della forma giuridica dell'investitore (investitore singolo, società o altra categoria di investitori). È obbligatoria l'identificazione anche delle persone politicamente esposte ("PEP"), cioè soggetti che sono o sono stati, in qualsiasi momento dell'anno precedente, investiti di una funzione pubblica di rilievo, e i familiari stretti o i colleghi stretti delle suddette persone.

A titolo di esempio, ad un singolo si può eventualmente richiedere di produrre una copia del passaporto o della carta d'identità debitamente autenticata da un ente pubblico, come ad esempio notaio, polizia o ambasciatore del paese di residenza, insieme a certificati del proprio indirizzo, come ad esempio due copie originali o autenticate di certificazione dell'indirizzo, come ad esempio una bolletta o un estratto conto bancario di almeno tre mesi, nonché di comunicare la propria occupazione, data di nascita e residenza fiscale. Nel caso degli investitori aziendali, tali misure possono eventualmente prevedere la produzione di una copia autenticata della costituzione (e delle eventuali modifiche della ragione sociale), dell'atto costitutivo e dello statuto (o equivalente), dei nominativi, delle professioni, delle date di nascita e dell'indirizzo di residenza

e di lavoro di tutti gli amministratori e dei beneficiari e dei firmatari autorizzati dell'investitore, che è obbligatorio sottoporre a certificazione. Le modifiche ai registri degli investitori vengono apportate dall'ufficio trasferimenti solo alla ricezione della documentazione giustificativa originale.

Le norme AML/CFT nonché la legge del 2004 impongono alla società di gestione di condurre un monitoraggio continuo del rapporto d'affari con i sottoscrittori dei fondi e, di conseguenza, è anche tenuta a fornire periodicamente una documentazione aggiornata. La società di gestione, l'ufficio trasferimenti o gli eventuali uffici vendite hanno saltuariamente la facoltà di richiedere ai sottoscrittori la documentazione supplementare necessaria a stabilire e verificare l'identità e il profilo di questi ultimi nonché gli eventuali beneficiari, la natura e lo scopo previsto del rapporto d'affari e l'origine dei proventi della sottoscrizione. Il ritardo o la mancata fornitura della documentazione richiesta possono comportare il rinvio o la mancata esecuzione degli ordini o la trattenuta degli eventuali ricavi.

A seconda delle circostanze di ogni richiesta e in conformità alle norme AML/CFT, si possono eventualmente applicare misure semplificate di due diligence per la clientela laddove la società di gestione abbia valutato un rischio ridotto di riciclaggio di danaro / finanziamento del terrorismo. In tal caso, è possibile adeguare le misure di due diligence per la clientela in termini di tempi, importi o tipologia delle informazioni da ricevere.

In caso di situazioni a rischio più elevato, la società di gestione applicherà misure rafforzate di due diligence per la clientela in conformità con le norme AML/CFT per gestire e ridurre tali rischi in modo adeguato.

Nel caso in cui si sottoscrivano le quote tramite un intermediario che agisca per conto dell'investitore, si applicano anche misure rafforzate di due diligence per la clientela per il suddetto intermediario, in conformità all'articolo 3 del regolamento CSSF 12-02 e all'articolo 3-2(3) della legge del 2004.

Ai sensi dell'articolo 3 (7) della legge del 2004, è inoltre previsto l'obbligo di adottare eventuali precauzioni in merito al patrimonio del fondo. L'articolo 39 (1a) del regolamento CSSF 12-02 richiede inoltre che venga verificata l'identità di stati, enti e gruppi soggetti a misure restrittive / questioni finanziarie per quanto concerne i patrimoni amministrati e al fine di impedire di mettere GAMAX FUNDS a disposizione dei suddetti stati, enti o gruppi. I dettagli precedentemente specificati vengono forniti a titolo puramente esemplificativo e a tale riguardo la società di gestione, l'ufficio trasferimenti e l'ufficio vendite, a seconda dei casi, si riservano rispettivamente il diritto di richiedere le informazioni necessarie all'atto della richiesta di quote di un fondo per verificare l'identità degli investitori e, laddove necessario, il beneficiario degli investitori. In particolare, la società di gestione, l'ufficio trasferimenti e l'ufficio vendite si riservano rispettivamente, a seconda dei casi, il diritto di effettuare eventuali procedure aggiuntive in relazione sia agli investitori nuovi che a quelli preesistenti che vengano classificati come PEP o passino a questa classificazione. La verifica dell'identità degli investitori deve avvenire prima dell'instaurazione del rapporto d'affari. In ogni caso, la certificazione dell'identità è prevista per tutti gli investitori non appena risulti ragionevolmente possibile a seguito del contatto iniziale. In caso di ritardo o di mancata produzione delle eventuali informazioni necessarie a fini della verifica da parte degli investitori o dei richiedenti, la società di gestione, l'ufficio trasferimenti o l'ufficio vendite, a seconda dei casi, hanno facoltà a propria discrezione di rifiutare la richiesta e la quota di adesione e/o restituire tutte le quote di adesione o riacquistare obbligatoriamente le quote dei suddetti sottoscrittori e/o è eventualmente possibile rinviare il versamento dei proventi del riacquisto (non si versa il ricavo del riacquisto nel caso in cui il sottoscrittore non sia in grado di produrre tali informazioni). Gli amministratori, l'ufficio trasferimenti, l'ufficio vendite o i gestori non saranno ritenuti responsabili nei confronti del richiedente o del sottoscrittore nel caso in cui non si elabori la richiesta di quote o le quote vengano obbligatoriamente riacquistate o si ritardi il versamento dei proventi del riacquisto nelle suddette circostanze. Nel caso in cui si respinga

una richiesta, la società di gestione, l'ufficio trasferimenti e l'ufficio vendite restituiranno, a seconda dei casi, l'importo della richiesta o il saldo della stessa in conformità con le leggi in vigore versandolo sul conto da cui è stato effettuato il pagamento, a spese e a rischio del richiedente. La società di gestione, l'ufficio trasferimenti e l'ufficio vendite, a seconda dei casi, hanno facoltà di rifiutare o rinviare il versamento dei proventi del riscatto laddove le informazioni richieste ai fini della verifica non siano state prodotte dai sottoscrittori. Il sottoscrittore che procede al riscatto viene classificato come creditore chirografario del fondo specifico fino a quando la società di gestione, l'ufficio trasferimenti o l'ufficio vendite non abbiano accertato il pieno rispetto delle procedure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, a seguito delle quali saranno svincolati i proventi del riscatto.

Pertanto si consiglia ai sottoscrittori di accertarsi di presentare tempestivamente all'atto della sottoscrizione delle quote dei fondi tutta la documentazione richiesta dalla società di gestione, dall'ufficio trasferimenti, dall'ufficio vendite o dal gestore al fine di soddisfare le procedure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, i requisiti fiscali o altri requisiti normativi. La società di gestione, l'ufficio trasferimenti, l'ufficio vendite e il gestore si riservano il diritto di acquisire altre eventuali informazioni dagli investitori in modo da riuscire a monitorare il rapporto commerciale in essere con i suddetti investitori. La società di gestione, l'ufficio trasferimenti, l'ufficio vendite e il gestore non possono affidarsi a terze parti per adempiere al suddetto obbligo, che rimane di loro esclusiva competenza.

Regolamentazione dei beneficiari

L'ufficio trasferimenti e la società di gestione hanno inoltre la facoltà di richiedere informazioni su tutti i beneficiari secondo quanto eventualmente previsto per l'istituzione e la tenuta del registro dei beneficiari di GAMAX FUND, in conformità alla 4° direttiva AML, ai sensi degli emendamenti della 5° direttiva.

Ai sensi della legge del Lussemburgo del 13 gennaio 2019 che stabilisce la realizzazione di un registro dei beneficiari ("legge RBO"), l'ufficio trasferimenti è vincolato all'obbligo di depositare al registro dei beneficiari ("RBO") informazioni specifiche in merito alle persone fisiche considerate beneficiari ai sensi della definizione della legge del 2004.

È eventualmente possibile richiedere all'ufficio trasferimenti di trasmettere informazioni specifiche in merito ai rispettivi beneficiari in base alle ulteriori indicazioni contenute nella legge RBO e, a seconda dei casi, tutte o parte delle informazioni e della documentazione AML/CFT alle autorità nazionali del Lussemburgo specifiche su richiesta (fra cui Commission de Surveillance du Secteur Financier, Commissariat aux Assurances, Cellule de Renseignement Financier, le autorità fiscali del Lussemburgo e altre autorità nazionali ai sensi di quanto stabilito dalla legge RBO) e su richiesta motivata ad altri professionisti del settore finanziario vincolati dalle norme AML/CTF del Lussemburgo, secondo le ulteriori indicazioni della legge RBO.

Nel registro dei beneficiari del Lussemburgo informazioni specifiche in merito al/ai beneficiario/i sono in linea di principio accessibili al pubblico. Ai sensi della legge RBO, è consentito comminare sanzioni penali all'ufficio trasferimenti in caso di violazione degli obblighi di acquisizione e divulgazione delle informazioni richieste, ma anche agli eventuali beneficiari che non forniscano alla società di gestione e all'ufficio trasferimenti tutte le informazioni pertinenti.

6.16. Protezione dei dati

La società di gestione, che opera per conto di GAMAX FUNDS in qualità di responsabile del trattamento dei dati, elaborerà i dati personali con mezzi elettronici o di altro tipo in conformità alle leggi in materia di protezione dei dati (secondo la definizione dell'informativa sulla privacy) e all'informativa sulla privacy in allegato al presente documento nell'appendice 1.

6.17. Divieto di attività di market timing e late trading

Per **market timing** si intendono i metodi di arbitraggio mediante i quali l'investitore sottoscrive, riscatta o converte in modo sistematico quote OIC in un breve lasso di tempo sfruttando ritardi temporali e/o imperfezioni o debolezze del sistema di calcolo del valore del patrimonio netto di OIC.

La società di gestione di GAMAX FUNDS non consente pratiche collegate al market timing, in quanto riducono l'aumento di valore di GAMAX FUNDS mediante un aumento dei costi e/o possono determinare una diluizione dei profitti. La società di gestione si riserva il diritto di rifiutare ordini di sottoscrizione o conversione presentati da un sottoscrittore di cui si sospetti che faccia ricorso a tali pratiche ed eventualmente di adottare le misure necessarie volte a proteggere gli altri investitori di GAMAX FUNDS.

Per **late trading** si intende l'accettazione di una richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso ricevuta dopo la scadenza del periodo d'accettazione delle richieste (orario limite) del giorno in questione e la sua esecuzione a un prezzo che si basa sul valore del patrimonio netto per quota.

La sottoscrizione, il rimborso e la conversione sono effettuati in base a un valore patrimoniale netto per quota non noto. Il termine per l'accettazione degli ordini è indicato ai punti da 3.2 a 3.4.

6.18. Performance

Nelle informazioni essenziali per l'investitore è contenuta una panoramica del rispettivo fondo. L'aumento del valore nel passato non è un fattore indicatore di un eventuale aumento futuro.

6.19. Avvisi generali sui rischi

Le quote di GAMAX FUNDS sono titoli i cui prezzi sono stabiliti tramite le oscillazioni quotidiane dei corsi dei valori patrimoniali presenti in GAMAX FUNDS e per questo possono salire o cadere. **Pertanto, di norma, non esiste una garanzia che gli obiettivi della politica d'investimento verranno raggiunti. Inoltre, non è possibile garantire che il sottoscrittore recuperi il valore del proprio investimento iniziale in caso di rimborso delle quote.**

L'investimento del patrimonio di GAMAX FUNDS in quote di fondi sottostanti è soggetto al rischio che il rimborso di quote sia soggetto a limitazioni, il che avrebbe come conseguenza che tali quote siano, eventualmente, meno liquide di altri investimenti in beni patrimoniali.

Nella misura in cui, i fondi sottostanti siano comparti di un fondo a ombrello, l'acquisto delle quote del fondo sottostante può essere collegato a un rischio aggiuntivo, se il fondo a ombrello è responsabile in toto dei debiti di ogni comparto nei confronti di terzi.

Inoltre, in caso d'investimento del relativo patrimonio di GAMAX FUNDS in quote di fondi sottostanti, sussiste il rischio che il valore della quota di un fondo sottostante sia stato calcolato erroneamente. Ciò comporterebbe inevitabilmente conseguenze indesiderate per il calcolo del valore delle quote del rispettivo comparto che ha investito nel fondo sottostante in questione.

Nella misura in cui i fondi investono in quote di fondi sottostanti, emessi e/o gestiti da altre società, occorre tenere presente che vengano calcolate, se necessario, le commissioni di vendita e di rimborso per tale fondo sottostante.

Il commercio di derivati e le operazioni di finanziamento in titoli a fini d'investimento, per una gestione efficiente del patrimonio del comparto nonché per una gestione delle scadenze e dei rischi sono esposti a rischi maggiori rispetto alle possibilità d'investimento tradizionali.

Per ogni fondo la società di gestione è autorizzata, secondo il principio della ripartizione dei rischi, nell'ambito dei limiti d'investimento ai sensi dell'articolo 5.3. h) delle condizioni contrattuali, a investire sino al 100% del patrimonio netto del relativo fondo in titoli e

strumenti del mercato di diverse emissioni, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti locali, da uno stato membro OECD o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea, a condizione che (i) tali valori siano stati emessi da almeno sei emissioni differenti e (ii) l'investimento in titoli di una stessa emissione non superi il 30% del patrimonio netto del rispettivo fondo.

6.20. Scambio automatico di informazioni in ambito fiscale

GAMAX FUNDS è soggetto allo "Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters" di OECD (lo "standard") ed è pertanto obbligato a scambiare automaticamente le informazioni fiscali ai sensi della legge CRS.

Secondo quanto stabilito dalle disposizioni della legge CRS, GAMAX FUNDS, rappresentato dalla società di gestione, è probabilmente da considerarsi come un istituto finanziario lussemburghese notificante. In quanto tale, dal 30 giugno 2017 la società di gestione è tenuta, fermo restando eventuali norme sulla tutela della privacy, a fornire alle autorità fiscali lussemburghesi un rapporto annuale sui dati personali e sulle informazioni finanziarie relative ai titolari dei fondi. Tali dati e informazioni sono formati da informazioni utilizzate, tra l'altro, al fine di identificare le partecipazioni e i versamenti effettuati nei confronti di (i) sottoscrittori specifici soggetti alle disposizioni della legge CRS (noti come "soggetti vincolati agli obblighi di segnalazione") e (ii) addetti al controllo di soggetti giuridici specifici che non rappresentano istituti finanziari nei casi in cui gli addetti al controllo siano anche soggetti vincolati agli obblighi di segnalazione.

Il concetto di "persona controllante" è da intendersi secondo quanto suggerito da FATF. Tali dati e informazioni, riportati nell'allegato I della legge CRS (le "informazioni da comunicare"), includono i dati personali degli individui soggetti agli obblighi di notifica.

La capacità della società di gestione di adempiere gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge CRS e spettanti a GAMAX FUNDS dipende in modo determinante dal fatto che ciascun titolare fornisca alla società di gestione le informazioni da comunicare con le certificazioni richieste. A tal fine, i titolari saranno informati del fatto che la società di gestione utilizzerà le informazioni da comunicare in qualità di ente responsabile per il trattamento dei dati ai fini previsti dalla legge CRS. I titolari si impegnano a informare i soggetti controllanti che le informazioni da comunicare verranno trattate dalla società di gestione.

Inoltre, i titolari saranno informati del fatto che le informazioni da comunicare in merito alle persone soggette agli obblighi di notifica verranno trasmesse annualmente alle autorità fiscali lussemburghesi ai sensi della legge CRS.

Si sottolinea che in certi casi può non essere richiesta la trasmissione del codice fiscale e della data di nascita di una persona soggetta agli obblighi di notifica.

In particolare, le persone soggette agli obblighi di notifica vengono informate del fatto che tramite delle certificazioni verranno comunicate determinate attività o pratiche da loro svolte e che parte di queste informazioni serviranno da presupposto per il rapporto annuale da trasmettere alle autorità fiscali lussemburghesi. I titolari sono inoltre invitati a informare la società di gestione entro 30 giorni dal ricevimento delle suddette certificazioni, qualora queste contengano informazioni errate.

Per il resto, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società di gestione eventuali modifiche relative alle informazioni che devono essere segnalate e a trasmettere le prove richieste.

Il titolare che manchi di presentare le informazioni da comunicare o le prove richieste dalla società di gestione può essere ritenuto responsabile di eventuali tasse e/o sanzioni imposte alla società di gestione o a GAMAX FUNDS a causa di una mancata presentazione della documentazione.

Ulteriori informazioni sull'obbligo della società di gestione di comunicazione dei dati alle autorità competenti sono disponibili all'indirizzo <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

6.21. Rischi specifici relativi all'utilizzo di derivati, operazioni di prestito titoli e total return swap

La società di gestione ha la facoltà di utilizzare operazioni di prestito titoli, Total Return Swap e derivati. La possibilità di utilizzare queste strategie d'investimento può essere limitata dalle condizioni di mercato o da restrizioni giuridiche e non può essere garantito che il ricorso a tali strategie determini il raggiungimento effettivo dello scopo perseguito.

Utilizzando strumenti derivati per la copertura del patrimonio del fondo, si riduce il rischio economico, insito nell'elemento patrimoniale di un fondo, per tale fondo (hedging). Tuttavia, questo comporta allo stesso tempo che, in caso di uno sviluppo positivo dell'elemento patrimoniale assicurato, tale fondo non può più partecipare, o può farlo solo in misura limitata, a tale sviluppo positivo.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari derivati vengano utilizzati per incrementare i guadagni in relazione al perseguimento dell'obiettivo d'investimento, la società di gestione assume posizioni a rischio aggiuntive per il fondo in questione e garantisce che i rischi derivanti siano identificati in modo adeguato dalla gestione del rischio della società di gestione.

Va ricordato che i rischi associati ai derivati sono i seguenti:

- a) I diritti acquisiti a tempo determinato possono eventualmente decadere o subire una perdita di valore.
- b) È eventualmente impossibile determinare il rischio di perdita che potrebbe risultare anche superiore alle eventuali garanzie fornite.
- c) Nel caso di operazioni che comportino un rischio limitato o nullo, è eventualmente possibile eseguirle, se non in modo completo, soltanto a un prezzo di mercato che comporti una perdita.
- d) Il rischio di perdita può eventualmente aumentare se le obbligazioni derivanti da tali operazioni o la controprestazione da esigere sono denominati in valuta estera.

Nell'articolo 5.1. g) delle condizioni contrattuali si richiama inoltre a particolari forme d'investimento, in particolare a contratti a opzioni e a termine, che possono presentare rischi specifici.

Nell'ambito dei derivati finanziari utilizzati dai fondi, possono derivare costi aggiuntivi per il relativo fondo. Inoltre, sussiste la possibilità che il fondo debba versare pagamenti aggiuntivi alla controparte del derivato finanziario, nell'ambito dei derivati finanziari.

Un impegno nel mercato a termine e di opzioni e in operazioni swap e in valuta è associato a rischi d'investimento e a costi di transazione, a cui il fondo pertinente non sarebbe soggetto, se queste strategie non venissero applicate. Fanno parte di tali rischi:

- a) Il rischio che le previsioni sull'andamento futuro dei tassi d'interesse, dei prezzi dei titoli e dei mercati dei cambi si possano eventualmente rivelare inesatte in un secondo momento.
- b) Il rischio che la correlazione tra i prezzi dei contratti future e dei contratti a premi, da un lato, e i movimenti dei prezzi dei titoli o delle valute coperti, dall'altro lato, possa eventualmente essere incompleta determinando una copertura incompleta in alcune circostanze.
- c) Il rischio che non sia eventualmente disponibile un mercato secondario liquido per uno strumento specifico in un determinato momento, con la conseguenza che una posizione in derivati possa non essere economicamente neutralizzata (chiusa) in determinate circostanze, anche se tale attività sarebbe ragionevole dal punto di vista della politica d'investimento.

- d) Il rischio che l'oggetto degli strumenti finanziari derivati non possa essere venduto in un momento favorevole o che debba essere acquistato o venduto in un momento sfavorevole.
- e) Il rischio che l'impiego di strumenti finanziari derivati possa eventualmente comportare una perdita, il cui importo può risultare imprevedibile in determinate circostanze e anche superare le eventuali garanzie fornite.
- f) Il rischio di insolvenza o inadempienza di una controparte (rischio della controparte). Se per un fondo vengono concluse operazioni derivate OTC (ad es. non-exchange traded futures e opzioni, forward, swap, compresi Total Return Swap), questo è soggetto a un elevato rischio di credito e di controparte che la società di gestione cercherà di ridurre mediante la stipula di contratti per la costituzione e la gestione di garanzie.

La società di gestione può concludere transazioni per i relativi fondi su mercati OTC, che espongono i fondi al rischio di insolvibilità delle proprie controparti e al rischio legato alla capacità di queste ultime di soddisfare le condizioni contrattuali. In caso di fallimento o insolvenza di una controparte, per il fondo potrebbero verificarsi ritardi nello sviluppo di posizioni e perdite ingenti, incluse perdite di valore degli investimenti effettuati nell'intervallo di tempo durante il quale il fondo ha tentato di far valere i propri diritti, infruttuosità nella realizzazione di utili durante questo periodo nonché spese risultanti dall'attuazione di tali diritti. Allo stesso modo, sussiste la possibilità che i contratti di cui sopra e gli strumenti finanziari derivati vengano conclusi, ad esempio, per fallimenti, azioni illecite o per una modifica delle disposizioni in vigore alla chiusura del contratto determinata da un cambiamento alle normative di legge in materia tributaria o contabile.

Le transazioni su mercati OTC in genere sono soggette a minore regolamentazione e vigilanza statale rispetto alle transazioni che vengono stipulate nelle Borse organizzate. I derivati OTC vengono contratti direttamente con la controparte invece che in Borsa o con stanze di compensazione riconosciute. Le controparti dei derivati OTC non beneficiano della stessa protezione applicabile a quelle che operano nelle Borse riconosciute, come ad esempio la garanzia di adempimento di una stanza di compensazione.

Il rischio fondamentale nella stipula di derivati OTC (come opzioni negoziate fuori borsa, future, swap o contratti differenziali) è il rischio di inadempienza di una controparte divenuta insolvente o che non può effettuare pagamenti per altre ragioni o si rifiuta di adempiere ai suoi obblighi contrattuali dell'operazione OTC. I derivati OTC possono esporre un fondo al rischio che la controparte non porti a termine l'operazione conformemente alle disposizioni o che lo svolgimento dell'operazione subisca ritardi a causa di una controversia relativa alle norme contrattuali (in buona fede o meno) o in conseguenza di insolvenza, fallimento o altri problemi di credito o di liquidità della controparte. Il rischio della controparte generalmente viene ridotto per mezzo del trasferimento o della costituzione in pegno di garanzie a favore del fondo. Il valore delle garanzie, tuttavia, può subire fluttuazioni e una vendita pertanto potrebbe risultare difficoltosa. Pertanto non vi è alcuna certezza che il valore delle garanzie detenute sia sufficiente a coprire l'importo dovuto al fondo.

La società di gestione può stipulare derivati OTC il cui clearing è operato da enti riconosciuti che fungono da controparte centrale. La stanza di compensazione centrale è stata creata per ridurre il rischio della controparte e aumentare la liquidità rispetto ai derivati OTC con esecuzione bilaterale. Ciononostante, tali rischi non possono essere completamente evitati. La controparte centrale richiederà la compensazione del margine al broker, che in contropartita richiederà la compensazione del margine al fondo.

È presente un rischio di perdita associato ai depositi iniziali e di variazione del margine del fondo in caso di inadempienza del broker con cui il fondo ha una posizione aperta o qualora il margine non sia identificato o non sia segnalato in modo corretto al rispettivo fondo, in particolare qualora il margine sia detenuto in un conto cumulativo gestito dal broker con la controparte centrale. Se il Clearing Broker diviene insolvente, il fondo potrebbe non essere in grado di trasferire le sue

posizioni a un altro Clearing Broker.

Il regolamento (UE) 648/2012 relativo a derivati OTC, controparti centrali e registri delle transazioni (noto anche come European Market Infrastructure Regulation o EMIR) esige che determinati derivati OTC qualificati vengano presentati per il clearing presso controparti di clearing centrali regolamentate e che determinati dettagli vengano segnalati a registri delle transazioni. Inoltre EMIR stabilisce requisiti per procedure e precauzioni idonee finalizzate alla misurazione, al monitoraggio e alla riduzione dei rischi operativi e dei rischi d'insolvenza dei derivati OTC per i quali non sono prescritti obblighi di clearing.

Gli investitori devono sapere che le modifiche normative imposte dall'EMIR e le leggi applicabili che richiedono il clearing centrale dei derivati OTC possono influire negativamente sulla possibilità del fondo di attenersi alla sua politica d'investimento e raggiungere i suoi obiettivi d'investimento.

Gli investimenti in derivati OTC possono essere esposti al rischio di una valutazione discordante dei derivati, risultante dai diversi metodi di valutazione ammessi. Anche se la società di gestione ha implementato metodi di valutazione adeguati a determinare e verificare il valore di un derivato OTC, alcune transazioni sono complesse e una valutazione può essere effettuata solo da pochi attori del mercato, che possono anche essere controparti della transazione. Una valutazione errata o imprecisa può dare luogo a un'errata registrazione di profitti e perdite e dell'esposizione della controparte.

Contrariamente ai derivati negoziati in Borsa, le cui condizioni generali sono standardizzate, in linea di massima le condizioni dell'operazione derivata OTC vengono negoziate nell'ambito di trattative con la controparte dello strumento finanziario. Questo tipo di accordo consente effettivamente una maggiore flessibilità per adattare lo strumento alle esigenze delle parti, ma in conseguenza di esso i derivati OTC possono comportare rischi più elevati rispetto ai derivati negoziati in Borsa, poiché sussiste un rischio di perdita se il contratto viene ritenuto inefficace o erroneamente documentato. Un rischio giuridico o di documentazione può sussistere anche se le parti sono discordi in riferimento alla corretta interpretazione delle condizioni contrattuali. Questi rischi vengono ridotti in una certa misura dai contratti standard pubblicati dall'International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

Utilizzando derivati OTC, operazioni di prestito titoli e Total Return Swap, è possibile che si presentino, in particolare, i seguenti rischi particolari:

a. Rischio della controparte e rischi correlati alla gestione delle garanzie

Nella conclusione di operazioni di prestito di titoli e Total Return Swap il rischio principale è l'insolvenza di una controparte che è diventata insolvente o che, diversamente, non è nella posizione o rifiuta di adempiere ai propri obblighi di restituzione di titoli o liquidità al fondo in questione, come previsto dalle condizioni contrattuali della transazione. Il rischio della controparte può essere ridotto mediante il trasferimento o la costituzione in pegno di garanzie (collaterali) a favore del relativo fondo. Tuttavia, le operazioni di prestito di titoli e i Total Return Swap non possono essere garantite in modo completo. Le commissioni e i proventi del relativo fondo derivanti da operazioni di prestito di titoli e Total Return Swap non possono essere garantiti. Inoltre, il valore delle garanzie tra più periodi della nuova ponderazione di garanzie può cadere oppure le garanzie possono essere determinate o controllate in modo erroneo. Nel caso in cui una controparte sia insolvente, potrebbe succedere che il relativo fondo debba vendere le garanzie che non rappresentano alcun valore in contanti (non-cash collateral) e che erano state acquistate a un prezzo di mercato precedentemente in vigore, situazione che potrebbe determinare una perdita del relativo fondo.

In tal caso, il fondo potrebbe registrare una perdita dovuta, inter alia, a una valutazione errata o a un monitoraggio inadeguato delle garanzie, ad andamenti sfavorevoli del mercato, al deterioramento del rating creditizio degli emittenti delle garanzie o all'illiquidità

del mercato in cui sono negoziate le garanzie. Eventuali difficoltà nella valorizzazione della garanzia possono ritardare o limitare la capacità del fondo di ottemperare ai propri obblighi di riscatto.

I rischi correlati alla gestione delle garanzie vengono identificati, monitorati e contenuti dalla società di gestione in accordo con la sua strategia di gestione del rischio.

Le garanzie sono soggette al rischio di mercato. Anche se la società di gestione tenta di ridurre tali rischi mediante l'applicazione di deprezzamenti adeguati, la valutazione quotidiana delle garanzie e la richiesta di garanzie di alta qualità, un tale rischio non può essere totalmente evitato.

Lo scambio di garanzie comprende ulteriori rischi, come i rischi operativi relativi allo scambio vero e proprio, al trasferimento e alla registrazione delle garanzie. Le garanzie ricevute nel corso di un trasferimento di proprietà vengono custodite dalla banca depositaria conformemente alle condizioni e alle disposizioni del Depositary Bank and Principal Paying Agent Agreement. Le garanzie possono essere detenute anche da un terzo depositario soggetto a prudente vigilanza e non collegato al prestatore delle garanzie. Il coinvolgimento di un terzo depositario può comportare ulteriori rischi operativi, di clearing, di gestione e della controparte.

b. Rischi operativi

Operazioni di prestito di titoli e Total Return Swap presentano inoltre dei rischi operativi, quali violazione o ritardo nell'esecuzione delle istruzioni oppure rischi legali relativamente alla documentazione alla base delle transazioni.

c. Conflitti d'interesse

Per il fondo in questione possono essere concluse operazioni di prestito di titoli e Total Return Swap con altre società all'interno del gruppo della società di gestione. Le controparti appartenenti a questo gruppo, se applicabile, assolvono gli obblighi incombenti derivanti dalle operazioni di prestito di titoli e Total Return Swap con la consueta accuratezza che si applica negli scambi commerciali. Inoltre, la scelta delle controparti e la stipula della transazione avvengono in base alle norme per la migliore esecuzione a cura della società di gestione, che opera nel miglior interesse del fondo coinvolto e dei relativi investitori. Tuttavia, gli investitori devono essere informati del fatto che la società di gestione potrebbe essere esposta a conflitti d'interesse in considerazione del suo ruolo in quanto tale, i propri interessi o gli interessi delle controparti dello stesso gruppo.

Inoltre devono essere considerati i seguenti rischi:

a) Rischio di liquidità

La liquidità si riferisce alla velocità e alla facilità con cui è possibile vendere o liquidare gli investimenti o liberare una posizione. Dalla parte attiva il rischio di liquidità si riferisce all'incapacità di un fondo di alienare investimenti entro un termine adeguato a un prezzo pari o prossimo al valore stimato. Sul fronte passivo, il rischio di liquidità si riferisce all'incapacità di un fondo, causata dall'impossibilità di alienare investimenti, di procurarsi mezzi sufficienti per ottemperare a una richiesta di riscatto. In generale ogni fondo opera solo investimenti per i quali esiste un mercato liquido o che possono essere altrimenti venduti, liquidati o chiusi entro un termine adeguato. Nonostante ciò, in determinate circostanze gli investimenti possono diventare meno liquidi o illiquidi a causa di una varietà di fattori, come ad esempio condizioni sfavorevoli riguardanti un determinato emittente, una determinata controparte o il mercato in genere, nonché limitazioni giuridiche, normative o contrattuali relative alla vendita di determinati strumenti. Inoltre, un fondo ha facoltà di investire in strumenti finanziari OTC, che in genere tendono ad essere meno liquidi rispetto agli strumenti quotati e scambiati in borsa.

Le quotazioni di strumenti poco liquidi o illiquidi possono essere più volatili rispetto a quelle degli strumenti liquidi e causare forti scarti tra il prezzo di domanda e offerta. Eventuali difficoltà nell'alienazione di partecipazioni possono comportare una perdita per il fondo e/o limitare la capacità del fondo di ottemperare a una richiesta di riscatto.

b) Leggi e normative

GAMAX FUNDS è eventualmente esposto a una serie di rischi legali e normativi, fra cui interpretazioni o applicazioni contraddittorie delle leggi; leggi incomplete, non chiare o emendate; restrizioni all'accesso del pubblico generale a regolamenti, pratiche e consuetudini; inadempienza o violazione delle leggi da parte delle controparti e di altri attori del mercato; documenti di transazione incompleti o mancanti; assenza o inefficacia di indennizzi; tutela inadeguata degli investitori e scarsa applicazione delle leggi esistenti. Le difficoltà nell'esercizio, nella protezione e nell'applicazione delle leggi possono avere notevoli ripercussioni negative sul fondo e sulla sua attività operativa.

c) Rischio di custodia

Il rischio di deposito descrive il rischio generico della possibilità che l'accesso a valori patrimoniali depositati possa essere parzialmente o totalmente negato a un fondo in caso di insolvenza o di attività negligenti, ingannevoli o fraudolente del depositario o dell'agenzia depositaria secondaria.

d) Rischi specifici associati alle operazioni di prestito titoli

Le operazioni di prestito di titoli implicano numerosi rischi e non è possibile garantire che con tali operazioni sia possibile raggiungere gli obiettivi perseguiti.

Il rischio fondamentale nella stipula di operazioni di prestito di titoli è il rischio d'insolvenza di una controparte divenuta insolvente o altrimenti incapace, o che si rifiuta di ottemperare ai suoi obblighi di restituzione dei titoli o dei mezzi in contanti al fondo interessato in conformità alle condizioni contrattuali della transazione. Il rischio della controparte in linea di massima viene ridotto mediante il trasferimento o la costituzione in pegno di garanzie a favore del fondo. Tuttavia sussistono determinati rischi correlati alla gestione delle garanzie, incluse eventuali difficoltà nella vendita delle garanzie stesse e/o perdite registrate nel quadro della valorizzazione delle garanzie.

Le operazioni di prestito di titoli comportano inoltre rischi di liquidità, dovute tra gli altri al fatto di vincolare denaro o posizioni in titoli in operazioni con volume o durata eccessivi rispetto al profilo di liquidità del fondo oppure a ritardi nel reinvestimento di denaro o titoli pagati alla controparte. Tali circostanze possono ritardare o limitare la capacità del fondo di ottemperare alle richieste di riscatto. Il fondo può anche essere soggetto a rischi operativi, tra cui la mancata o ritardata esecuzione di istruzioni, oppure inadempienza o ritardi negli obblighi di consegna nel quadro della vendita di titoli, nonché a rischi giuridici in riferimento alla documentazione utilizzata in una tale operazione.

e) Rischi specifici associati a total return swap

Un Total Return Swap è un contratto derivato OTC nel quale un soggetto detto protection buyer cede a un altro soggetto detto protection seller la totalità della performance economica, inclusi i redditi da interessi e commissioni nonché i profitti e le perdite dovuti alle variazioni di prezzo e alle perdite di realizzo del sottostante. A titolo di contropartita, il protection seller effettua un pagamento in acconto o pagamenti periodici a rate fisse o variabili al protection buyer. Pertanto un Total Return Swap comprende solitamente un mix di rischio di mercato, rischio di tasso e rischio della controparte.

A causa del saldo periodico degli importi in sospeso e/o di compensazioni periodiche dei margini (margin call) nel quadro del rispettivo accordo contrattuale, in condizioni di mercato inconsuete può accadere che una controparte non disponga di mezzi sufficienti

per pagare gli importi in scadenza. Inoltre ogni Total Return Swap è un'operazione su misura riguardo a vari aspetti, tra cui posizione di riferimento, durata e condizioni contrattuali, inclusi la frequenza e i requisiti del settlement. Questa assenza di standardizzazione può influire negativamente sul prezzo o sulle condizioni a cui un Total Return Swap viene venduto, liquidato o chiuso. Pertanto ogni Total Return Swap implica un certo rischio di liquidità.

Infine il Total Return Swap, come ogni derivato OTC, è un contratto bilaterale con una controparte che per qualunque ragione potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi nel quadro del Total Return Swap. Ciascun contraente del Total Return Swap è pertanto esposto a un rischio della controparte e, se il contratto comprende l'utilizzo di garanzie, anche al rischio riferito alla gestione di tali garanzie.

6.22. Rischi specifici dovuti ai nuovi obblighi fiscali in Germania di fornire la documentazione di riferimento

La società di gestione è tenuta a comprovare la correttezza dei principi di imposizione fiscale resi noti, su richiesta dell'amministrazione finanziaria tedesca. Nel caso in cui vengano riscontrati errori riferibili al passato, la correzione non verrà effettuata per il passato, ma verrà considerata nell'ambito della comunicazione relativa all'anno di esercizio in corso. La correzione può essere a carico o a vantaggio degli investitori che ricevono una distribuzione nell'anno d'esercizio in corso o ai quali viene attribuito un importo di capitalizzazione.

6.23. Tassazione degli investimenti in Germania

Ai sottoscrittori si consiglia di essere a conoscenza delle conseguenze fiscali che possono eventualmente derivare dalla legge tedesca in materia di tassazione degli investimenti ("*InvStG*", "*Investmentsteuergesetz*"). Il nuovo sistema *InvStG* prevede che il fondo considerato come quota separata di un fondo d'investimento in materia di responsabilità e diritto patrimoniale deve essere trattato piuttosto come fondo d'investimento non trasparente ai sensi di *InvSt*. Di conseguenza, in Germania i rispettivi fondi (con riferimento a determinati proventi tedeschi, come i dividendi) sono tassabili, così come i titolari relativamente a determinati proventi dai rispettivi fondi.

6.24. Integrazione dei rischi di sostenibilità

La società di gestione mantiene una politica di investimento responsabile che delinea il quadro e l'approccio adottato in materia di investimento responsabile nel suo processo decisionale di investimento. La società di gestione definisce "investimento responsabile" come (i) l'integrazione di considerazioni sulla sostenibilità, ivi compresi i fattori ambientali, sociali e di corporate governance (ESG); (ii) la gestione del rischio di sostenibilità (secondo la definizione riportata di seguito); (iii) la proprietà attiva (ovvero il tentativo di condurre il cambiamento attraverso il voto per delega nelle società partecipate / nei fondi sottostanti) (insieme, i "fattori ESG") nel processo decisionale di investimento. La società di gestione ritiene che l'integrazione dei Fattori ESG nel processo di gestione degli investimenti possa portare a rendimenti corretti per il rischio più sostenibili identificando società di alta qualità per l'investimento e/o portfolio manager (compresi gli organismi d'investimento collettivo da essi gestiti) e/o fondi sottostanti che perseguono un programma di investimenti ESG/sostenibile.

La valutazione dei Fattori ESG costituisce una parte importante del processo di due diligence attuato dalla società di gestione nella selezione e nel monitoraggio degli investimenti (compresi i fondi sottostanti) e nella valutazione e nella nomina / nel monitoraggio dei portfolio manager.

Se non diversamente specificato per uno o più fondi particolari nelle appendici dei fondi allegate al presente Prospetto, queste informazioni si applicano a tutti i fondi. Ai fini del presente paragrafo:

- (i) Con "fattori di sostenibilità" si intendono le materie ambientali, sociali e relative ai dipendenti, il rispetto dei diritti dell'uomo e le questioni relative al contrasto a corruzione e tangenti.
- (ii) Con "Rischio di sostenibilità" si intendono eventi o condizioni ambientali, sociali o amministrativi che potrebbero avere, laddove si verificano, ricadute negative materiali effettive o potenziali sul valore degli investimenti effettuati dal fondo in relazione al comparto interessato.

Il suddetto rischio è legato principalmente a fenomeni correlati al clima derivanti da cambiamenti climatici, ovvero rischi fisici, o alla reazione della società ai cambiamenti climatici, ovvero i rischi di transizione, che possono eventualmente comportare perdite imprevedibili in grado di influire sugli investimenti e sulle condizioni finanziarie del comparto interessato. Possono eventualmente costituire rischi di sostenibilità anche gli eventi sociali, come ad esempio disuguaglianze, casi di inclusione, rapporti di lavoro, investimenti nel capitale umano, prevenzione degli infortuni, variazioni del comportamento dei clienti, ecc., o le carenze amministrative, come ad esempio violazioni significative e ricorrenti di accordi internazionali, casi di corruzione, qualità e sicurezza della produzione, pratiche di vendita, ecc.

Gli impatti derivanti dalla manifestazione dei rischi di sostenibilità possono essere numerosi e variare a seconda del rischio specifico, della regione, del settore e della categoria patrimoniale. In linea generale, laddove si manifesti un rischio di sostenibilità correlato ad un patrimonio, si può riscontrare una ricaduta negativa sul valore di quest'ultimo, se non la sua totale perdita.

Portfolio manager

Nell'ambito del processo di due diligence attuato dalla società di gestione in relazione alla selezione di uno o più portfolio manager, la società di gestione ricorre a vari strumenti di screening, utilizzati separatamente o congiuntamente, per valutare i potenziali gestori terzi, fra i quali l'uso di ricerche e dati esterni (comprese le informazioni pubblicamente disponibili e i dati provenienti da fornitori di dati terzi) e il coinvolgimento diretto con i potenziali gestori terzi. La società di gestione comunica il suo approccio e i suoi requisiti ESG ai portfolio manager e ai potenziali gestori terzi nell'ambito del processo di selezione e del processo di monitoraggio continuo, allo scopo di garantire che essi si allineino a tale approccio e requisiti e si impegna con loro nell'intento specifico di guidare il cambiamento, in particolare con quelli che ottengono un punteggio scarso nei vari parametri della società di gestione.

Investimenti

Nel valutare il rischio di sostenibilità associato agli investimenti sottostanti, la società di gestione sta valutando il rischio che il valore di tali investimenti sottostanti possa risentire in modo fortemente negativo di un evento o di una condizione ambientale, sociale o di governance ("Evento ESG"). Un Evento ESG può influenzare fortemente il rendimento di un Fondo, in misura variabile a seconda del rischio specifico e della relativa classe di attività, e può compromettere il valore degli investimenti effettuati da un Fondo, compresa la perdita dell'intero importo investito. Il possibile insorgere di rischi di sostenibilità può influenzare un investimento specifico effettuato da un Fondo o avere un impatto più ampio su un settore economico, aree geografiche o paesi che, a loro volta, possono condizionare gli investimenti di un Fondo.

Di conseguenza, la società di gestione si impegna a gestire e mitigare i rischi di sostenibilità per quanto possibile, integrando tali rischi nel suo processo decisionale di investimento.

La società di gestione esegue questa operazione attraverso processi sia quantitativi che qualitativi come riportato di seguito.

- (i) Prima di acquisire investimenti per conto di un Fondo, la società di gestione ricorre

a vari strumenti di screening, utilizzati separatamente o congiuntamente, per definire l'universo d'investimento, fra i quali l'uso di ricerche e dati esterni (comprese le informazioni pubblicamente disponibili e i dati provenienti da fornitori di dati terzi), strumenti proprietari dei portfolio manager e la valutazione dei punti di forza e di debolezza degli impegni degli emittenti pertinenti condotta dalla società di gestione. Vengono anche presi in considerazione i Fattori ESG che la società di gestione ritiene possano influenzare positivamente o negativamente i rendimenti finanziari di un investimento. Sebbene nel processo decisionale d'investimento si tenga conto dei Fattori ESG, non vi sono esclusioni applicabili a tutti i fondi sulla base di tali fattori, salvo diversamente indicato in relazione a un particolare fondo o fondi nelle appendici dei fondi allegate al presente Prospetto. In termini di asset allocation, la società di gestione procede all'integrazione ESG adottando un approccio bottom-up e, in misura minore, top-down, in quanto non vuole escludere gli investimenti in aree in cui i Fattori ESG sono meno sviluppati (come i mercati emergenti).

- (ii) Nell'ambito del monitoraggio continuo degli investimenti, la società di gestione verifica regolarmente che i Fattori ESG siano considerati e applicati in tutti i fondi al fine di garantire che continuino ad essere contemplati in conformità alla politica d'investimento responsabile della società di gestione. La società di gestione conserva la facoltà di disinvestire da, o impegnarsi con, società partecipate / portfolio manager all'atto di valutare i rischi negativi di sostenibilità o gli Eventi ESG.

Sebbene la società di gestione contempli i Fattori ESG nel processo decisionale d'investimento di tutti i fondi, ciò non significa che le considerazioni relative a Fattori ESG / sostenibilità siano le uniche o principali valutazioni alla base delle decisioni d'investimento. Inoltre, data l'ampia varietà di fondi in gestione, ogni fondo può adottare approcci diversi nel valutare e soppesare le questioni di sostenibilità all'interno del suo processo di investimento, in linea con l'obiettivo e le politiche di investimento di un particolare fondo. Il probabile impatto sul rendimento di un fondo derivante da un forte deprezzamento potenziale o effettivo di un investimento derivante da un Evento ESG sarà variabile e dipenderà da diversi fattori fra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il tipo, la portata e/o la complessità dell'Evento ESG.

Trasparenza delle ricadute negative sulla sostenibilità a livello di prodotto finanziario

Questo fondo non considera le ricadute negative principali sui fattori di sostenibilità.

Regolamento sulla tassonomia

Gli investimenti alla base di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Ulteriori informazioni sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento della società di gestione sono disponibili sul sito Internet della società di gestione all'indirizzo www.mifl.ie.

6.25. Rischio di custodia

Il patrimonio di GAMAX FUNDS e dei suoi fondi sono custoditi dal depositario e dal/i depositario/i di terze parti e/o dall'intermediario, che sono nominati da GAMAX FUNDS. Con il presente documento, si informano gli investitori che non è consentito trattare i depositi in contanti e i depositi fiduciari come patrimoni separati. Pertanto, potrebbero non risultare separati dai patrimoni propri del depositario, del/i depositario/i di terze parti, dell'altro depositario / dell'altra banca di terze parti e/o dell'intermediario in caso di insolvenza o apertura di una procedura di fallimento, moratoria, liquidazione o riorganizzazione del depositario, del/i depositario/i di terze parti, dell'altro depositario / dell'altra banca di terze parti o dell'intermediario, a seconda dei casi.

Fatti salvi gli specifici diritti preferenziali del depositante nelle procedure fallimentari stabilite dalla normativa nella giurisdizione del depositario, del/i depositario/i di terze parti, dell'altro depositario / dell'altra banca di terze parti o dell'intermediario, il credito di GAMAX FUNDS potrebbe non risultare privilegiato e presentare una valutazione pari a quella di tutti gli altri creditori chirografari. GAMAX FUNDS e/o i suoi fondi possono eventualmente non essere in grado di recuperare tutti i rispettivi patrimoni in modo completo.

6.26. Rischi correlati a CSDR

In data 1 febbraio 2022 sono entrate in vigore le nuove norme del regime di disciplina delle liquidazioni introdotte dal regolamento UE 909/2014 (CSDR), tese a ridurre il numero di insolvenze tra i depositari centrali di titoli della UE, come ad esempio Euroclear e Clearstream. Tali misure comprendono l'introduzione di un nuovo regime di sanzioni in contanti, secondo cui il partecipante nell'ambito del depositario centrale di titoli (CSD) responsabile di un mancato regolamento è tenuto a saldare una sanzione in contanti che a sua volta viene distribuita all'altro partecipante. L'obiettivo è fungere da deterrente efficace per i partecipanti che provocano i fallimenti delle liquidazioni. In alcune circostanze, tali sanzioni e spese correlate sono a carico (in modo diretto o indiretto) del patrimonio di GAMAX FUNDS e dei rispettivi fondi per conto dei quali è stata effettuata l'operazione specifica determinando un aumento dei costi d'esercizio e di conformità a carico dello specifico GAMAX FUNDS e/o dei rispettivi fondi.

ALLEGATO
GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC

Nome del fondo

GAMAX FUNDS - ASIA PACIFIC

Valuta del fondo

EURO

Classi di quote

Quote A e Quote I:

Linee guida in merito agli investimenti e alle distribuzioni

Lo scopo della politica degli investimenti di GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC è quello di realizzare una crescita del valore adeguata, nella valuta del fondo, in considerazione del rischio dell'investimento.

Il fondo è un comparto a gestori multipli. L'obiettivo d'investimento del fondo sarà perseguito selezionando co-gestori del portafoglio per l'amministrazione delle porzioni del patrimonio del fondo.

Il patrimonio di GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC viene essenzialmente investito in azioni di imprese della regione asiatico-pacifica, compreso il Giappone e i paesi emergenti asiatici. Nell'ambito di questa politica degli investimenti, il fondo ha anche facoltà di effettuare investimenti nei mercati dei paesi emergenti che tendono a mostrare tassi di crescita più elevati e i vantaggi dei mercati azionari potenzialmente sottovalutati.

Inoltre, il fondo ha facoltà di detenere titoli a reddito fisso fino ad un massimo del 10% del rispettivo valore del patrimonio netto, utilizzare strumenti di garanzia soprattutto a copertura dei rischi valutari ed acquistare derivati a fini dell'investimento. Può, inoltre, investire in certificati, purché questi costituiscano dei titoli, ai sensi dell'art. 41 della legge del 2010.

Non sono previste distribuzioni annuali per GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC.

Il fondo può detenere transitoriamente fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto in fondi liquidi, depositi vincolati o strumenti del mercato monetario.

Inoltre, il fondo può investire fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto in quote di altri organismi d'investimento collettivo.

GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC impiegherà operazioni di prestito titoli e Total Return Swap come descritto in dettaglio al paragrafo 6.8.5 ("Operazioni di prestito titoli e Total Return Swap"). Le operazioni di prestito di titoli saranno usate utilizzate per quanto riguarda i titoli ai sensi della legge del 2010 conformemente alla politica d'investimento e alle limitazioni degli investimenti del relativo fondo. Saranno utilizzati contratti di Total Return Swap riferiti ad azioni, panieri di azioni e indici azionari.

L'importo principale dei patrimoni dei fondi che può essere soggetto a operazioni di prestito di titoli può rappresentare fino a un massimo del 60% del valore del patrimonio netto del fondo. In circostanze normali, generalmente ci si aspetta che l'importo principale di tali operazioni non superi il 35% del valore del patrimonio netto. In determinate circostanze, tale proporzione può essere superiore.

Le operazioni di prestito titoli vengono utilizzate su base continuativa in determinate condizioni di mercato, a seconda della domanda del mercato di prestiti di titoli detenuti nel portafoglio del fondo in qualsiasi momento e dei ricavi previsti dell'operazione. La domanda del mercato dipende dai titoli specifici e dal motivo per cui parti prestatrici effettuano la transazione, come ad esempio la copertura dal rischio di mercato, l'utilizzo come garanzie o la soddisfazione dei requisiti di liquidità previsti.

La domanda del mercato è anche soggetta alla volatilità, alla stagionalità e alla liquidità dei titoli sottostanti nel portafoglio del fondo. I ricavi variano a seconda del titolo specifico e della richiesta di prestito. Si potrebbe raggiungere l'esposizione massima in presenza di una domanda elevata di molti titoli presenti nel portafoglio del fondo. Tutti questi fattori possono subire eventuali variazioni e non possono essere previsti con certezza. Le operazioni di prestito titoli da pattuire mirano esclusivamente a generare capitali o redditi aggiuntivi. Pertanto, non sono presenti restrizioni della frequenza con cui il fondo possa effettuare questo tipo di operazioni.

L'importo nozionale dei patrimoni dei fondi investiti nei Total Return Swap rappresenterà fino a un massimo del 65% del valore del patrimonio netto del fondo. In circostanze normali, generalmente ci si aspetta che l'importo nozionale di tale Total Return Swap non superi il 35% del valore del patrimonio netto. In determinate circostanze, tale proporzione può essere superiore.

I total return swap sono utilizzati su base continuativa per acquisire un'esposizione sintetica a breve termine a determinati titoli, settori o mercati idonei, i) in sostituzione dell'acquisizione di un'esposizione fisica o ii) per riequilibrare un forte saldo di liquidità temporaneo, come ad esempio il flusso di cassa, e in ogni caso in conformità con l'obiettivo e la politica d'investimento del fondo interessato e secondo quanto stabilito nel presente allegato.

Fatto salvo quanto sopra, almeno il 50% del valore del fondo viene investito in modo continuo in partecipazioni azionarie ai sensi di InvStRefG.

Profilo di rischio

L'obiettivo è quello di conseguire una crescita del capitale a lungo termine. La politica d'investimento di tipo offensivo corrisponde a un livello di rischio elevato.

Profilo degli investitori

Il fondo è adatto agli investitori a lungo termine disposti ad accettare un'elevata volatilità e rischi valutari sostanziali, rischi di credito, di prezzo, azionari e di mercato.

Nota speciale sui rischi

L'investimento in titoli da paesi emergenti comporta diversi rischi. Questi dipendono, in modo particolare, dal processo di sviluppo economico estremamente rapido che interessa in parte questi paesi e, a tale riguardo, non esiste alcuna garanzia che tale processo di sviluppo proseguirà anche negli anni futuri.

In questi mercati, rispetto ai paesi più sviluppati, il livello di regolazione del mercato è, in linea di massima, meno pronunciato. Di norma, i titoli dei mercati emergenti e in crescita presentano una liquidità notevolmente inferiore rispetto ai mercati principali. Questo aspetto potrebbe risultare sfavorevole per la determinazione del momento e del prezzo per l'acquisto o per la cessione dei titoli. Le società dei mercati emergenti non sono generalmente soggette a principi o a pratiche di contabilità, revisione dei conti, rendiconto finanziario o a principi di trasparenza equiparabili a quelli prevalenti nei mercati principali. Gli investimenti in mercati emergenti possono essere influenzati da cambiamenti sul piano politico, economico o di politica estera. La capacità di alcuni emittenti di versare i rimborsi del debito maggiore e gli interessi potrebbe essere incerta, e non sussiste alcuna garanzia che un determinato emittente non sia insolvente. Anche le fluttuazioni valutarie possono incidere sui rendimenti previsti dato che la conversione nella valuta del fondo può risultare volatile e costituire una fonte di costi aggiuntivi.

Rischio di deposito nei mercati emergenti

Gli investimenti nei mercati emergenti sono soggetti a un rischio elevato per quanto concerne i rapporti di proprietà e il deposito di titoli.

I mercati emergenti richiedono, in genere, un'analisi specifica dei rischi per via della mancanza di un sistema adeguato alla cessione, alla determinazione dei prezzi e alla contabilità dei titoli nonché alla loro custodia e registrazione.

I potenziali investitori dovrebbero, pertanto, essere consapevoli di tutti questi rischi e, se necessario, farsi consigliare dal proprio consulente d'investimento personale. La società di gestione si impegna a ridurre al minimo questi rischi mediante il numero e la distribuzione degli investimenti del patrimonio del fondo.

Rischio di volatilità

La volatilità del fondo potrebbe risultare più elevata a causa della composizione del portafoglio e della sua concentrazione sui mercati in crescita ed emergenti.

La volatilità è la misura per il margine di fluttuazione relativo e, pertanto, per il rischio di cambio di un titolo in un determinato intervallo temporale. Viene misurata con l'ausilio di indici di dispersione statistici, come varianza o deviazione standard sulla base di valori storici. Il rischio della volatilità si manifesta a causa di vari fattori, come ad esempio la liquidità del mercato, gli shock esterni, gli eventi economici o politici.

La volatilità storica non offre tuttavia alcuna garanzia per la misura della volatilità futura. Dettagli a riguardo si basano esclusivamente su stime che potrebbero dimostrarsi erranee ex post. Gli investitori corrono il rischio che la volatilità effettiva superi la volatilità indicata.

Procedure di emissione, rimborso e conversione

1. Emissione

Per le quote A può essere calcolata una commissione di sottoscrizione fino al 3,0% del valore patrimoniale netto pertinente. Per le quote I non viene calcolata alcuna commissione di sottoscrizione.

2. Rimborso

Il rimborso delle quote A e I avviene al valore patrimoniale netto in vigore per ogni quota di questa classe.

3. Conversione

In ogni anno solare possono essere effettuate gratuitamente fino a due richieste di conversione da parte di uno stesso sottoscrittore. Ogni conversione aggiuntiva è soggetta a una commissione dell'1% del valore delle quote convertite.

Procedimento di gestione dei rischi

Nell'ambito del procedimento di gestione dei rischi, il rischio totale di GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC viene valutato e controllato dagli strumenti finanziari derivati con l'approccio "commitment". Il calcolo del rischio totale attraverso gli strumenti finanziari derivati avviene in conformità con le direttive CESR (CESR 10-788) del 28 luglio 2010. Il potenziale del rischio complessivo calcolato in base all'approccio "commitment" negli strumenti finanziari derivati del fondo è limitato al 100% del valore del patrimonio netto del fondo.

Eseguendo il calcolo standard in base all'approccio "commitment" la voce contenuta in uno strumento finanziario derivato viene convertita nel valore di mercato o nel valore nominale di una voce corrispondente nel valore base del derivato specifico. Per il calcolo del potenziale di rischio complessivo attraverso l'approccio "commitment" è possibile sfruttare i vantaggi del netting e delle transazioni di copertura.

Si monitorano anche gli altri rischi di mercato e della liquidità riportandoli al consiglio di amministrazione.

Commissioni di gestione e vendita

La commissione fissa di gestione è pari all'1,5% per anno. La commissione fissa di gestione per le quote I ammonta allo 0,9% per anno.

La società di gestione ha facoltà di rinunciare, in via permanente o temporanea, in maniera parziale o totale, alle commissioni di gestione e vendita maturate in relazione a tutte o a parte delle attività in gestione attribuibili alla/e classe/i di quote specifica/che.

Commissione di performance

La società di gestione accumula commissioni di performance per quanto riguarda ogni classe di quote in emissione alla scadenza della valutazione prima della data di calcolo, pari ad una percentuale dell'importo di cui il valore del patrimonio netto per ogni classe di quote (al netto delle spese ma prima della deduzione delle commissioni di performance valide e dell'adeguamento per eventuali distribuzioni) supera il valore obiettivo di rendimento alla scadenza della valutazione prima della data di calcolo. Tali onorari di rendimento, laddove dovuti, saranno soggetti a un limite massimo dell'1% del patrimonio netto per quota della classe di quote specifica al termine del relativo periodo di calcolo. In un determinato periodo di calcolo, il valore obiettivo del rendimento per ogni classe di quote è definito come pari al valore d'emergenza ("HWM") maggiorato del rispettivo rendimento minimo solo per quel periodo di calcolo interessato.

Nel calcolo del valore obiettivo della performance, si potrebbero apportare degli adeguamenti per eventuali sottoscrizioni e riscatti. Si richiedono gli adeguamenti in modo da consentire alla commissione di performance di compensare il gestore per i profitti conseguiti dal fondo, in quanto riconducibili alla classe di quote specifica (vale a dire il valore assoluto effettivo) nel periodo di calcolo interessato in contrapposizione agli incrementi artificiali della commissione di performance dovuti semplicemente a un valore del patrimonio netto superiore derivante da nuove sottoscrizioni (vale a dire che non è necessario prendere in considerazione i suddetti incrementi). I suddetti incrementi artificiali della commissione di performance si riscontrano soprattutto a breve distanza dal lancio di un nuovo fondo in cui la dimensione dei flussi in entrata è rilevante rispetto al valore del patrimonio netto del fondo, riconducibile alla classe di quote specifica. Gli eventuali adeguamenti necessari verrebbero effettuati in base alla commissione di performance maturata al momento delle sottoscrizioni specifiche.

Si consiglia agli investitori di essere consapevoli del calcolo della commissione di performance effettuato a livello della classe di quote, ma non a livello di singolo investitore (su base unitaria).

Il valore HWM è descritto di seguito e le rispettive percentuali e il rendimento minimo sono riportati nella seguente tabella.

Il valore HWM di una classe di quote sarà inizialmente fissato al prezzo d'offerta iniziale di una classe di quote al momento della creazione di tale classe di quote. Il valore HWM iniziale rimarrà invariato fino alla cristallizzazione e all'esigibilità degli oneri di rendimento al termine di un periodo di calcolo successivo. In seguito a tale cristallizzazione e al saldo dell'onere di rendimento, il valore HWM subisce un adeguamento verso l'alto (cioè sul risultato migliore del valore obiettivo del rendimento). Il valore HWM rettificato sarà pari al valore del patrimonio netto per quota della classe di quote al termine del periodo di calcolo interessato per cui si sono cristallizzati e risultano esigibili gli oneri di rendimento.

Laddove il valore del patrimonio netto per quota non superi il valore obiettivo del rendimento alla scadenza della valutazione prima della data di calcolo, non è possibile maturare nessuna

commissione di performance (anche in caso di superamento del valore obiettivo del rendimento durante il periodo di calcolo da parte del valore del patrimonio netto per quota della classe di quote) e il valore HWM rimane invariato dal termine del precedente periodo di calcolo.

La commissione di performance si calcola al primo giorno di negoziazione di gennaio di ogni anno (la "data di calcolo"). Il periodo di calcolo corrisponde ai 12 mesi immediatamente precedenti alla data di calcolo (il "periodo di calcolo"). Il prezzo dell'offerta iniziale di una classe di quote alla creazione di tale classe di quote viene utilizzato come HWM ai fini del calcolo della commissione di performance nel primo periodo di calcolo di una classe di quote.

Per una nuova classe di quote, il primo periodo di calcolo ha inizio l'ultimo giorno del periodo dell'offerta iniziale per la classe di quote interessata e si conclude alla fine del periodo di calcolo successivo. Il periodo di riferimento della performance del fondo è uguale alla durata totale del fondo.

L'onere di rendimento matura su base quotidiana, si cristallizza ed è esigibile su base annua in via posticipata al termine di ogni periodo di calcolo. Per il calcolo dell'onere di rendimento si prende in considerazione il valore del patrimonio netto totale di ogni classe di quote in questione.

Il valore del patrimonio netto per quota di una classe di quote utilizzata ai fini della sottoscrizione o del rimborso potrebbe comprendere, laddove applicabile, la competenza degli oneri di rendimento. Per la determinazione delle competenze, laddove applicabili, il periodo di calcolo si definisce come il periodo fino alla data della valutazione a decorrere dalla scadenza di calcolo precedente.

Nel caso in cui (i) un titolare delle quote proceda al riscatto durante un periodo di calcolo, (ii) il fondo pertinente viene liquidato o (iii) il fondo pertinente si fonde con un nuovo OICVM o un nuovo Comparto, è possibile corrispondere eventuali commissioni di performance maturate per le unità pertinenti fino al momento del rimborso, della liquidazione del fondo pertinente o, se nel migliore interesse dei titolari delle quote, della fusione del fondo su base proporzionale. Ai fini del calcolo della suddetta commissione di performance, il rendimento minimo riportato nella tabella di seguito sarà applicato su base proporzionale fino al momento del rimborso o della liquidazione o della fusione del fondo durante il periodo di calcolo.

Tipo di comparto	Rendimento minimo *	Percentuale da applicare all'importo eccedente il valore obiettivo della performance rispetto al valore del patrimonio netto per quota della classe di quote
Patrimonio netto	5%	20%

* Laddove non sia possibile versare la commissione di performance al termine di un periodo di calcolo, risulterà valido il rendimento minimo per il periodo di calcolo successivo per il periodo di calcolo interessato solo al tasso riportato nella precedente tabella e non si tratterà di un tasso cumulativo che comprende il periodo di calcolo precedente in cui non era possibile versare gli onorari di rendimento. Ad esempio, se al termine del primo periodo di calcolo non è possibile versare nessuna commissione di performance, il rendimento minimo del periodo di calcolo

successivo si attesta al 5% per il periodo di calcolo interessato su base proporzionale e non risulta cumulativo per il primo e il secondo periodo di calcolo (cioè il 10%).

La società di gestione ha facoltà di rinunciare, in via permanente o temporanea, in maniera parziale o totale, all'onere di rendimento maturato in relazione a tutte o a parte delle attività in gestione attribuibili alla/e classe/i di quote specifica/che.

L'onere di rendimento viene calcolato dall'agente amministrativo centrale ed è dovuto ed esigibile a 10 giorni lavorativi dalla data di calcolo.

Di seguito è esposto un esempio del calcolo della commissione di performance:

Illustrative example for performance fee calculations										
Relevant Date	HWM	NAV per unit	Performance Target Value	Excess NAV above Performance Target Value	Performance fee per unit	Number of units	Performance Fee Accrued to Fund	Performance Fee Payable	NAV before performance fee	Performance Fee Payable divided by NAV before performance fee (capped at 1%)
Opening Values										
01-Jan	€ 10.00	€ 10.00				10,000			100,000	
1 Performance Fee Accrual in Fund (Positive performance: Excess NAV above Performance Target Value)										
31-Mar	€ 10.00	€ 10.20	€ 10,1233	€ 0.08	€ 0.015	10,000	€ 153	€ -	102,000	0.15%
2 No Performance Fee Accrual in Fund (underperformance: No excess NAV above Performance Target Value)										
30-Jun	€ 10.00	€ 10.20	€ 10,2493	No excess NAV	€ -	10,000	€ -	€ -	102,000	0.00%
3 Performance Fee Crystallised on AUM at Year End (Positive performance: Excess NAV above Performance Target Value)										
31-Dec	€ 10.00	€ 10.75	€ 10,5000	€ 0.25	€ 0.050	10,000	€ 500.00		107,500	0.47%

NAV is Net Asset Value before performance fee.

L'esempio si riferisce alla maturazione e al pagamento della commissione di performance in diversi scenari di performance. I termini utilizzati sono quelli definiti sopra e il valore del patrimonio netto indicato di seguito è il "valore del patrimonio netto prima della detrazione della commissione di performance applicabile". Per questo esempio, si considera azionario un comparto il cui rendimento minimo annuo relativo è del 5%.

Il valore obiettivo del rendimento è calcolato aumentando il valore HWM per il relativo rendimento minimo solo per quel periodo di calcolo. Per esempio, il 31 marzo il valore obiettivo del rendimento è di €10,1233, che corrisponde al valore HWM aumentato per il rendimento minimo del 5% (annuo) per 90 giorni dalla data di inizio (cioè il 1° gennaio) ($€10,1233 = €10,0000$ (HWM) + $(€10,0000 * (5\% \text{ (rendimento minimo)} / 365 * 90))$).

1. Supponendo che questo comparto sia stato lanciato il 1° gennaio, il valore HWM corrisponde al NAV per quota ed entrambi ammontano a €10,00. Supponiamo inoltre che ci siano 10.000 quote e il NAV (prima della detrazione della commissione di performance) del comparto sia di €100.000.
2. Il 31 marzo, il primo scenario di cui sopra mostra una performance positiva. In questo caso, il NAV per quota è di €10,20. Poiché il NAV per quota supera il valore obiettivo del rendimento (€10,1233), viene maturata una commissione di performance che corrisponde all'eccesso del NAV per quota rispetto al valore obiettivo del rendimento ($€0,08 = €10,20 - €10,1233$) moltiplicato per il tasso di commissione di performance (20%) moltiplicato per il

numero corrente di quote in emissione (10.000) con una conseguente commissione di performance maturata di €153.

Se un titolare delle quote dovesse procedere al riscatto di 500 quote in questa fase, la commissione di performance si cristallizzerebbe a €0,08 per quota, per un totale di €38 ($€0,08 * 20\% * 500$ quote) e tale commissione cristallizzata verrebbe pagata al manager alla data di riscatto.

3. Il 30 giugno, il secondo scenario di cui sopra mostra uno scarso rendimento. In questo caso, il 30 giugno il NAV per quota è a €10,20, che corrisponde a quello del 31 marzo.

Dato che NAV per quota è inferiore al valore obiettivo della performance di 10,2493 euro (ovvero non sono presenti NAV per quota in esubero oltre il valore obiettivo della performance), non si matura nessuna commissione di performance in questo giorno.

4. Il 31 dicembre, il terzo scenario mostra la cristallizzazione della commissione di performance alla fine del periodo di calcolo. In questo caso, il NAV per quota è di €10,75. Dato che NAV per quota supera il valore obiettivo della performance (10,50 euro), si calcola una commissione di performance pari all'eccedenza di NAV per quota rispetto al valore obiettivo della performance ($0,25 \text{ euro} = 10,75 \text{ euro} - 10,50 \text{ euro}$) moltiplicato per il tasso di commissione di performance (20%) moltiplicato per il numero corrente di quote in emissione (10.000) ottenendo una commissione di performance di 500 euro.

Poiché il 31 dicembre è il termine del periodo di calcolo, la commissione di performance viene cristallizzata e pagata al manager dal comparto. A seguito della cristallizzazione della commissione di performance alla fine dell'anno, il valore HWM per il periodo seguente è fissato a €10,70 (calcolato come NAV per quota (€10,75) - Commissione di performance per quota (€0,05) = €10,70). Tale commissione di performance pagata corrisponde allo 0,47% del NAV al 31 dicembre.

Come indicato sopra, una tale commissione di performance, se dovuta, sarà soggetta a un massimale dell'1% del valore del patrimonio netto della relativa classe di quote alla fine del relativo periodo di calcolo. Seguendo questo esempio, se tramite ulteriore scarso rendimento del fondo il saldo del calcolo della commissione di performance al 31 dicembre dovesse superare l'1% del valore del patrimonio netto della relativa classe, la commissione di performance maturata ed esigibile sarà soggetta a un massimale dell'1% del valore del patrimonio netto alla fine del relativo periodo di calcolo che corrisponde a €1.075 ($€107.500 * 1\%$).

Se il comparto non era in esecuzione alla data del calcolo, similmente al secondo scenario di cui sopra (cioè dove il NAV per quota è inferiore al valore obiettivo del rendimento), le commissioni di performance non verranno maturate e/o pagate dal comparto.

La società di gestione ha diritto ad un onere di rendimento che è necessario corrispondere solo nel caso in cui la differenza percentuale tra il valore del patrimonio netto per quota e il valore obiettivo del rendimento sia un dato positivo alla scadenza

della valutazione specifica al termine del relativo periodo di calcolo.

Nel calcolo sono comprese le plusvalenze nette realizzate e non realizzate, oltre alle minusvalenze nette realizzate e non realizzate al giorno di valutazione specifico alla fine del periodo di calcolo specifico. Di conseguenza, le commissioni di performance vengono eventualmente corrisposte su plusvalenze non realizzate che in seguito potrebbero non essere mai realizzate.

ALLEGATO
GAMAX FUNDS – MAXI-BOND

Nome del fondo

GAMAX FUNDS – MAXI-BOND

Valuta del fondo

EURO

Direttiva UE 2003/48/CE del 3 giugno 2003:

Si informano gli investitori che la direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi derivati da risparmio sotto forma di versamenti di interessi non trova più applicazione in Austria a decorrere dal 1° gennaio 2017 e in tutti gli altri stati membri dal 1° gennaio 2016.

Classi di quote

Quote A e quote I.

Linee guida in merito agli investimenti e alle distribuzioni

Scopo della politica d'investimento di GAMAX FUNDS – MAXI-BOND è quello di realizzare un incremento adeguato del valore nella valuta del fondo in considerazione del rischio d'investimento.

Il fondo è un comparto a gestori multipli. L'obiettivo d'investimento del fondo sarà perseguito selezionando co-gestori del portafoglio per l'amministrazione delle porzioni del patrimonio del fondo.

Il patrimonio di GAMAX FUNDS – MAXI-BOND è principalmente investito in obbligazioni riconosciute a livello internazionale che promettono sicurezza del capitale, liquidità e reddito stabile, in particolare attraverso l'investimento in titoli di stato italiani. Le opportunità d'investimento sono principalmente formate da valori mobiliari a tasso fisso e variabile e strumenti del mercato monetario (ivi compresi depositi vincolati, certificati di deposito e strumenti con tassi d'interesse variabile). In conformità al paragrafo 6.8.3 (h), GAMAX FUNDS – MAXI-BOND ha facoltà di investire interamente in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea o dalle rispettive autorità locali, purché (i) tali titoli provengano da almeno sei diverse emissioni e (ii) i titoli di una singola emissione non costituiscano oltre il 30% del patrimonio netto del fondo.

GAMAX FUNDS – MAXI-BOND non impiegherà le operazioni di prestito titoli e total return swap come descritto in modo più dettagliato nel paragrafo 6.8.5 ("Operazioni di prestito titoli e total return swap").

Inoltre, il fondo può investire fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto in quote di altri organismi d'investimento collettivo. Può, inoltre, investire in certificati, purché questi costituiscano dei titoli, ai sensi dell'art. 41 della legge del 2010. Possono essere utilizzati contratti in valuta in contanti e contratti in valuta a termine nonché opzioni su divise e opzioni a deposito vincolato. Gli investimenti possono essere effettuati in qualsiasi valuta convertibile.

Nell'ambito di questa politica d'investimento, il fondo può anche effettuare investimenti pari fino al 30% del proprio valore patrimoniale netto in mercati di paesi emergenti, che promettono tassi di crescita più alti e i vantaggi propri di mercati azionari ancora non pienamente maturi.

Inoltre, il fondo ha facoltà di acquistare derivati per fini d'investimento, come ad esempio i future o qualsiasi altro strumento derivato specifico.

Il fondo può detenere transitoriamente fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto in liquidità.

Le distribuzioni annuali sono previste per le quote A di GAMAX FUNDS – MAXI-BOND. Le quote I di GAMAX FUNDS - MAXI-BOND sono a capitalizzazione.

Profilo di rischio

L'obiettivo dell'investimento del fondo consiste nel conseguimento a medio termine di redditi da capitale. La politica d'investimento corrisponde a un livello di rischio medio.

Profilo degli investitori

Il fondo ha un obiettivo di apprezzamento del capitale nel medio termine. Per investitori che siano disposti ad accettare anche rischi legati a valute, solvibilità, cambio e tassi.

Nota speciale sui rischi

L'investimento in titoli da paesi emergenti comporta diversi rischi. Questi dipendono, in modo particolare, dal processo di sviluppo economico estremamente rapido che interessa in parte questi paesi e, a tale riguardo, non esiste alcuna garanzia che tale processo di sviluppo proseguirà anche negli anni futuri.

In questi mercati, rispetto ai paesi più sviluppati, il livello di regolazione del mercato è, in linea di massima, meno pronunciato. Di norma, i titoli dei mercati emergenti sono essenzialmente meno liquidi rispetto ai titoli dei mercati principali. Questo aspetto potrebbe risultare sfavorevole per la determinazione del momento e del prezzo per l'acquisto o per la cessione dei titoli. Le società dei mercati emergenti non sono generalmente soggette a principi o a pratiche di contabilità, revisione dei conti, rendiconto finanziario o a principi di trasparenza equiparabili a quelli prevalenti nei mercati principali. Gli investimenti in mercati emergenti possono essere influenzati da cambiamenti sul piano politico, economico o di politica estera. La capacità di alcuni emittenti di versare i rimborsi del debito maggiore e gli interessi potrebbe essere incerta, e non sussiste alcuna garanzia che un determinato emittente non sia insolvente.

Rischio dei tassi d'interesse

Investendo in titoli di stato, strumenti del mercato monetario e derivati esposti ai tassi d'interesse, il fondo presenta una forte esposizione al rischio dei tassi d'interesse. Tale rischio si concretizza con la variazione dei tassi d'interesse generali che potrebbe ridurre il valore delle obbligazioni o di altri investimenti a tasso fisso. Questo significa che il prezzo di mercato del patrimonio all'interno del portafoglio può subire fluttuazioni per compensare i tassi più attrattivi delle nuove emissioni obbligazionarie.

Procedure di emissione, rimborso e conversione

1. Emissione

Per le quote A può essere calcolata una commissione di sottoscrizione fino al 3,0% del valore patrimoniale netto pertinente. Per le quote I non viene calcolata alcuna commissione di sottoscrizione.

Il periodo di sottoscrizione originaria per le quote I viene definito anche come prezzo di sottoscrizione originaria in un momento successivo. In questo caso si modifica in modo adeguato il presente prospetto.

2. Rimborso

Il riscatto delle quote A e delle quote I avviene in base al valore del patrimonio netto rispettivamente in vigore per ogni quota della classe interessata.

3. Conversione

In ogni anno solare possono essere effettuate gratuitamente fino a due richieste di conversione da parte di uno stesso sottoscrittore. Ogni conversione aggiuntiva è soggetta a una commissione dell'1% del valore delle quote convertite. Tuttavia, non vengono consentite conversioni gratuite di quote A di GAMAX FUNDS - MAXI-BOND in quote di un altro fondo entro 90 giorni dall'emissione delle quote di GAMAX FUNDS - MAXI-BOND.

Procedimento di gestione dei rischi

Nell'ambito del processo di gestione del rischio, il rischio complessivo di GAMAX FUNDS – MAXI-BOND derivante dagli strumenti finanziari derivati viene misurato e controllato attraverso l'approccio "commitment". Il calcolo del rischio totale attraverso gli strumenti finanziari derivati avviene in conformità con le direttive CESR (CESR 10-788) del 28 luglio 2010. Il potenziale del rischio complessivo calcolato in base all'approccio "commitment" negli strumenti finanziari derivati del fondo è limitato al 100% del valore del patrimonio netto del fondo.

Eseguendo il calcolo standard in base all'approccio "commitment" la voce contenuta in uno strumento finanziario derivato viene convertita nel valore di mercato o nel valore nominale di una voce corrispondente nel valore base del derivato specifico. Per il calcolo del potenziale di rischio complessivo attraverso l'approccio "commitment" è possibile sfruttare i vantaggi del netting e delle transazioni di copertura.

Si monitorano anche gli altri rischi di mercato e della liquidità riportandoli al consiglio di amministrazione.

Commissioni di gestione e vendita

L'onorario di gestione fisso per le quote A è pari a un valore massimo dell'1,2% annuo del valore del patrimonio netto del fondo. L'onorario di gestione fisso per le quote I è pari a un valore dello 0,65% annuo del valore del patrimonio netto del fondo.

La società di gestione ha facoltà di rinunciare, in via permanente o temporanea, in maniera parziale o totale, alle commissioni di gestione e vendita maturate in relazione a tutte o a parte delle attività in gestione attribuibili alla/e classe/i di quote specifica/che.

Commissione di performance

La società di gestione accumula commissioni di performance per quanto riguarda ogni classe di quote in emissione alla scadenza della valutazione prima della data di calcolo, pari ad una percentuale dell'importo di cui il valore del patrimonio netto per ogni classe di quote (al netto delle spese ma prima della deduzione delle commissioni di performance valide e dell'adeguamento per eventuali distribuzioni) supera il valore obiettivo di rendimento alla scadenza della valutazione prima della data di calcolo. Tali onorari di rendimento, laddove dovuti, saranno soggetti a un limite massimo dell'1% del valore del patrimonio netto della classe di quote specifica al termine del relativo periodo di calcolo. In un determinato periodo di calcolo, il valore obiettivo del rendimento per ogni classe di quote è definito come pari al valore d'emergenza ("HWM") maggiorato del rispettivo rendimento minimo solo per quel periodo di calcolo interessato.

Nel calcolo del valore obiettivo della performance, si potrebbero apportare degli adeguamenti per eventuali sottoscrizioni e riscatti. Si richiedono gli adeguamenti in modo da consentire alla commissione di performance di compensare il gestore per i profitti conseguiti dal fondo, in quanto riconducibili alla classe di quote specifica (ovvero il valore assoluto effettivo) nel periodo

di calcolo interessato in contrapposizione agli incrementi artificiali della commissione di performance dovuti semplicemente a un valore del patrimonio netto superiore derivante da nuove sottoscrizioni (ovvero non è necessario prendere in considerazione i suddetti incrementi).

I suddetti incrementi artificiali della commissione di performance si riscontrano soprattutto a breve distanza dal lancio di un nuovo fondo in cui la dimensione dei flussi in entrata è rilevante rispetto al valore del patrimonio netto del fondo, riconducibile alla classe di quote specifica. Gli eventuali adeguamenti necessari verrebbero effettuati in base alla commissione di performance maturata al momento delle sottoscrizioni specifiche.

Si consiglia agli investitori di essere consapevoli del calcolo della commissione di performance effettuato a livello della classe di quote, ma non a livello di singolo investitore (su base unitaria).

Il valore HWM è descritto di seguito e le rispettive percentuali e il rendimento minimo sono riportati nella seguente tabella.

Il valore HWM di una classe di quote sarà inizialmente fissato al prezzo d'offerta iniziale di una classe di quote al momento della creazione di tale classe di quote. Il valore HWM iniziale rimarrà invariato fino alla cristallizzazione e all'esigibilità degli oneri di rendimento al termine di un periodo di calcolo successivo. In seguito a tale cristallizzazione e al saldo dell'onere di rendimento, il valore HWM subisce un adeguamento verso l'alto (cioè sul risultato migliore del valore obiettivo del rendimento). Il valore HWM rettificato sarà pari al valore del patrimonio netto per quota della classe di quote al termine del periodo di calcolo interessato per cui si sono cristallizzati e risultano esigibili gli oneri di rendimento.

Laddove il valore del patrimonio netto per quota non superi il valore obiettivo del rendimento alla scadenza della valutazione prima della data di calcolo, non è possibile maturare nessuna commissione di performance (anche in caso di superamento del valore obiettivo del rendimento durante il periodo di calcolo da parte del valore del patrimonio netto per quota della classe di quote) e il valore HWM rimane invariato dal termine del precedente periodo di calcolo.

La commissione di performance si calcola al primo giorno di negoziazione di gennaio di ogni anno (la "data di calcolo"). Il periodo di calcolo corrisponde ai 12 mesi immediatamente precedenti alla data di calcolo (il "periodo di calcolo"). Il prezzo dell'offerta iniziale di una classe di quote al momento della creazione della classe di quote interessata sarà utilizzato come valore HWM ai fini del calcolo delle commissioni di performance nel primo periodo di calcolo per una classe di quote. Per una nuova classe di quote, il primo periodo di calcolo ha inizio all'ultimo giorno del periodo dell'offerta iniziale della classe di quote interessata e si conclude alla fine del prossimo periodo di calcolo. Il periodo di riferimento della performance del fondo è uguale alla durata totale del fondo.

L'onere di rendimento matura su base quotidiana, si cristallizza ed è esigibile su base annua in via posticipata al termine di ogni periodo di calcolo. Per il calcolo dell'onere di rendimento si prende in considerazione il valore del patrimonio netto totale di ogni classe di quote in questione.

Il valore del patrimonio netto per quota di una classe di quote utilizzata ai fini della sottoscrizione o del rimborso potrebbe comprendere, laddove applicabile, la competenza degli oneri di rendimento. Per la determinazione delle competenze, laddove applicabili, il periodo di calcolo si definisce come il periodo fino alla data della valutazione a decorrere dalla scadenza di calcolo precedente.

Nel caso in cui (i) un titolare delle quote proceda al riscatto durante un periodo di calcolo, (ii) il fondo pertinente viene liquidato o (iii) il fondo pertinente si fonde con un nuovo OICVM o un nuovo Comparto, è possibile corrispondere eventuali commissioni di performance maturate per le unità pertinenti fino al momento del rimborso, della liquidazione del fondo pertinente o, se nel migliore interesse dei titolari delle quote, della fusione del fondo su base proporzionale. Ai fini

del calcolo della suddetta commissione di performance, il rendimento minimo riportato nella tabella di seguito sarà applicato su base proporzionale fino al momento del rimborso o della liquidazione o della fusione del fondo durante il periodo di calcolo.

Tipo di comparto	Rendimento minimo *	Percentuale da applicare all'importo eccedente il valore obiettivo della performance rispetto al valore del patrimonio netto per quota della classe di quote
------------------	---------------------	--

Reddito fisso	3%	20%
---------------	----	-----

* Laddove non sia possibile versare la commissione di performance al termine di un periodo di calcolo, risulterà valido il rendimento minimo per il periodo di calcolo successivo per il periodo di calcolo interessato solo al tasso riportato nella precedente tabella e non si tratterà di un tasso cumulativo che comprende il periodo di calcolo precedente in cui non era possibile versare gli onorari di rendimento. Ad esempio, se al termine del primo periodo di calcolo non è possibile versare nessuna commissione di performance, il rendimento minimo del periodo di calcolo successivo si attesta al 3% per il periodo di calcolo interessato su base proporzionale e non risulta cumulativo per il primo e il secondo periodo di calcolo (cioè il 6%).

La società di gestione ha facoltà di rinunciare, in via permanente o temporanea, in maniera parziale o totale, all'onere di rendimento maturato in relazione a tutte o a parte delle attività in gestione attribuibili alla/e classe/i di quote specifica/che.

L'onere di rendimento viene calcolato dall'agente amministrativo centrale ed è dovuto ed esigibile a 10 giorni lavorativi dalla data di calcolo.

Di seguito è esposto un esempio del calcolo della commissione di performance:

Illustrative example for performance fee calculations										
Relevant Date	HWM	NAV per unit	Performance Target Value	Excess NAV above Performance Target Value	Performance fee per unit	Number of units	Performance Fee Accrued to Fund	Performance Fee Payable	NAV before performance fee	Performance Fee Payable divided by NAV before performance fee (capped at 1%)
Opening Values										
01-Jan	10,00 €	10,00 €				10.000				
1 Performance Fee Accrual in Fund (Positive performance: Excess NAV above Performance Target Value)										
30-Mar	10,00 €	10,20 €	10,0740 €	0,13 €	0,03 €	10.000	252,05 €	0,00 €	102.000	0,25%
2 No Performance Fee Accrual in Fund (Underperformance: No excess NAV above Performance Target Value)										
30-Jun	10,00 €	10,10 €	10,1488 €	No excess NAV	0,00 €	10.000	0,00 €		101.000	0,00%
3 Performance Fee Accrual in Fund (Positive performance: Excess NAV above Performance Target Value)										
31-Dec	10,00 €	10,75 €	10,3000 €	0,45 €	0,09 €	10.000		900,00 €	107.500	0,84%
NAV is Net Asset Value before performance fee.										

L'esempio si riferisce alla maturazione e al pagamento della commissione di performance in diversi scenari di performance. I termini utilizzati sono quelli definiti sopra e il valore del

patrimonio netto indicato di seguito è il "valore del patrimonio netto prima della detrazione della commissione di performance applicabile". Per questo esempio, si prende in considerazione un comparto a reddito fisso il cui rendimento minimo annuale è pari al 3%.

Il valore obiettivo del rendimento è calcolato aumentando il valore HWM per il relativo rendimento minimo solo per quel periodo di calcolo.

Ad esempio, il 31 marzo, valore obiettivo della performance è pari a 10,0740 euro, ovvero il valore HWM maggiorato del rendimento minimo del 3% (annuale) per 90 giorni dalla data di inizio (ovvero il 1° gennaio) ($10,0740 \text{ euro} = 10,0000 \text{ euro (HWM)} + (10,0000 \text{ euro} * (3\% (\text{rendimento minimo}) / 365 * 90))$).

1. Supponendo che questo comparto sia stato lanciato il 1° gennaio, il valore HWM corrisponde al NAV per quota ed entrambi ammontano a €10,00. Supponiamo inoltre che ci siano 10.000 quote e il NAV (prima della detrazione della commissione di performance) del comparto sia di €100.000.
2. Il 31 marzo, il primo scenario di cui sopra mostra una performance positiva. In questo caso, il NAV per quota è di €10,20. Poiché il NAV per quota supera il valore obiettivo del rendimento (€10,0740), viene maturata una commissione di performance che corrisponde all'eccesso del NAV per quota rispetto al valore obiettivo del rendimento ($€0,13 = €10,20 - €10,0740$) moltiplicato per il tasso di commissione di performance (20%) moltiplicato per il numero corrente di quote in emissione (10.000) con una conseguente commissione di performance maturata di €252,05.
Se un sottoscrittore riscattasse in questa fase 500 quote, si verificherebbe una cristallizzazione sull'eccedenza di NAV rispetto al valore target della performance di 0,13 euro per quota, per un totale di 13 euro ($0,13 \text{ euro} * 20\% * 500 \text{ quote}$) di commissione di performance e tale commissione cristallizzata sarebbe versata al gestore alla data di riscatto.
3. Il 30 giugno, il secondo scenario di cui sopra mostra uno scarso rendimento. In questo caso, il 30 giugno, il valore NAV per ogni quota è pari a 10,10 euro, un livello inferiore a quello del 31 marzo. Poiché il NAV per quota è inferiore al valore obiettivo del rendimento di €10,1488, (cioè il NAV per quota non supera il valore obiettivo del rendimento), in questo giorno non ci sono commissioni di performance maturate.
4. Il 31 dicembre, il terzo scenario mostra la cristallizzazione della commissione di performance alla fine del periodo di calcolo. In questo caso, il NAV per quota è di €10,75. Dato che NAV per quota supera il valore obiettivo della performance (10,30 euro), si calcola una commissione di performance pari all'eccedenza di NAV per quota rispetto al valore obiettivo della performance ($0,45 \text{ euro} = 10,75 \text{ euro} - 10,30 \text{ euro}$) moltiplicato per il tasso di commissione di performance (20%) moltiplicato per il numero corrente di quote in emissione (10.000) ottenendo una commissione di performance di 900 euro.
Poiché il 31 dicembre è il termine del periodo di calcolo, la commissione di performance

viene cristallizzata e pagata al manager dal comparto. A seguito della cristallizzazione della commissione di performance alla fine dell'anno, il valore HWM per il periodo seguente è fissato a €10,66 (calcolato come NAV per quota (€10,75) - Commissione di performance per quota (€0,09) = €10,66). Tale commissione di performance pagata corrisponde allo 0,84% del NAV al 31 dicembre.

Come indicato sopra, una tale commissione di performance, se dovuta, sarà soggetta a un massimale dell'1% del valore del patrimonio netto della relativa classe di quote alla fine del relativo periodo di calcolo. Attenendosi a questo esempio, se a causa di un'ulteriore sovraperformance del fondo, il saldo del calcolo della commissione di performance al 31 dicembre dovesse superare l'1% del valore del patrimonio netto della classe in questione, la commissione di performance maturata ed esigibile sarà soggetta a un massimale dell'1% del valore del patrimonio netto alla fine del relativo periodo di calcolo che è pari a 1.075 euro (107.500 euro * 1%).

Se il comparto non era in esecuzione alla data del calcolo, similmente al secondo scenario di cui sopra (cioè dove il NAV per quota è inferiore al valore obiettivo del rendimento), le commissioni di performance non verranno maturate e/o pagate dal comparto.

La società di gestione ha diritto ad un onere di rendimento che è necessario corrispondere solo nel caso in cui la differenza percentuale tra il valore del patrimonio netto per quota e il valore obiettivo del rendimento sia un dato positivo alla scadenza della valutazione specifica al termine del relativo periodo di calcolo.

Nel calcolo sono comprese le plusvalenze nette realizzate e non realizzate, oltre alle minusvalenze nette realizzate e non realizzate al giorno di valutazione specifico alla fine del periodo di calcolo specifico. Di conseguenza, le commissioni di performance vengono eventualmente corrisposte su plusvalenze non realizzate che in seguito potrebbero non essere mai realizzate.

ALLEGATO
GAMAX FUNDS – JUNIOR

Nome del fondo:

GAMAX FUNDS – JUNIOR

Valuta del fondo:

EURO

Classi di quote:

Quote A e quote I.

Linee guida in merito agli investimenti e alle distribuzioni

Scopo della politica d'investimento di GAMAX FUNDS - JUNIOR è quello di realizzare un incremento del valore adeguato nella valuta del fondo in considerazione del rischio d'investimento.

Il fondo è un comparto a gestori multipli. L'obiettivo d'investimento del fondo sarà perseguito selezionando co-gestori del portafoglio per l'amministrazione delle porzioni del patrimonio del fondo.

Il patrimonio di GAMAX FUNDS – JUNIOR è principalmente investito in azioni ordinarie internazionali o titoli assimilabili alle azioni, in particolare in azioni ordinarie o titoli assimilabili alle azioni di società i cui prodotti o servizi sono principalmente destinati ai giovani.

Il fondo si concentra su investimenti con un potenziale di crescita a lungo termine (titoli di crescita).

Nell'ambito di questa politica d'investimento, il fondo può anche effettuare investimenti pari fino al 30% del proprio valore patrimoniale netto in mercati di paesi emergenti, che promettono tassi di crescita più alti e i vantaggi propri di mercati azionari ancora non pienamente maturi.

Il fondo ha facoltà di detenere fino al 10% del proprio patrimonio in valori mobiliari a tasso fisso o variabile. Può, inoltre, investire in certificati, purché questi costituiscano dei titoli, ai sensi dell'art. 41 della legge del 2010. È eventualmente possibile utilizzare gli strumenti di copertura, in particolare per coprire i rischi valutari.

Inoltre, il fondo può richiedere derivati a fini d'investimento.

Il fondo può detenere transitoriamente fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto in fondi liquidi, depositi vincolati o strumenti del mercato monetario.

Inoltre, il fondo può investire fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto in quote di altri organismi d'investimento collettivo.

Non sono previste distribuzioni.

GAMAX FUNDS – JUNIOR impiegherà le operazioni di prestito titoli e total return swap come descritto in modo più dettagliato nel paragrafo 6.8.5 ("Operazioni di prestito titoli e total return swap"). Le operazioni di prestito di titoli saranno usate utilizzate per quanto riguarda i titoli ai sensi della legge del 2010 conformemente alla politica d'investimento e alle limitazioni degli investimenti del relativo fondo. Saranno utilizzati contratti di Total Return Swap riferiti ad azioni, panieri di azioni e indici azionari.

L'importo principale dei patrimoni dei fondi che può essere soggetto a operazioni di prestito di titoli può rappresentare fino a un massimo del 60% del valore del patrimonio netto del fondo. In circostanze normali, generalmente ci si aspetta che l'importo principale di tali operazioni non

superi il 35% del valore del patrimonio netto. In determinate circostanze, tale proporzione può essere superiore.

Le operazioni di prestito titoli vengono utilizzate su base continuativa in determinate condizioni di mercato, a seconda della domanda del mercato di prestiti di titoli detenuti nel portafoglio del fondo in qualsiasi momento e dei ricavi previsti dell'operazione. La domanda del mercato dipende dai titoli specifici e dal motivo per cui parti prestatrici effettuano la transazione, come ad esempio la copertura dal rischio di mercato, l'utilizzo come garanzie o la soddisfazione dei requisiti di liquidità previsti. La domanda del mercato è anche soggetta alla volatilità, alla stagionalità e alla liquidità dei titoli sottostanti nel portafoglio del fondo. I ricavi variano a seconda del titolo specifico e della richiesta di prestito. Si potrebbe raggiungere l'esposizione massima in presenza di una domanda elevata di molti titoli presenti nel portafoglio del fondo. Tutti questi fattori possono subire eventuali variazioni e non possono essere previsti con certezza. Le operazioni di prestito titoli da pattuire mirano esclusivamente a generare capitali o redditi aggiuntivi. Pertanto, non sono presenti restrizioni della frequenza con cui il fondo possa effettuare questo tipo di operazioni.

L'importo nozionale dei patrimoni dei fondi investiti nei Total Return Swap rappresenterà fino a un massimo del 65% del valore del patrimonio netto del fondo. In circostanze normali, generalmente ci si aspetta che l'importo nozionale di tale Total Return Swap non superi il 35% del valore del patrimonio netto. In determinate circostanze, tale proporzione può essere superiore.

I total return swap sono utilizzati su base continuativa per acquisire un'esposizione sintetica a breve termine a determinati titoli, settori o mercati idonei, i) in sostituzione dell'acquisizione di un'esposizione fisica o ii) per riequilibrare un forte saldo di liquidità temporaneo, come ad esempio il flusso di cassa, e in ogni caso in conformità con l'obiettivo e la politica d'investimento del fondo interessato e secondo quanto stabilito nel presente allegato.

Fatto salvo quanto sopra, almeno il 50% del valore del fondo viene investito in modo continuo in partecipazioni azionarie ai sensi di InvStRefG.

Profilo di rischio

L'obiettivo è quello di conseguire una crescita del capitale a lungo termine. La politica d'investimento di tipo offensivo corrisponde a un livello di rischio elevato.

Rischio di volatilità

In virtù della composizione del portafoglio, la volatilità del fondo potrebbe aumentare.

La volatilità è la misura per il margine di fluttuazione relativo e, pertanto, per il rischio di cambio di un titolo in un determinato intervallo temporale. Viene misurata con l'ausilio di indici di dispersione statistici, come varianza o deviazione standard sulla base di valori storici. Il rischio della volatilità si manifesta a causa di vari fattori, come ad esempio la liquidità del mercato, gli shock esterni, gli eventi economici o politici. La volatilità storica non offre tuttavia alcuna garanzia per la misura della volatilità futura. Dettagli a riguardo si basano esclusivamente su stime che potrebbero dimostrarsi erronee ex post. Gli investitori corrono il rischio che la volatilità effettiva superi la volatilità indicata.

Profilo degli investitori

Il fondo è adatto agli investitori a lungo termine disposti ad accettare un'elevata volatilità e rischi valutari sostanziali, rischi di credito, di prezzo, azionari e di mercato.

Procedure di emissione, rimborso e conversione

1. Emissione

Per le quote A può essere calcolata una commissione di sottoscrizione fino al 3,0% del valore patrimoniale netto pertinente. Per le quote I non viene calcolata alcuna commissione di sottoscrizione.

2. Rimborso

Il rimborso delle quote A e I avviene al valore patrimoniale netto in vigore per ogni quota di questa classe.

3. Conversione

In ogni anno solare possono essere effettuate gratuitamente fino a due richieste di conversione da parte di uno stesso sottoscrittore. Ogni conversione aggiuntiva è soggetta a una commissione dell'1% del valore delle quote convertite.

Procedimento di gestione dei rischi

Nell'ambito del procedimento di gestione dei rischi, il rischio totale di GAMAX FUNDS – JUNIOR viene valutato e controllato dagli strumenti finanziari derivati con l'approccio "commitment". Il calcolo del rischio totale attraverso gli strumenti finanziari derivati avviene in conformità con le direttive CESR (CESR 10-788) del 28 luglio 2010. Il potenziale del rischio complessivo calcolato in base all'approccio "commitment" negli strumenti finanziari derivati del fondo è limitato al 100% del valore del patrimonio netto del fondo.

Eseguendo il calcolo standard in base all'approccio "commitment" la voce contenuta in uno strumento finanziario derivato viene convertita nel valore di mercato o nel valore nominale di una voce corrispondente nel valore base del derivato specifico. Per il calcolo del potenziale di rischio complessivo attraverso l'approccio "commitment" è possibile sfruttare i vantaggi del netting e delle transazioni di copertura.

Si monitorano anche gli altri rischi di mercato e della liquidità riportandoli al consiglio di amministrazione.

Commissioni di gestione e vendita

La commissione fissa di gestione è pari all'1,5% per anno. La commissione fissa di gestione per le quote I ammonta allo 0,9% per anno.

La società di gestione ha facoltà di rinunciare, in via permanente o temporanea, in maniera parziale o totale, alle commissioni di gestione e vendita maturate in relazione a tutte o a parte delle attività in gestione attribuibili alla/e classe/i di quote specifica/che.

Commissione di performance

La società di gestione accumula commissioni di performance per quanto riguarda ogni classe di quote in emissione alla scadenza della valutazione prima della data di calcolo, pari ad una percentuale dell'importo di cui il valore del patrimonio netto per ogni classe di quote (al netto delle spese ma prima della deduzione delle commissioni di performance valide e dell'adeguamento per eventuali distribuzioni) supera il valore obiettivo di rendimento alla scadenza della valutazione prima della data di calcolo. Tali onorari di rendimento, laddove dovuti, saranno soggetti a un limite massimo dell'1% del valore del patrimonio netto della classe di quote specifica al termine del relativo periodo di calcolo. In un determinato periodo di calcolo,

il valore obiettivo del rendimento per ogni classe di quote è definito come pari al valore d'emergenza ("HWM") maggiorato del rispettivo rendimento minimo solo per quel periodo di calcolo interessato.

Nel calcolo del valore obiettivo della performance, si potrebbero apportare degli adeguamenti per eventuali sottoscrizioni e riscatti. Si richiedono gli adeguamenti in modo da consentire alla commissione di performance di compensare il gestore per i profitti conseguiti dal fondo, in quanto riconducibili alla classe di quote specifica (vale a dire il valore assoluto effettivo) nel periodo di calcolo interessato in contrapposizione agli incrementi artificiali della commissione di performance dovuti semplicemente a un valore del patrimonio netto superiore derivante da nuove sottoscrizioni (vale a dire che non è necessario prendere in considerazione i suddetti incrementi).

I suddetti incrementi artificiali della commissione di performance si riscontrano soprattutto a breve distanza dal lancio di un nuovo fondo in cui la dimensione dei flussi in entrata è rilevante rispetto al valore dell'attività netta del fondo, riconducibile alla classe di quote specifica. Gli eventuali adeguamenti necessari verrebbero effettuati in base alla commissione di performance maturata al momento delle sottoscrizioni specifiche. Si consiglia agli investitori di essere consapevoli del calcolo della commissione di performance effettuato a livello della classe di quote, ma non a livello di singolo investitore (su base unitaria).

Il valore HWM è descritto di seguito e le rispettive percentuali e il rendimento minimo sono riportati nella seguente tabella.

Il valore HWM di una classe di quote sarà inizialmente fissato al prezzo d'offerta iniziale di una classe di quote al momento della creazione di tale classe di quote. Il valore HWM iniziale rimarrà invariato fino alla cristallizzazione e all'esigibilità degli oneri di rendimento al termine di un periodo di calcolo successivo. In seguito a tale cristallizzazione e al saldo dell'onere di rendimento, il valore HWM subisce un adeguamento verso l'alto (cioè sul risultato migliore del valore obiettivo del rendimento). Il valore HWM rettificato sarà pari al valore del patrimonio netto per quota della classe di quote al termine del periodo di calcolo interessato per cui si sono cristallizzati e risultano esigibili gli oneri di rendimento.

Laddove il valore del patrimonio netto per quota non superi il valore obiettivo del rendimento alla scadenza della valutazione prima della data di calcolo, non è possibile maturare nessuna commissione di performance (anche in caso di superamento del valore obiettivo del rendimento durante il periodo di calcolo da parte del valore del patrimonio netto per quota della classe di quote) e il valore HWM rimane invariato dal termine del precedente periodo di calcolo.

La commissione di performance si calcola al primo giorno di negoziazione di gennaio di ogni anno (la "data di calcolo"). Il periodo di calcolo corrisponde ai 12 mesi immediatamente precedenti alla data di calcolo (il "periodo di calcolo"). Il prezzo dell'offerta iniziale di una classe di quote al momento della creazione della classe di quote interessata sarà utilizzato come valore HWM ai fini del calcolo delle commissioni di performance nel primo periodo di calcolo per una classe di quote. Per una nuova classe di quote, il primo periodo di calcolo ha inizio all'ultimo giorno del periodo dell'offerta iniziale della classe di quote interessata e si conclude alla fine del prossimo periodo di calcolo. Il periodo di riferimento della performance del fondo è uguale alla durata totale del fondo.

L'onere di rendimento matura su base quotidiana, si cristallizza ed è esigibile su base annua in via posticipata al termine di ogni periodo di calcolo. Per il calcolo dell'onere di rendimento si prende in considerazione il valore del patrimonio netto totale di ogni classe di quote.

Il valore del patrimonio netto per quota di una classe di quote utilizzata ai fini della sottoscrizione o del rimborso potrebbe comprendere, laddove applicabile, la competenza degli oneri di rendimento. Per la determinazione delle competenze, laddove applicabili, il periodo di calcolo si

definisce come il periodo fino alla data della valutazione a decorrere dalla scadenza di calcolo precedente.

Nel caso in cui (i) un titolare delle quote proceda al riscatto durante un periodo di calcolo, (ii) il fondo pertinente viene liquidato o (iii) il fondo pertinente si fonde con un nuovo OICVM o un nuovo Comparto, è possibile corrispondere eventuali commissioni di performance maturate per le unità pertinenti fino al momento del rimborso, della liquidazione del fondo pertinente o, se nel migliore interesse dei titolari delle quote, della fusione del fondo su base proporzionale. Ai fini del calcolo della suddetta commissione di performance, il rendimento minimo riportato nella tabella di seguito sarà applicato su base proporzionale fino al momento del rimborso o della liquidazione o della fusione del fondo durante il periodo di calcolo.

Tipo di comparto	Rendimento minimo *	Percentuale da applicare all'importo eccedente il valore obiettivo della performance rispetto al valore del patrimonio netto per quota della classe di quote
Patrimonio netto	5%	20%

* Laddove non sia possibile versare la commissione di performance al termine di un periodo di calcolo, risulterà valido il rendimento minimo per il periodo di calcolo successivo per il periodo di calcolo interessato solo al tasso riportato nella precedente tabella e non si tratterà di un tasso cumulativo che comprende il periodo di calcolo precedente in cui non era possibile versare gli onorari di rendimento. Ad esempio, se al termine del primo periodo di calcolo non è possibile versare nessuna commissione di performance, il rendimento minimo del periodo di calcolo successivo si attesta al 5% per il periodo di calcolo interessato su base proporzionale e non risulta cumulativo per il primo e il secondo periodo di calcolo (cioè il 10%).

La società di gestione ha facoltà di rinunciare, in via permanente o temporanea, in maniera parziale o totale, all'onere di rendimento maturato in relazione a tutte o a parte delle attività in gestione attribuibili alla/e classe/i di quote specifica/che.

L'onere di rendimento viene calcolato dall'agente amministrativo centrale ed è dovuto ed esigibile a 10 giorni lavorativi dalla data di calcolo.

Di seguito è esposto un esempio del calcolo della commissione di performance:

Illustrative example for performance fee calculations										
Relevant Date	HWM	NAV per unit	Performance Target Value	Excess NAV above Performance Target Value	Performance fee per unit	Number of units	Performance Fee Accrued to Fund	Performance Fee Payable	NAV before performance fee	Performance Fee Payable divided by NAV before performance fee (capped at 1%)
Opening Values										
01-Jan	€ 10.00	€ 10.00				10,000			100,000	
1 Performance Fee Accrual in Fund (Positive performance: Excess NAV above Performance Target Value)										
31-Mar	€ 10.00	€ 10.20	€ 10.1233	€ 0.08	€ 0.015	10,000	€ 153	€ -	102,000	0.15%
2 No Performance Fee Accrual in Fund (underperformance: No excess NAV above Performance Target Value)										
30-Jun	€ 10.00	€ 10.20	€ 10.2493	No excess NAV	€ -	10,000	€ -	€ -	102,000	0.00%
3 Performance Fee Crystallised on AUM at Year End (Positive performance: Excess NAV above Performance Target Value)										
31-Dec	€ 10.00	€ 10.75	€ 10.5000	€ 0.25	€ 0.050	10,000	€ 500.00		107,500	0.47%
NAV is Net Asset Value before performance fee.										

NAV is Net Asset Value before performance fee.

L'esempio si riferisce alla maturazione e al pagamento della commissione di performance in diversi scenari di performance. I termini utilizzati sono quelli definiti sopra e il valore del patrimonio netto indicato di seguito è il "valore del patrimonio netto prima della detrazione della commissione di performance applicabile". Per questo esempio, si considera azionario un comparto il cui rendimento minimo annuo relativo è del 5%.

Il valore obiettivo del rendimento è calcolato aumentando il valore HWM per il relativo rendimento minimo solo per quel periodo di calcolo. Per esempio, il 31 marzo il valore obiettivo del rendimento è di €10,1233, che corrisponde al valore HWM aumentato per il rendimento minimo del 5% (annuo) per 90 giorni dalla data di inizio (cioè il 1° gennaio) ($€10,1233 = €10,0000$ (HWM) + $(€10,0000 * (5\% \text{ (rendimento minimo)} / 365 * 90))$).

1. Supponendo che questo comparto sia stato lanciato il 1° gennaio, il valore HWM corrisponde al NAV per quota ed entrambi ammontano a €10,00. Supponiamo inoltre che ci siano 10.000 quote e il NAV (prima della detrazione della commissione di performance) del comparto sia di €100.000.
2. Il 31 marzo, il primo scenario di cui sopra mostra una performance positiva. In questo caso, il NAV per quota è di €10,20. Poiché il NAV per quota supera il valore obiettivo del rendimento (€10,1233), viene maturata una commissione di performance che corrisponde all'eccesso del NAV per quota rispetto al valore obiettivo del rendimento ($€0,08 = €10,20 - €10,1233$) moltiplicato per il tasso di commissione di performance (20%) moltiplicato per il numero corrente di quote in emissione (10.000) con una conseguente commissione di performance maturata di €153.
Se un titolare delle quote dovesse procedere al riscatto di 500 quote in questa fase, la commissione di performance si cristallizzerebbe a €0,08 per quota, per un totale di €38 ($€0,08 * 20\% * 500$ quote) e tale commissione cristallizzata verrebbe pagata al manager alla data di riscatto.
3. Il 30 giugno, il secondo scenario di cui sopra mostra uno scarso rendimento. In questo caso, il 30 giugno il NAV per quota è a €10,20, che corrisponde a quello del 31 marzo. Poiché il

NAV per quota è inferiore al valore obiettivo del rendimento di €10,2493, (cioè il NAV per quota non supera il valore obiettivo del rendimento), in questo giorno non ci sono commissioni di performance maturate.

4. Il 31 dicembre, il terzo scenario mostra la cristallizzazione della commissione di performance alla fine del periodo di calcolo. In questo caso, il NAV per quota è di €10,75. Dato che NAV per quota supera il valore obiettivo della performance (10,50 euro), si calcola una commissione di performance pari all'eccedenza di NAV per quota rispetto al valore obiettivo della performance (0,25 euro = 10,75 euro - 10,50 euro) moltiplicato per il tasso di commissione di performance (20%) moltiplicato per il numero corrente di quote in emissione (10.000) ottenendo una commissione di performance di 500 euro.
Poiché il 31 dicembre è il termine del periodo di calcolo, la commissione di performance viene cristallizzata e pagata al manager dal comparto. A seguito della cristallizzazione della commissione di performance alla fine dell'anno, il valore HWM per il periodo seguente è fissato a €10,70 (calcolato come NAV per quota (€10,75) - Commissione di performance per quota (€0,05) = €10,70). Tale commissione di performance pagata corrisponde allo 0,47% del NAV al 31 dicembre.

Come indicato sopra, una tale commissione di performance, se dovuta, sarà soggetta a un massimale dell'1% del valore del patrimonio netto della relativa classe di quote alla fine del relativo periodo di calcolo.

Attenendosi a questo esempio, se a causa di un'ulteriore sovraperformance del fondo, il saldo del calcolo della commissione di performance al 31 dicembre dovesse superare l'1% del valore del patrimonio netto della classe in questione, la commissione di performance maturata ed esigibile sarà soggetta a un massimale dell'1% del valore del patrimonio netto alla fine del relativo periodo di calcolo che è pari a 1.075 euro (107.500 euro * 1%).

Se il comparto non era in esecuzione alla data del calcolo, similmente al secondo scenario di cui sopra (cioè dove il NAV per quota è inferiore al valore obiettivo del rendimento), le commissioni di performance non verranno maturate e/o pagate dal comparto.

La società di gestione ha diritto ad un onere di rendimento che è necessario corrispondere solo nel caso in cui la differenza percentuale tra il valore del patrimonio netto per quota e il valore obiettivo del rendimento sia un dato positivo alla scadenza della valutazione specifica al termine del relativo periodo di calcolo.

Nel calcolo sono comprese le plusvalenze nette realizzate e non realizzate, oltre alle minusvalenze nette realizzate e non realizzate al giorno di valutazione specifico alla fine del periodo di calcolo specifico. Di conseguenza, le commissioni di performance vengono eventualmente corrisposte su plusvalenze non realizzate che in seguito potrebbero non essere mai realizzate.

Appendice 1

Informativa sulla privacy degli investitori

I termini chiave utilizzati nella presente informativa sulla privacy ("**informativa sulla privacy**") hanno i significati riportati di seguito.

- **Titolare del trattamento**: persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che, autonomamente o congiuntamente ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali
- **Incaricato del trattamento**: persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento
- **Dati personali**: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile
- **Soggetto interessato**: la persona fisica identificata o identificabile a cui fanno riferimento i dati personali
- **Destinatario**: persona fisica o giuridica, ente pubblico, agenzia o altro organismo a cui si comunicano i dati personali

In conformità al (i) regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati ("**RGPD**") che abroga la direttiva 95/46/CE e (ii) qualsiasi legge nazionale in vigore in materia di protezione dei dati (ivi inclusa a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la legge del Lussemburgo del 1° agosto 2018 in materia di organizzazione della commissione nazionale per la protezione dei dati e il quadro generale di protezione dei dati, secondo i successivi emendamenti periodici) (collettivamente, le "**leggi sulla protezione dei dati**"), la società di gestione che agisce per conto di GAMAX FUNDS in qualità di addetto al controllo dei dati (il "**titolare del trattamento**") raccoglie, archivia ed elabora in forma elettronica o di altra natura le informazioni fornite dai sottoscrittori per le finalità descritte di seguito.

Indice

1. **Categorie dei soggetti interessati**
2. **Dati personali raccolti dal titolare del trattamento**
3. **Fonti di raccolta dei dati personali**
4. **Finalità dell'elaborazione dei dati personali e basi giuridiche**
5. **Condivisione dei dati personali**
6. **Sedi di trasferimento dei dati personali**
7. **Durata della conservazione dei dati personali**
8. **Impegni**
9. **Diritti dei soggetti interessati**
10. **Modifiche alla presente informativa sulla privacy**
11. **Contatti**

1. Categorie dei soggetti interessati

Il titolare del trattamento raccoglie i dati personali relativi alla persona fisica identificata o identificabile ("**soggetto interessato**") riportata di seguito:

Sottoscrittore sottoscrittore potenziale persona fisica	o	Il sottoscrittore o il sottoscrittore potenziale stesso e le persone fisiche a esso correlate, come ad esempio i suoi rappresentanti
	come	

Sottoscrittore sottoscrittore potenziale soggetto giuridico	o	Qualsiasi persona fisica a esso correlata, come ad esempio referenti, dipendenti, fiduciari, prestanomi, agenti, rappresentanti e/o beneficiari
	come	

2. Dati personali raccolti dal titolare del trattamento

Il titolare del trattamento raccoglie le categorie di dati personali ("**dati personali**") riportati di seguito.

Dati di identificazione: nome, età, sesso, data e luogo di nascita, nazionalità, codice di passaporto / carta d'identità, carta d'identità con foto, stato civile, professione, ruolo, filiale, istruzione, stipendio (solo per fasce), firma

Dati di contatto: e-mail, indirizzo, certificazione dell'indirizzo, numero di telefono, numero di fax

Dati del conto corrente bancario: codici IBAN e BIC e altre informazioni sul conto corrente bancario

Dati fiscali: codice/i fiscale/i, paese/i di residenza fiscale, stato fiscale e certificati fiscali

Dati relativi a quote: numero di quote ed eventuali informazioni in merito alla negoziazione delle quote (sottoscrizione, conversione, rimborso e trasferimento, ma anche saldo o valore a fine anno e importo totale lordo versato o accreditato in relazione alle quote, ivi compresi i proventi del rimborso)

Dati di AML/KYC: reddito, fonti di ricchezza e fondi, procure, parti correlate, categorie speciali di dati personali (condanne e reati penali, opinioni politiche)

Dati di comunicazione: comunicazioni con i clienti tramite dispositivi elettronici o di altra natura, registrazioni delle conversazioni telefoniche

A propria discrezione, i soggetti interessati hanno facoltà di rifiutare di comunicare i dati personali al titolare del trattamento. In tal caso, tuttavia, il titolare del trattamento è autorizzato a rifiutare le richieste di sottoscrizione di quote di GAMAX FUNDS, nel caso in cui la comunicazione dei dati personali costituisca un requisito di legge o contrattuale o un requisito necessario per la sottoscrizione o la conservazione di tali quote. Ad esempio, alcuni dati personali sono richiesti dal punto di vista legale ai fini di FATCA e CRS.

Inoltre, i soggetti interessati devono astenersi dal fornire eventuali dati personali aggiuntivi non richiesti dal titolare del trattamento o da qualsiasi altro organismo che operi per conto di quest'ultimo. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge vigente in materia, il titolare del trattamento non è da ritenersi responsabile di eventuali danni provocati dal trattamento di tali dati personali forniti dai soggetti interessati senza richieste del titolare del trattamento.

3. Fonti di raccolta dei dati personali

I dati personali vengono raccolti a partire da varie fonti, in particolare:

- Direttamente dal soggetto interessato, come ad esempio dati di identificazione nel caso in cui il sottoscrittore o il sottoscrittore potenziale sia una persona fisica
- Da terze parti che rappresentano il sottoscrittore, come ad esempio i dati di identificazione o i contatti di dipendenti, fiduciari, prestanomi, rappresentanti, agenti e/o beneficiari del sottoscrittore
- Da terze parti che rappresentano il titolare del trattamento, come ad esempio dati di identificazione o contatti dell'ufficio vendite
- Dai fornitori di servizi del titolare del trattamento, come ad esempio dati relativi alle quote dell'ufficio di trasferimento e registrazione
- Da registri / piattaforme pubblici/che, come ad esempio dati di AML/KYC ottenuti dai registri delle imprese del Lussemburgo
- Da agenzie / autorità pubbliche, come ad esempio dati di AML/KYC ottenuti dal casellario giudiziario

4. Finalità dell'elaborazione dei dati personali e basi giuridiche

Per consentire lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati in modo lecito, tale elaborazione deve risultare innanzitutto legittima e quindi basata *inter alia* su uno dei motivi esposti nell'art. 6 di RGPD, *inter alia*:

- Il soggetto interessato ha fornito il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più finalità specifiche.
- Il trattamento è necessario per dare esecuzione ai contratti di cui il soggetto interessato è parte o per adottare eventuali provvedimenti su richiesta del soggetto interessato prima della stipula dei contratti.
- Il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo di legge a cui è soggetto il titolare del trattamento.
- Tale trattamento è necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terze parti, salvo il caso in cui tali interessi siano superati dagli interessi o dai diritti fondamentali e dalle libertà del soggetto interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare in caso di minore età del soggetto interessato.

A scanso di equivoci, qualora il consenso sia concesso dai soggetti interessati, il suddetto consenso deve essere interpretato in modo distinto da qualsiasi altro consenso fornito nel contesto di obblighi di riservatezza e/o di rispetto del segreto professionale.

Nel caso in questione, le finalità per cui si raccolgono i dati personali e le basi giuridiche a cui si affida il titolare del trattamento sono anche riportate nell'appendice 1-A. Qualora le finalità del titolare del trattamento mutino nel tempo o quest'ultimo intenda sfruttare i dati personali per nuove finalità, il titolare del trattamento informerà il sottoscrittore in merito a tale nuovo trattamento in conformità con le leggi in materia di protezione dei dati.

Tuttavia, qualora il titolare del trattamento abbia raccolto i dati personali in base al consenso o a seguito di un obbligo di legge, non sono consentiti ulteriori trattamenti oltre agli aspetti coperti dal consenso iniziale o dalle disposizioni di legge.

5. Condivisione dei dati personali

Il titolare del trattamento ha facoltà di comunicare i dati personali ad altre persone o organismi ("**destinatari**") i quali, nel contesto della sottoscrizione di quote di GAMAX FUNDS, fanno riferimento a:

- Autorità pubbliche: enti governativi, giuridici, giudiziari o normativi, autorità fiscali
- Fornitori di servizi del gestore e rispettivi agenti debitamente autorizzati e qualsiasi rispettiva società collegata, associata o affiliata per le finalità specificate: GEFIG, il depositario, l'amministratore, l'ufficio di trasferimento e registrazione, il gestore dell'investimento, il revisore contabile, il/i consulente/i legale/i
- Istituti di credito
- Eventuali terze parti che acquisiscano o siano interessate ad acquisire o cartolarizzare il patrimonio o le quote del titolare del trattamento in maniera integrale o parziale o che succedano al titolare del trattamento nell'esercizio delle attività, in modo integrale o parziale, o dei servizi erogati a quest'ultimo tramite fusione, acquisizione, finanziamento, riorganizzazione o altro sistema
- Altre eventuali terze parti che supportino le attività del titolare del trattamento
- Registri ufficiali nazionali e internazionali

In particolare, in conformità con FATCA (Foreign Tax Compliance Act – legge sulla conformità fiscale estera) e CRS (Common Reporting Standard - standard comune di comunicazione), è consentita la comunicazione dei dati personali agli enti fiscali del Lussemburgo, i quali in qualità di responsabili del trattamento dei dati hanno facoltà a loro volta di trasmetterli agli enti fiscali esteri.

Inoltre, in conformità alla legge del Lussemburgo in materia di registro dei beneficiari del 13 gennaio 2019 e successivi emendamenti, il titolare del trattamento è anche tenuto a raccogliere i dati personali dei beneficiari di GAMAX FUNDS (ovvero le eventuali persone fisiche che in ultima istanza detengono o controllano GAMAX FUNDS o le eventuali persone fisiche per conto delle quali si svolge una transazione o un'attività) e a effettuare le registrazioni obbligatorie presso il registro dei beneficiari del Lussemburgo.

I destinatari hanno facoltà, sotto la propria responsabilità, di comunicare i dati personali ai rispettivi agenti e/o delegati ("**destinatari secondari**"), i quali sono tenuti a trattare i dati personali al solo fine di assistere i destinatari nell'erogazione dei servizi al titolare del trattamento e/o assistere i destinatari nell'adempimento dei rispettivi obblighi di legge. A seconda dei casi, i destinatari e i destinatari secondari hanno facoltà di trattare i dati personali in qualità di incaricati del trattamento (quando elaborano i dati personali per conto e su indicazione del titolare del trattamento e/o dei destinatari) oppure in qualità di titolari del trattamento distinti (quando elaborano i dati personali per finalità proprie, cioè per adempiere ai propri obblighi di legge).

6. Sedi di trasferimento dei dati personali

Tutti i destinatari e i destinatari secondari si trovano nell'Unione Europea.

In ogni caso, qualora i destinatari si trovino in un paese al di fuori di SEE che richieda la decisione di idoneità della Commissione Europea, i dati personali vengono trasferiti ai destinatari in seguito alla suddetta decisione di idoneità.

Qualora i destinatari si trovino al di fuori di SEE in un paese che non garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali, prima del suddetto trasferimento, il titolare del trattamento è tenuto a condurre un'analisi dell'impatto del trasferimento e stipulare con i rispettivi destinatari accordi di trasferimento giuridicamente vincolanti sotto forma di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o di qualsiasi altra garanzia appropriata ai sensi di RGPD, nonché misure supplementari in caso di necessità.

In tale contesto, i soggetti interessati hanno diritto di richiedere copie del documento specifico al fine di consentire il/i trasferimento/i dei dati personali verso tali paesi rivolgendosi al titolare del trattamento all'indirizzo riportato nel paragrafo 11 ("Contatti").

I paesi verso i quali è consentito il trasferimento dei dati personali sono specificati anche nell'appendice 1-B.

7. Durata della conservazione dei dati personali

Il titolare del trattamento conserverà i dati personali per la durata del contratto stipulato tra il titolare del trattamento e il sottoscrittore e in seguito per un periodo di dieci (10) anni, salvo il caso in cui si applichino termini di prescrizione più lunghi o più brevi. Qualora il titolare del trattamento ritenga superflui i dati personali a fini delle finalità per cui sono stati raccolti, procederà alla distruzione in modo sicuro dei dati personali in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia. I principali periodi di conservazione applicati dal titolare del trattamento sono riportati anche nell'appendice 1-C.

In alcune circostanze, è eventualmente possibile sottoporre i dati personali ad anonimizzazione in modo da impedirne l'associazione ai soggetti interessati, nel qual caso i documenti anonimizzati possono essere conservati per un periodo di tempo illimitato.

8. Diritti dei soggetti interessati

In conformità alle condizioni e alle limitazioni previste ai sensi di legge in materia di protezione dei dati, i sottoscrittori godono dei diritti illustrati di seguito.

Accesso ai dati personali	È possibile ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia in corso o meno un trattamento dei dati personali che riguardino i soggetti interessati e, in tal caso, ottenere una copia dei dati personali.
Rettifica dei dati personali	È possibile ottenere dal titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che riguardino i soggetti interessati. Tenendo conto delle finalità del trattamento, il soggetto interessato ha diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Opposizione al trattamento dei dati personali (anche a fini di ricerca di nuovi clienti potenziali)	È possibile opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alle rispettive situazioni particolari, al trattamento dei dati personali che riguardino i soggetti interessati, laddove tale trattamento si basi sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terze parti. Il titolare del trattamento è tenuto ad interrompere l'elaborazione dei dati personali a meno di non dimostrare motivi legittimi impellenti alla base dell'elaborazione che prevalgano su

interessi, diritti e libertà del soggetto interessato o dell'istituzione, dell'esercizio o della tutela da rivendicazioni legali.

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing, il soggetto interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardino per tali finalità, ivi compresa la profilazione nella misura in cui sia correlata a tale marketing diretto.

Limitazione dell'uso dei dati personali

È possibile ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento nei casi in cui:

- L'esattezza dei dati personali sia contestata dal soggetto interessato.
- Il trattamento sia illegale e il soggetto interessato si opponga alla cancellazione dei propri dati personali.
- Il titolare del trattamento non ritenga superflui i dati personali per le finalità dell'elaborazione, ma essi siano richiesti dal soggetto interessato per l'istituzione o la difesa di rivendicazioni legali.
- Il soggetto interessato si opponga al trattamento in attesa della verifica dei legittimi interessi del titolare del trattamento.

Qualora il trattamento sia stato limitato ai sensi del paragrafo precedentemente riportato, i suddetti dati personali sono sottoposti a trattamento, ad eccezione dell'archiviazione, solo con il consenso del soggetto interessato o per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di diritti legali o per la tutela dei diritti di altre persone fisiche o giuridiche o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno stato membro.

Cancellazione dei dati personali

È possibile ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che riguardano i soggetti interessati senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento è tenuto a cancellare i dati personali senza ingiustificato ritardo ad eccezione di determinati casi limitati previsti da RGPD.

- I dati personali sono superflui in rapporto alle finalità per cui sono stati raccolti.
- Il soggetto interessato ritira il consenso su cui si basa il trattamento e non sussistono altre basi legali per il trattamento.
- Il soggetto interessato si oppone al trattamento e non sussistono motivi legittimi prevalenti per il trattamento.

- I dati personali sono stati sottoposti a trattamento in modo illegale.

Revoca del consenso

È possibile revocare il consenso in modo semplice e in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento condotto in virtù di quanto concesso prima della revoca.

Richiesta della portabilità dei dati personali

È possibile ricevere i dati personali che riguardano i soggetti interessati, forniti al titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici e disporre del diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti a partire da quello a cui sono stati forniti i dati personali laddove (i) l'elaborazione sia basata sul consenso o un contratto e (ii) l'elaborazione sia eseguita tramite processi automatici.

I soggetti interessati hanno facoltà di esercitare tali diritti rivolgendosi al titolare del trattamento riportato nel paragrafo 11 ("Contatti").

I soggetti interessati hanno facoltà di presentare in qualsiasi momento un reclamo all'attenzione di "Commission Nationale pour la Protection des données" ("**CNPD**") al seguente indirizzo: 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Granducato del Lussemburgo Inoltre, i soggetti interessati hanno facoltà di rivolgersi a qualsiasi altra autorità competente in materia di protezione dei dati.

9. Impegni

I sottoscrittori e/o i sottoscrittori potenziali che sono persone giuridiche si impegnano e garantiscono di trattare i dati personali e di fornire tali dati personali al titolare del trattamento in conformità con le leggi in materia di protezione dei dati, ivi inclusa, laddove appropriato, la comunicazione ai soggetti interessati dei contenuti della presente informativa sulla privacy e di qualsiasi versione aggiornata della stessa in conformità con gli art. 12, 13 e/o 14 di RGPD.

Inoltre, i sottoscrittori e/o i sottoscrittori potenziali si impegnano a garantire l'esattezza dei dati personali forniti e a informare in modo tempestivo il titolare del trattamento nel caso in cui tali dati personali non siano aggiornati.

10. Modifiche alla presente informativa sulla privacy

Il titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare la presente informativa in qualsiasi momento.

Una versione aggiornata è a disposizione dei sottoscrittori (sul sito Internet del titolare del trattamento all'indirizzo www.mifl.ie). In caso di aggiornamenti sostanziali della presente informativa sulla privacy, i sottoscrittori vengono informati attraverso il sito Internet del titolare del trattamento all'indirizzo www.mifl.ie o con altri mezzi di comunicazione.

11. Contatti

I soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti precedentemente illustrati rivolgendosi al titolare del trattamento al seguente indirizzo: 4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC, Dublino 1, Irlanda

Appendice 1-A
Finalità e basi giuridiche

I dati personali sono sottoposti a elaborazione da parte del titolare del trattamento per le finalità e secondo basi giuridiche come riportato di seguito.

Articolo 6.1 (c) elaborazione necessaria per l'adempimento di obblighi di legge vincolanti per il titolare del trattamento

Categorie di dati personali	Finalità
Dati di identificazione e dati relativi a quote	Tenuta del registro degli azionisti
Dati di identificazione e dati relativi a quote	Registrazione obbligatoria nei registri, ivi compreso tra l'altro il registro del Lussemburgo dei beneficiari
Dati di identificazione, dati di contatto, dati fiscali e dati di AML/KYC	Esecuzione di controlli antiriciclaggio e relative azioni ritenute opportune al fine di adempiere a qualsiasi obbligo di legge relativo alla prevenzione di frodi, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, corruzione, frode ed evasione fiscale e alla fornitura di servizi finanziari e di altra natura a persone eventualmente soggette a sanzioni economiche o commerciali, su base continuativa Le categorie speciali dei dati personali, in particolare opinioni politiche dei soggetti interessati con un'esposizione politica pubblica, vengono elaborate dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 9, par.2, lett. e) e/o g) di RGPD (ovvero, rispettivamente, i dati personali sono stati comunicati dai soggetti interessati in modo esplicito e/o i dati personali sono necessari per motivi di interesse pubblico sostanziale).
Dati di identificazione, dati fiscali, dati relativi a quote e dati di AML/KYC	Segnalazione di informazioni di carattere fiscale agli enti fiscali ai sensi di leggi e regolamenti del Lussemburgo o esteri (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo eventuali leggi e regolamenti relativi a FATCA o CRS)

Articolo 6.1 (b) necessità per l'esecuzione del contratto tra sottoscrittore e titolare del trattamento o per l'adozione di misure su richiesta dei soggetti interessati prima della stipula del contratto

Categorie di dati personali	Finalità
Dati di identificazione, dati di contatto, dati del conto corrente bancario e dati fiscali	Elaborazione di sottoscrizioni, conservazione di rimborsi e conversioni di quote e versamenti di dividendi o interessi a favore dei sottoscrittori (ivi compresa la stipula di accordi di finanziamento)
Dati di identificazione, dati del conto corrente bancario e dati relativi a quote	Amministrazione del conto

Articolo 6.1 (f) necessità ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terze parti specifiche

Categorie di dati personali	Finalità
Dati di identificazione, dati di contatto, dati del conto corrente bancario, dati fiscali, dati relativi alle quote, dati di AML/KYC e dati di comunicazione	Una due diligence effettuata da eventuali terze parti che: – Acquisiscono o sono interessate ad acquisire o cartolarizzare i patrimoni o le quote del titolare del trattamento in modo integrale o parziale – Succedono al titolare del trattamento nell'esercizio delle attività, in modo integrale o parziale, o dei servizi erogati a quest'ultimo tramite fusione, acquisizione, finanziamento, riorganizzazione o altro sistema – Volontà di accogliere il titolare del trattamento come cliente o coinvestitore o altro ruolo
Dati di contatto	Indagini sulla soddisfazione della clientela
Dati di identificazione, dati di contatto, dati del conto corrente bancario, dati fiscali, dati relativi alle quote, dati di ALM/KYC e dati di comunicazione	Definizione, esercizio o tutela di rivendicazioni legali e produzione di certificazioni, in caso di controversie, di transazioni o comunicazioni commerciali

Dati di identificazione, dati di contatto, dati del conto corrente bancario, dati fiscali, dati relativi alle quote, dati di AML/KYC e dati di comunicazione	Conformità a leggi e regolamenti esteri e/o a qualsiasi ordine di un tribunale estero, governo, autorità di vigilanza, ente amministrativo o fiscale –
Dati di identificazione, dati di contatto, dati del conto corrente bancario, dati fiscali, dati relativi alle quote, dati di AML/KYC e dati di comunicazione	Gestione del rischio (tranne i casi in cui l'elaborazione è necessaria all'adempimento degli obblighi di legge)
Dati di identificazione e dati di contatto	Ricerca di nuovi clienti potenziali
Dati di identificazione e dati di contatto	Elaborazione dei dati personali di dipendenti o altri rappresentanti dei sottoscrittori che sono persone giuridiche
Dati di identificazione e dati relativi a quote	Divulgazione dell'elenco dei sottoscrittori disponibili ai potenziali sottoscrittori ai sensi delle rispettive politiche d'investimento
Dati di identificazione, dati di contatto, dati del conto corrente bancario, dati fiscali, dati relativi alle quote, dati di AML/KYC e dati di comunicazione	Conduzione delle attività commerciali di GAMAX FUNDS nel rispetto dei consueti standard di mercato

Appendice 1-B
Destinatari e paesi delle sedi operative

Il titolare del trattamento trasferisce i dati personali alle categorie di destinatari e ai rispettivi paesi delle sedi operative come riportato di seguito.

Categorie di destinatari	Ragione sociale e paese delle sedi operative
GEFIA	Mediolanum International Funds Limited, 4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC, Dublino 1, Irlanda
Depositario e ufficio amministrativo centrale	CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo
Ufficio di trasferimento e registrazione	Moventum S.C.A. <i>(fino al 31 dicembre 2024)</i> 12, rue Eugène Ruppert L-2453, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo <i>(all'1 gennaio 2025)</i> 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, Lussemburgo
Ufficio vendite	State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano, Italia
Revisore contabile	PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo
Consulente/i legale/i	Arendt & Medernach S.A., Lussemburgo

Appendice 1-C
Periodi di conservazione

Il titolare del trattamento si impegna a garantire che le registrazioni e i documenti necessari siano protetti e conservati in modo adeguato e che le registrazioni superflue o di alcun valore siano eliminate o distrutte in conformità alle disposizioni di RGPD.

A tale proposito, salvo l'applicazione di termini di prescrizione più lunghi o più brevi, i principali periodi di conservazione adottati dal titolare del trattamento sono riportati di seguito.

Tipi di registrazioni	Periodi di conservazione
Contratti	<u>10 anni</u> dalla fine del rapporto contrattuale a cui fanno riferimento i documenti
Corrispondenza commerciale (lettere, e-mail, fax, ecc.)	<u>10 anni</u> dalla fine dell'anno contabile in cui è stato inviato o ricevuto il documento
Documenti contabili	<u>10 anni</u> dalla conclusione dell'ultimo esercizio contabile
Documenti aziendali	<u>5 anni</u> dalla data di chiusura della liquidazione del titolare del trattamento
Documenti di AML/KYC	<u>5 anni</u> o <u>10 anni</u> dalla conclusione del rapporto contrattuale a cui fanno riferimento i documenti
Documenti dei beneficiari	<u>5 anni</u> dalla radiazione del titolare del trattamento dal registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo

